cart. coen. c. 1

I r

In Dei Noie Amen.

Infrascripta sunt Capitula, que observare, et adimplere
tenetur Capit.s et Judex Appellationum inclite ac ve-
tuste Nursie.

Primo Capitaneus ipse et Judex Appellationum sit Jur.
Utr. Dor., qui in exercendis offitijs, dicta sit honoris
insignia consequutus, de quibus constare per privilegium
veritatem faciet in prima Concione Nursie cele-
branda.

Nursiam veniet d.s Capit.s die in eius electione descripta
et in fori pub.co coram Mag.ci Dnos Consules in verba
Cancellarij Communis Nursie, pro ipso Communi sti-
pulantis, de benegerendo offitio juramentum susci-
piet.

Tenetur secum, et continue retinebit tres bonos, et periti[os]
publicos Notarios, quorum unus ad civilia ordinaria, alter
ad Mallia, et tertius ad damna data investiganda
deputentur, et unum Domicellum sua divisa indutum
detinebit, qui saltem ensem quod preferat. Ac quatuor
preterea famulos ad arma portandum idoneos, et unum
equum, qui saltem viginti quinque floren. valeat, pro
secum durante offitio retinebit. Talia vero, eius
ipsorum Notarium distet à Terra Nursie per viginti
milia passuum. Nec illi sint lec.i rebelles, nec pro-
scripti, qui in super per quinque annos antea in aliquo
offitio Nursie non steterint.

Domicelli et famulorum pro alterius per viginti quinque [illegible]
sed per annum offitij vacationem in Terra Nursie habe-
ant, de quibus omnibus in eius adventu assignationem
facere teneatur d.s Capit.s. Deinde quotiens Mag.ci Dnis
Consulibus placuerit Monstram facere in desumptione
vero cuiuslibet ipsorum Canc.ius [illegible]

Iv

cassatione, cuius [illegible] remissione Communi [illegible] bo-
lidos oct., [illegible] Cancellario satisfacier, pro cuius
insuper [illegible] Coi. libras quinque d. Cancelo.
[illegible] decem de facto numeravit [illegible].

- Monasterio Sancti Bened.ti in eius Adventu [illegible] aliis
quinque ducatorum auri afferer et largietur.

Officiales d. Cap.i petitiones à Communitate [illegible] ipsa, absque aliqua
mercede scribere teneantur.

- In eius adventu famulis Palatii Consularis [illegible]
absque ulla cavillatione numerabit.

- Teneatur et debeat d. Capitaneus in adventu [illegible]
[illegible] Consulibus pro palatii Consularis ornamento
[illegible] argenteas [illegible] insignibus, quae
~~[illegible] pro qualibet [illegible], et [illegible]~~ valoris florenorum quatuordecim
[illegible], et consignaverit in duplum
pretii [illegible] ex Thesauro de suo salario retinebit.

In [illegible] afferer nullius factionis insignia [illegible]
[illegible] tamen [illegible] domus.

- Pro qualibet florenos [illegible] salarii pro reparat. [illegible] com-
munis [illegible] unus retinebitur.

- Florenos saltem quinquaginta de Communis debitoribus
exigibilibus pro parte sui salarii [illegible] alias
in suo salario computabuntur.

Prosecutiones omnes et singulas [illegible] in officio Praecessorum
teneatur ipse Cap.s expedisse intra tempus à [illegible]
[illegible], [illegible] alias teneatur [illegible] poenam [illegible]
[illegible] pro qualibet prosecut. non expedita.

- Pro mercede Thesaurarii qui [illegible] exitum
d.ti offi.ii retinet [illegible].

Veniens [illegible] et discedens d. Cap.s hic [illegible]
et [illegible] divini, quam humani judicii [illegible]

Index contentor[um] in pres[enti] [illegible]

II. 2

[illegible] observare debet [illegible] Cap[itane]i [illegible] —— c. [illegible]
[illegible] observanda per Medicum Phisicum —— c. [illegible]
[illegible] observanda per Preceptore[m] Scholar[um] —— c. 1[illegible]
[illegible] per Chirurgum observanda —— c. 16
[illegible] comendantia Off[iciu]m Notarior[um] civilium —— c. 22
[illegible] et norma observanda per Cancellarios —— c. 2[illegible]
[illegible] facta super venditione piscium —— c. 2[illegible]
[illegible] super macellis —— c. [illegible]
[illegible] super [illegible] dato —— c. [illegible]
[illegible] super [illegible] de Montanea —— c. 35
[illegible] super Salaria —— c. 7[illegible]
[illegible] Fiscalis Ill[ustrissi]mae Com[unitat]is [illegible] —— c. [illegible]
[illegible] facte [illegible] Legatum [illegible]
[illegible] Officium Consulatus —— c. 8[illegible]
[illegible] et Reformationes super expensis superfluis —— c. [illegible]
[illegible] super [illegible] panis venalis —— c. [illegible]
[illegible] facta super [illegible] Montanee [illegible]
[illegible] in quibus possunt procedere Off[icia]les [illegible]
[illegible] dato —— [illegible]
[illegible] Religiosis [illegible] —— [illegible]
[illegible] super executione mandator[um]
[illegible] observanda per [illegible] Communitatis c. 156
[illegible]

IV

Jesu Maria 1618

[illegible]ula Gabellæ Vini minutatim vendendi ——— pag. 170
Capitula super Cauponā ——— pag. 185
Capitula super Salsamentaria ——— pag. 191
Capitula, seu Gabellæ impositæ sup. Car-
nibus macelandis adsunt descripta in
Congone habita sub die 19 8bris 1753. pag. 1135
et de anno 1755. sub die 16. Januarij pag. 1291
et seqq.

cart. coeva c. 6

In Dei Nomine. Amen.

Infrascripta sunt Capitula, quae servare debet Medicus Phy-
sicus Urbanus ad Annum electus in Terra Hurtiae.

In primis teneatur et obligatus sit dictus Physicus medendi
in Physica omnibus et singulis nostris Civibus et Comi-
tatinis et egrotis in hospitale Misericordiae commoran-
tibus medelam efflagitantibus in d. facultatibus gratis,
et sine premio et in Comitatu teneatur accedere ad
medendum in propria persona quoties fuerit requisitus, nec
petere possit ab illis quavis causa accesserit ad meden-
dum aliquid praeter vecturas equi ac esculenta, et
poculenta.

Tenetur non omnibus religiosis in d. Terra collegiatis et [illegible]

A Terra Hurtiae, et eius Comitatu durante eius conducta di-
scedere nequeat sine expressa licentia Mag.ci Com.is D.ni
Consilii, et numeri [illegible] et si secus fuerit ipse
Physicus privatus sit ipso facto.

Praesens Hurtiae suscepta electione per palatio Consulari annos
duos, quorum novo per Capitulo resolvet, alias electio nulla
sit.

Stipendium vero ipsi erunt florenorum ducentorum sexaginta pro toto dicto
Anno, ad rationem [illegible] solidorum pro quolibet floreno
solvendis eidem a Thes.o Camerae Ap.cae in dicta Terra
Hurtiae de bimestre in bimestri pro rata temporis servi-
tii inservit, et non ultra de quibus retinebunt pro
singulis florenis singuli solidorum pro Munitione
[illegible] Communis.

Item ex decreto Cons. Generalis communis et hominum Terrae
Hurtiae edito sub die 27 mensis novembris 1580 d. Phi-
sicus urbanus teneatur observare ad plenum omnia supra
contenta in primo Capitulo. Et eodem fuit [illegible]
... suspendiatorum Civium et Comitatinorum pro posse
d. Physicus et non premium recepit privatur et ipso facto.

V. 6

1

privati sint ligati ac officio suo et annullati suspen-
[illegible].

Et denique omnia et singula gerere, facere, et adimplere
quae in d(ict)is Articulis [illegible] officij ad quae tenetur d(ictus) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Dat. [illegible]

3v

4v

15v

In Dei Noie Amen

Infrascripta sunt Capitula, que observare debet Publici Litte-
rarij Gimnasij Moderator, ac Scolarum Preceptor Ter-
re Hurtie ad annum electus.

Teneatur, et debeat Inprimis d.s Preceptor Instruere et
docere omnes, et singulos Civium et Comitatinorum filios
eius discipulos Grammaticam, Rethoricam, Poeticam studio
vigilanti die quolibet condecenti ac illis enucleare
et declarare Poetas, historicos, et Oratores pro cuiusque
Ingenij capacitate indifferenter, absque aliqua acceptio-
ne gratis et sine premio seu stipendio contentus.

Discipulos vero extraneos, et forenses, qui sub eius discipli-
na litteras tractare voluerint, docere possit cum
stipendio, ab illis solvendo, prout eidem conveniet.

A Terra Hurtie discedere nequeat sine licentia numeri
XXXX. pacis defensorum, sub pena ammissionis
salarij pro tempore absentie.

Habebit d.s Preceptor domum pro eius habitatione et Gimna-
sio sumptibus nri Communis conductam.

Post Rºpti suscepta electione, si illam acceptare vo-
luerit pro Consulari Palatio accedendum legum,
alioquin pro Cancell.o solvere.

Recipiet d.s Preceptor a nostro Commune, et manus Deposi-
tarij Camere Aplice in Terra Hurtie pro eius d.i anni
stipendio florenos ducentos m.e ad rationem XL. bol.
pro quolibet floreno de mense in mense, sive solutum
pro ratis. de quibus retinebuntur bol. unus pro sin-
gulo floreno, pro reparat.e Turrium Communis nri
et si contingerit d.m Preceptorem egrotari vel mori
(quod absit) aliud aumentat pro rata temporis quo servive-
rit ei sal.m solvat. et voluit. fr. [illegible]

8ᵃ L

In Dei Nomine. Amen

Infrascripta sunt Capitula quae observare et adimplere debet Chirurgus Terrae Hurtae gestum Chirurgiae munus ad annum electus.

Imprimis teneatur et obligatus sit in Chirurgia mederi omnibus et singulis nostris Civibus et Comitatinis hac autem efflagitantibus gratis et sine premio aliquo, nec possit a Comitatinis petere, ad quos medendos accedere teneatur toties quoties requisitus fuerit praeter esculenta, et poculenta, ac Vecturas equi, et omnia facere, quae probus, et diligens Chirurgus facere debet.

Non possit a Terra Hurtae, et eius Comitatu durante eius officio discedere sub pena privationis officii absque licentia Mag.cor DD. Consulum.

In acceptione electionis huiusmodi pro Hospitali pro Consulatu Palatio aureum unum, dimidium vero pro Cancellario pro eius mercede persolvat, alias electio nulla sit, et pro non facta habeatur.

Salarium vero d.i Chirurghi pro toto d.o anno sit florenorum sexaginta m.ae currentis ad rationem quadraginta bol. pro quolibet floreno. Solvendum persolvendum de mense in mense a Thesaurario Camerae Apostolicae in Terra nostra Hurtae, pro tempore quo serviverit et ab ultra de quibus retineantur pro singulis florenis singuli bol. pro reparatione viarum communis, et demum omnia et singula gerat, faciat et adimpleat d.us Chirurgus, ad quae tenetur de stilo et consuetudine verus Chirurgus professorum. In quorum fidem Datum Hurtae &c.

In Dei Nomine Amen.

In scripto sunt capitula, quae observare debet Actuarius
Not.s Civilium et Criminalium, ac examinum Terrae Hurtii
ad semestre electus.

Hurtii se conferet die xi eius electionis cum toto se coram
Mag.ci DD. Consulibus in verba seu de Communis et
Cancellarij iurabit dictus Notarius suum officium fideli=
ter, ac diligenter, et sine fraude exercere, quo ter=
minato apud Iudices eligendos gestorum rationem reddet
à quorum sententia non liceat illi appellare.

Exigere pro d.o Communi teneatur iuxta consuetudinem capit=
solutionem ex Civilibus causis ad rationem sex denariorum
pro quolibet floreno de quibus coram Rectoribus con=
stituendis rationem reddet.

Haec omnia apud cuiusque Tribunalium gratis, et absque premio
conscribet, bulletas introitus per scriptum, et exitum
nostri Communis in publico ratiocinali libro scribet,
et taxatum penalit.

Pro carta qualibet scripturam, quam copiabit pro ressorto
in civilibus descripto ad bastardellum, vel licentia capture
obligatione partis, vel eius requisitione, suspect. mia=
mento solidum unum pro carta quolibet examinando
ad partis requisitionem in quibuscumque causis sol. unum
petere et exigere potest. In ceteris vero Communis
Hurtii servabit ordines et leges.

Postquam vero officium exercendum susceperit ac elapso
duorum mensium tempore in nostro Consulari Palat.
Argenteum scutellinum sive unciam pendere, et signum
nomen, quod his temporibus eidem fuerit consignatum.

Ac suscepta electione pro Hurtio pro Consulari Palatio
Aureum unum pro Cancellaria dei D. viginti solvet
aliisque electis similiter.

stipendium et salarium d(ict)i Not(ari)i pro dicti semestralis temporis
erunt floreni duodecim monetę d(ict)ę persoluendi
à Thesaurario Cameræ Ap(osto)licæ in mutua(?) Patria de Viterbo(?)
in termino(?) pro rata temporis, quo seruierit et vltra
de quibus solleniter(?) duodecim retinebuntur pro repa-
ratione Arcis nri Communis.
Item d(ictu)s Secretarius et Not(ariu)s Cancellarius Camilius(?), quotiescumque
requisitus fuerit pro parte Mag(nifi)corum DD. Consulum, qui
pro tempore fuerint, teneatur copiare scripturas
quascumque pertinentes ad Causas et negotia Communitatis
Hortę, uel dd. Mag(nifi)corum DD. Consulum gratis et sine
premio aliquo.
Et demum omnia et singula gerere, facere et adimple-
bit d(ictu)s Not(ariu)s, ad quæ uigore statutorum, et ordinamentorum
nostri Communis tenetur et obligatus dict. Ingenium(?)
Item Jo. Bap. Hortę f.

Regola, tassa, et norma osservata da S.r Giuseppe
Girolami da Foligno Canc.ro della mag.ca
Città di Norcia per li emolumenti
del d.o Ufficio, et secondo la quale
si ha da regolare et servare M.
Gio: Magnavaccia succ.re suo. ✠

Imprima d.o Canc.ro ha da pigliare per ciasc.a littera che scriverà
ad istanza de' partic.ri ———— Q.ni doi —— Q.ni 2

Per ciasc.a Patente de' partic.ri Q.ni quattro — Q.ni 4

Per ciasc.a Legalità Q.ni doi ———— Q.ni 2

Per levare et ponere ciasc.a Soma Q.ni doi, cioè uno
per parte, et bolog.ni doi per trovar l'estimo et catasto,
cioè Q.no uno per parte; di modo che se doi persone
levaranno et porranno una Soma sola, paghino
bolog.ni doi per ciascuno.

Per far il conto di quel ch'è corso in d.e Some levate,
pigliarà d.o Canc.ro Q.no uno per fiorino da quello che
vuole il conto, et Q.ni doi per cavatura della
colletta.

13v

Alli Sig.ri di Capitani, medici, et m.ri di scuola et Canc.re p. l'havera q.llo che si contiene nelli Cap.li

Per copiare le stime, et sparare i Capitoli, paghino dui sold.i p. ciasc.a stima, et ciasc.a para.o, o secondo quello che si conveniranno le parti.

Il salario è di dodici scudi il mese, et meno, senza alc.a ritentione.

Ita obtenu.ti Ego Joseph de Scier Canc.s Ref.mus

In Dej Nomine Amen.

Infra sunt capitula, quę observare debet Not.^s Actuar.^s Civilium et Criminalium, ac examinis Veteris Terrę Nursię de Bussulo Not. Nursin. ex decr.^o magni et Generalis Cons.^ij noviter fact. ad semestre extrahend.

Coràm Mag.^cis DD. Consulibus se conferet, et in verba scribę Cōis et Cancellarij iurabit d.^s Notus suum officium fide-liter, diligenter, et sine fraude exercere. Quo terminato apud Judices eligend. gestor. rationem reddet; à quor. sententia non liceat illi appellare.

Exigere pro d.^o Cōi teneat.^r integr.^a consuetud. capita solidor. ex civilibus Causis ad ronem [illegible] et dein pro quo-libet flor.^o de quibus coràm [illegible] constiterit ronem reddet.

Acta omnia apud consueta Tribunalia gratis et absq. premio conferet, et [illegible] insuper [illegible] et [illegible] Cōis in publ.^o et rationali lib.^o absq. aliqua mercede scribet et [illegible].

Pro charta qualibet scripturar. quam copiabit pro risposto in maleficijs describet de [illegible]

15v

vel licentia capture, oblig.nis presentie vel eius

requisitionis susperti iuramentum. Solidi unum

pro testibus quolibet examinando ad partis requi=

sitionem in quibuscumque causis bononiensis iuris=

dictionis ... et exigere possit: In ceteris vero Con=

sulatus ... ordines et leges.

Postquam vero officium exercendum susceperit ante elapsum

duorum mensium in nostro Cons. Pal.o argenteum

... trium unciarum ponderis, et legatum

novum, quod suis sumptibus cudi faciet, consignabit.

Ac suscepta electione praedicti Nuncio qui electionem et

capsa apportaverit pro Cons. Pal.o scutum unum

pro Canc.rio vero bonon. viginti persolvet, aliter

electio nulla sit.

Pro suo autem salario nihil habebit nisi id quod

extraordinarie in dicto officio secundum ... eorum

capitulorum et aliorum ordinamenta et habebit ...

iubente ...; et sic sine aliquo ordinario

teneatur inserviri salario.

Non possit acta civilia, seu Criminalia, nec aliquas alias
scripturas scribere in libris Actis concernentibus d.mo offic.im
nisi prius d.is libris per eum formiter et de more
fideliter Not.ij antefati prius, et sigillatis sigillo
parvo Co.is Nursie per Cancell.m et scribam d.
Co.is coram M. D. Co.is sub pena amiss. offitij.

Per substit.um aliquo pretio non valeat intermittere sub
dicta pena.

Et suo proprio carta emere et illa a d.o Co.i aliquo
modo petere non possit.

Antequam offic.im exercere incipiat de eo bene et fi-
deliter administrando ac de stando in fine
ad syndicatum coram dd.s Judicibus, et de parendo
eorum sententie, ac solvendo omne id quod ab eis
fuerit iudicatum omni exceptione remota, idoneas
fideiussores coram pre.is M. DD. Cons.bus prestabit.

Et demum omnia et sing.a geret et faciet ac adimplebit
d.s Not.s ad que vig.e Statutis et ordinam. d.e Co.is
et presertim legis et Reformationis de super a

magno et gnali Canc.° prox.e ed.eij manu Ser
Patritij Armi olim Canc.rij benec.ti et obliga
tus est. In quor fidem &c Balth. Nursij

17v

In Dei Nomine Amen.

Capitoli fatti per li mag.ci ss.ri Consoli et Num.o di Otto della Terra di Norcia sopra la Pesciaria da venderssi per dui anni prossimi da venire et trasattarsi al più offerente da cominciare dal dì del detto Canone, et come seguita da finirsi et da pagarsi il prezzo offerto terzaria per terzaria, co la prima terzaria à Pasqua della Resurrettione la seconda nella festività d'ogni santi dell anno 1543, et la 3.a à S.ta Maria d'Agosto et da quello in poi à petitione delli Mag.ci ss.ri Consoli pro temp.re existenti nello Ufficio.

Il compratore di d.a Pesciaria sia tenuto et obligato durante la d.a Conduttione et locatione portare Pesce grosso et minuto alla Terra di Norcia et quello vendere alla Pietra della Piazza à minuto

18v

à qualunq. lo riverderà comprarli nelli tempi, che non
si magna Carne à sofficienza della Terra Contado,
et forastieri in essa la lic.a et per li pesci infratti.

2 La tinca, luccio, et Anguilla per quatrini dieci la lib.a

3 La Lasca quatrini cinq. la libra, et tutto ci sia da
Calend.e di gen.o per tutta la quaresima la Lasca.

4 Lo marrocchiame sopra lasca fino inclusive quatrini sei
la libra, et di marocchiame del lago di Perugia
se ne possa vendere et darne una tela tincarella
di 4 oncie, ò, minore col pesce grosso per ag-
giustare il peso senza pena et bando et non più.

5 Trotte, Gambari, et pesci salati si possano portarli alla
Terra di Norcia et etiam tonnina, Sbrummi,
anguille et sgumbri, sardelle, et simili salati,
et in essa Terra et contado vendere per
ciascheduno impune.

6 Pesce fresco et guadato vender non si possa, et
per la Corte si getti alla Porta.

7 Se per il compratore si mancherà in d.o tempo
haver pesce à sofficientia monito dalli SS.
Consoli sud.i no provederà al bisogno della Terra,
et à sofficientia; sia lecito ad essi SS.ri Consoli
dar licenza ad altre persone di portar il pesce
alla Terra di Norcia et quello li venderlo
impune; et tali licenzia data et pesci che
per altri occorressero vendersi al compratore della
pescaria, no si li difalchi cosa alcuna
del prezzo offerto in essa Conduttione.

8 Se 'l compratore et Cond.re pred.to mancarà di portare, ò
vendere il pesce nella Terra di Norcia à
sofficientia, et almeno some sei la settimana
nelli tempi convenienti che verisimilmente
può durare et no guastarsi per il caldo,
si punisca de facto in pena di lire XXV.
di denari, et in simile pena sia punito quello
che portarà et venderà pesce nella Terra di

18v

di Norcia ò suo Contado senza licenza di esso

Compratore, ci perda il pesce, et applichisi

ad esso Compratore (trotte, gambari, et pesci salati

sempre eccettuati) come di sopra.

9 Il Compratore che nel vendere non darà giusto il peso

si punisca per li Officiali del Comune nelle

dubbie pene secondo la forma dello Statuto

et similmente si punisca vendendo à Casa.

10. Per assicurar il viaggio à favore di esso Comprat. et

Condutt.re di mag.ci SS.ri Consoli siano tenuti

dare lettere ò ambasc.ri dove sarà bisogno alle

spese di esso Condutt.re, et la Comità di Norcia

non sia tenuta à nissun caso fortuito et d'ogni

pericolo per divino o humano giuditio sia di esso

Compratore.

11 Differentie che nascessero sì del Pesce si sia à rischio

senza o, non et dichiarationi et interpretationi

et simili bisognassero farsi; si ne debbia

stare al giud.° et dichiarat.ne semplice
delli p.ti mag.ci S.ri Consoli, ogni appell.ne
et ricorso amoti et rieiet., quei fuisq. in
cont.rio facieno no obbstare.

12 Del p.nte della locat.ne et conduct.ne di etta Terzaria
si coppra, et coprir si d.a obra secondo il
disegno fatto la loggia del Palazzo del
S. Prefetto, et anco si assetti la stantia
della prigione et la salara, et facci si
un Magazzino per tenere il grano della
Granieria della Com.tà di Norcia, et in altro
di denari no si possano convertire sotto pena
di cento ducati d'oro al Consolato, che in
altro li espendisse, et bisognando della
p.a terzaria pagarne una parte p darla al
conduttore della fabica della loggia p.ta d.
compratore della Terzaria sia obligato a pagarla.

812 32

IN DEI NOMINE AMEN.

Questi sono i Capit.li da osservarsi per li Comprat.ri delle Banche da farsi nella Terra di Norcia, et suo Contado sopra le Carni da farsi et vendersi per li prelli infri fatti et ordin.ti per il mag.co S.r Priore Barattano et sui Collegi nell' officio Cons.le della Terra di Norcia et li Otto della Terra et Otto del Contado deputati viz

m. Francesco Gentile

m. Marcello Tibaldesco

Berard.no di Lapauina

Gio. Hieronimo Quarabotto

Pietro di Cola d'Amico

Gio. Franc.o di ser Silvestro

Honofrio di Nolfo

Gio. Piero di Pierlorenzo

del Contado

Io: Antonio dell'Abbat.
Tomo del Cast.° del Moro.
Vanni di Cicco d'Ancarano.
Battaglia da Sabiano.
Santo d'Andrea di Ficcio.
Antonio di Crucio da Serravalle
Antonio di Iac.° da Forsino.
Ottaviano di Pietro Paolo dal Cast.°

Et prima che si vendano cinq. Banchi et non più
nella Terra di Norcia, cioè doi nella piazza
di S. Iacomo, doi in Porta terra et una
nella Piscina, et una fuori della Terra alla
Porta delli Massari, et nello Contado nelli
luoghi soliti, li quali Banchi si vendano
distintam.te a qualunq. li vorranno comparare
per l'anno seq.te 1542, cominciando il giovedì
santo, et come seguita da finire, da dirsi, et

concedersi alli più offerenti, et pagarsi
à dinari contanti terzaria per terzeria, et
sub.to fatta l'offerta essi oblatori siano tenuti
ciasc.no da per se dar sofficienti piezarie in
mano de' Rettori di pagar il detto offerto
alli debiti tempi, le quali piezarie siano
oblig.te in solidum insieme con li principali,
et esso Rett.e possa astringere et convenire
secondo li parerà tanto li principali come
le piezarie, et essi compratori s'intendano com=
prar d.e banche da tagliar Carne ad ogni
lor Risico peric.o et fortuna tanto per
divino quanto et humano giuditio, et li
prezzi infra delle Carni, mai per n.ta Cause,
quanto colore, carestia, o penuria si possano
alterar: Et se à Caso per i ss.ri Consoli si
trovassero ad alterarli tutti in solido siano

tenuti et oblig.li al Popolo che ne patisse interesse et scudi Cento per uno per ciasc.o, et detti interessi si stia alla dichiarat.ne et giud.o di dui huomini da eleggersi per i SS.i Consoli, et otto ptì, dalla quale dichiarat.ne non si possa appellare nè richiamare; et in simil pena siano tenuti et obligati, quando d.i denari contrasero che si divertissero in altra Causa, che nella Prateria, ò nella Castellina.

2. Item che ciasc.o Compratore di d.e Banche non possa comprare più d'una Banca, nè fare compagnia di Carne con l'altra Banca; et caso che apparisse il contrario per testimonij di presb.ca voce et fama perda la sua Banca comprata et li dinari che hà pagati; et niente dimeno siano tenuti à pagare il restante, che non hà pagato, et la d.a Banca la Copra la

24 [35]

possa rivendere a un'altro per quel prezzo
che li parrà, et il prezzo sia della
Communità.

3 Item che se li d.i comprat.ri di Banche et ciasc.no d'essi
nelli di et tempi debiti non farà tagliare
et vendere la Carne à sufficientia à quelli
la vorranno comprare, moniti prima à
tre volte et ricercati per li m.ci s.ri Consoli
del far della Carne, quelli uno o più che
non faranno la Carne cascano della d.a compra
di Banca comprata, et applichisi ad essa
Comun.tà, et perdano li dinari pagati,
et niente di meno siano tenuti à pagar i
prezzi di banca, et essa Co.ità possa far fare d.a
carne ad interesse di d.i comprat.ri et mag.i prezzi,
lo qual interesse et augum.to di prezzo essi
comprat.i et Risolt.i siano in solido obligati

21v

come di sopra; et occorrendo farci la Carne, et ricu-
sando darla più ad una persona ch'ad un'
altra, sia in pena d'un fiorino per
ciasc.a volta.

4 Item tutti, et sing.i pen.ti siano del Co.e di Nori.a
no occorrendo venderli nel Stadio dato da
applicarsi per le due parti alla Cozoa;
et il terzo all'Accusat.re, cioè del vensar
di vendere la Carne à ciasc.o. Delli bilanci
et carne cattive riprobat, ò vender Carne
mescolate di più co' peso et quelle ch'
hanno magg.e peso, teste, polmoni, zampe
budella, marze no si possano pesare, mà
si vendano separatam.te sotto pena d'un fiorino
per ciascuno et ciasc.a volta d'applic.e come di sop.a

5 Item che dentro la terra no si possano tagliare
pecore capre, becchi, scrofe, verri, nè por-
chetti sanati, et occorrendo tagliarsi siano pu-
niti detti beccari che li hanno fatti, ò tagliati

in un luoco per ciasc.o per ciasc.a bestia
et ciasc.o Capo, et niente di meno d.e Carni
siano perse et guadagnate per la Corte et
danni dati; et L. per il Comprat.re della
Banca della Porta saranno ritrovati d.e
carni prohibite esser scaricate dentro la Terra
nelle Beccarie, o fuora delle Beccarie
siano di esso che la trouerà, et la pena similm.te
6 Item che li d.i Comprat.ri di Banche dentro la Terra no
possano ritenere d.o bestiame prohibito à tagliarsi
con li loro Castrati, o Aini; et ritrouandosi p
la Corte, o danni dati, o d.o comprat.re di Banca
fuori della Porta, dentro la Terra uiui, o morti,
li compr.ri di Banche siano tenuti alla pena p.ta
et perdano d.a carne uiua, o morta ritrouata
dentro di Norcia con li Castrati, o Agnelli, o senza,
et applichisi come di sopra, eccetto no fusse una
Vanzera, della q.le no sia tenuto alla pena, fa=
cendo costare Lamurla cacciata fuora

25v

La libra della Carne del Castrato quatrini sei la libra cioè di Castrato buono et recipiente, et li Maglioli si vendano per Angelli.

La libra dell' agnello et porco quatrini cinq.

La libra del Bove grasso di sobba quatrini cinq. et quella che non fusse di sobba si venda quello che si ponerà per gli offitiali da deputarsi per li Consoli, li quali possano anco poner quella, che li gustarà assegnata di sobba, et calarla secondo li parrà; et li occorresse haverla vend.ta prima che sia sobba sia punito in un scudo per ciasc. volta, et per ciasc.a pers.a, alle quali l'haverà venduta; et occorrendo vender, et mescolar q.lla di minor prezzo con quella di magg.r prezzo, sia punito come di sop.a in d.o scudo, et della Carne mescolata la cattiva con la buona, et di non haver voluto dar la Carne à chi la dimanda con suoi denari, si starà al suo giuramento.

La libra della Vitella lattante quattrini sei la lib.

Le pecore, Capre, becchi, scrofe, et verri quattrini quattro; mà agnelli, Castrati, et porci maschi alla Sorta non si possano fare; et facendosi caschi in pena d'un scudo per ciascuna bestia et ciascuna volta; mà la Vacca fin in mezo bol. e da quello in giù la possano far et tagliar alla Sorta; et vendendola sopra à mezo bol.o caschi in pena di doi scudi per ciascuna bestia.

Carni infette non si possano tagliare dentro la Terra né di fuora sotto pena di doi scudi per ciascuna volta et bestia; et similmente la morticina sotto la d.a pena, et ritrovandosi d.a carni morticina esser vendute dentro la Terra si punisca in d. doi scudi, et oltre i doi testimonij di pub.ca voce et fama da esaminarsi et giurarsi in credito da d. Sig.ri Consoli

26v

et similmente sia sia al d.o li d.i S.ri Consoli

della infettione delle Carni, informatili in

secreto da chi ne ha notizia.

La libra dell'onto et assugna quatrini sei la lib.a

et non più sotto pena d'un fiorino per ciasc.a

volta, et credasi ancor al giuramento del Compr.re

dentro la Terra; ma alla Porta quatrini

cinq. et assugna, ò onto di scrofa ò Verri, che

si portassino dentro la Terra per vendere, et quei

tal portatori in detti dui per ciascuna volta,

et perda l'onto et l'assugna, et sia della Comm.e

7 Item il castrato si cominci à tagliare in Calende

di Luglio et seguitisi continuamente; et il porco

si cominci à tagliare il di d'ogni Santi,

et seguiti fin'à Carnevale, et il Castrone

non sciati il Porco, et il porco non sciati il Castrone,

et mancando l'una ò l'altra, ò tutti due,

si punisca in un scudo per ciascheduno di che mancassero, et essendo richiesti per tre volte cadino dalla compra di dette Banche, et applichisi come di sopra mancando la detta Carne.

8 Item che sia lecito à ciascuno comprare da chi li parerà una, o, più bestie grosse, ó minute, et quella, ó quelle dividere et partire con un' altro solamente per uso suo et di Casa sua, et per nozze, et altre sue occorrenti in Casa sua, et per suoi lavoranti che con- duceste et per magnarè in Compagnia; et questo che quello ch'ammazzasse per dette cagioni, cioè carne cruda non di cossa riven- dere nè donare senza licenza de nostri Consoli dichiarando che chi comprerà da altri non possa rivendere à minuto quello che compra cioè castrati, caprato et pecora; ma porci per salare.

27v

et per uso di Casa li possano comprare quanti
non vogliano carne e usato, à peso vivo et morto;
Mà li Hosti et tavernari non possano sotto la
d.a pena da alc.o comprare alc.a bestia viva
grossa ò minuta per rivenderla nello loro
albergo ò taverna, eccetto dalli Comprabari
di d.e Stanele; et chi facesse nozze et li avan
zasse carne piacendo alli d.i propri di Stanze,
per quatrino mezo la lib.a manco hà la loro
e non volendola quello chi ha fatto le nozze
la possa tagliar, ò, far tagliar à suo arb.o
Item che li Pizzicaroli possano comprare Carne
porcina et insalarla, et farne salsicce
et quelle vendere per quello li parerà per li
S.ri Consoli et Otto deput.i
Item che Carne travisata ò lopata, ò morta per
caso fortuito, li possano per li pron. vend.re detta

287 39

carni alla Scorta delli massari et in Contado di ciascha nel luogo dove parerà alli massari et del caso seguito nella Terra si starà al giud.° di mag.ci S.ri Consoli, et nel Contado al detto delli massari del luogo.

Item che tutti Vfficiali deputati del Co.e di Norcia, et da deputarsi possano rigettare le carni, et quelle giudicare et rigettare et mandarle alla Scorta, et essigere le pene nella Terra di Norcia; ma in Contado possano i Vicarij dove sono et dove non sono li massari delli Luoghi facciano l'Vfficio per li Vicarij, et le pene s'applichino per due terzi al Co.e di Norcia, et per un terzo alli Vicarij dove sono, et dove non sono alli massari p.ti.

12 Item che li mag.ci S.ri Consoli, et Otto p.ti possino interpretari

[mark]

28v

et dichiarar.no tutti et sing.li p.ti Capit.li, et dender.o

tutti altri varietà che nascessero, e dalla

loro dichiaratione si debbia stare posposta ogni appell.ne

13 Item che non si possa cavare fuori di Norcia et suo

terr.rio et Contado alcuna generatione d'Animali

atti à macellare secondo la forma delli sudetti

cioè li afidati et Porci sotto la pena di

vinticinque libre di den.ri per ciasc.no et

ciasc.a volta da applicarsi alla Com.tà per

doi terzi et un terzo all'essecutore et credasi

all'accus.re con un testim.o degno di fede;

della qual pena caschino et incorrano tanto chi

lo cava quanto li Compratori et Venditori, et

ciasc.no di loro che lo cavasse.

14 Item che li quattrini di d.e Bianche si paghino in

oro o vero moneta bianca corrente.

15 Item che dal princip.o di Maggio per tutto il mese

di Tevere il giovedì da vintidue hore in poi
i Macellari non havendo Carne, hano escusati.

16 Item che occorrendo donarsi alcuna cosa da Palazzo,
ò Cittadini, ò Contadini ex liberalità, hano chi
dona, ò, chi riceve escusati dalla pena a
giudizio delli mag. S. Consoli.

17 Item chi i Castrati, et Agnelli zoppi di Maremma
non volendoli li Compratori di d. Bandite
comprarli ad un quatrino meno per libra, li
possano i Padroni fargli tagliare alla Porta
detto quatrino manco senza pena et bando.

18 Item che occorrendo alli Ufficiali ricercare li com-
pratori di dette Bandite à loro fattori ò ministri
ò altri d'essi, che gli sia il macello dalla
ò altro luogo dove sospettassi dette carni
prohibite, subito li dobbia aprire, ò farsi aprire
et non aprendo li hano hanno per confessi

28v

di vendere carne prohibita, et alla pena

de fatto di astringano, et li Comprat.ri delle d.e

Stanche siano tenuti à tutte et mag.e pene

in ogni caso per d.i loro fattori, et ministri

occorrendo per causa di d.e Stanche

17 Item occorrendo che no si vendessero senza dire, ovvero

sia di d.e Stanche, rimanga in arb.o di d.i s.ri

Consoli et suoi eletti risolvere, et deliberare

quanto sopra di ciò si habbia da fare.

20 Item che il giovedì no si possa fare caccia di

Bovi sotto pena d'un fiorino per ciasc.o

bove et per ogni volta

31v

In Dei Nomine Amen.

Li infratti sono i Capitoli fatti per i mag.ci ss.ri Consoli
del popolo dell'inclita vetusta Norcia
et huomini deputati, cioè il mag.co huomo ho:
Franc.o Feronio nel Cons.re off.o Priore dignis.o
et Collegi, et li infr.ti Cittad.ni eletti et deput.i
per ord.e del Cons.o, con li quali si ha da
render.e l'ufficio delli Banni dati, et dello
straordinariato del mag.co Com.e di Norcia,
cioè della terra tanto, et de i Cittad.ni sono cioè
ser ho: Ant.o di m.o Gregorio
Giov.ni Berardino
Cello di Batta di Cello
Gioanni Coltellesco
Napolion.e di Lorenzo et
Biagio di Berardella, in abs.a di m.o Marcello
Tibaldesco, et Berard.no di Lapanna loro Compagni.

32v

P.° Che la Comun.tà di Norcia vende lo d.° Offitio delli

S. dati, et estraordinarij della Terra

tempo che si vende il d.°
solam.te per un' anno prossimo futuro da incomin-

ciarsi dal di della transatt.ne et come seg.ta

da finire, et che si debba trasettare al più offerente

2 Item che il Comprat.re di d.° Offitio sia oblig.to pagare

in contanti et in pec.a numerata la 3.a parte

quando si debba pagare il d.°
di tutto il prezzo per il quale sarà tran-

sattato, fatta la transattione, et lo resid.o

di terzeria in terzeria, cioè di quattro

mesi in quattro mesi; et non pagando

la p.a ò 2.a terzaria al tempo debito

sia obligato al tutto.

3 Item che il Comprat.re d.° possa provedere alli

che possa provedere il d.°
fatti del pane della Carne, del Sale,

pesce et altre cose che ricercano peso, et

33r / 45

componerti né dar licenza di dar danno
con alt.a persona, et esponendoli incorra
la pena del pergiurio, et di scudi dieci p
ciasc.a volta da applicarsi per la metà alla
Cam.a del Com.e di Norcia, per una quarta
para all'accusat.re, et per l'altra quarta sop.
alli off.li esequenti et dell'accordo da com.
da ciasc.o accusat.o et si possa provar q.o quello
si fusse composto, et no incorra in pena alc.a
ò perchè si ci fusse trovato et credar al
giuram.to nell'Imag.e della Verg.e Maria
et sia venuto sopradetto, et aggiungen.ne che si
debba credere ad un solo testim.o col giu=
ram.to come di sopra: et occorrendo no
con le pecore, bestiami, porci, et minute
et altro cosi, ò alc.a di essi p forma dello pn.te
Cap.lo che per essi SS.i Consoli ò deputati ancora

33v

à lei concessi per forma delli pnti Capitli;

ipso facto s'intenda esser caduto da tutti Imunità

che Sanitse fatti, et dall'offo predo essere le

pene di de Imunità fatti siano della Corba

et quel tanto che havessi pagato, sia perso per

lei, et de immunità li possano essere dalla

Corba d'ogni tempo.

6 Item che di Vfficiali possano et vagliano procedere

per tutto il Terrio di Norcia, o quanto si-

gliano le diviss.ni della Terra, et in tutte

possessni di gli huomni della Terra di Norcia

in qualunq. luogo siano facendoci danno, et

nelle stesse si possa parlare tanto le

medesime cose non siano intese.

7 Item che le Immunità di di Vfficiali non vagliano da

venti soldi in sù, et non ci interverrà un

testimonio degno di fede, et che il testimonio non sia

Dove possano procedere il d.

et che solamente si possa credere al d.

Ufficiale delli danni dati; ma sin' a' cinq[ue]
soldi, et da quello in giu' si creda al
giuram[en]to di d[et]ti Ufficiali.

8\. Item che li dd. Uff[icia]li possano procedere per inquis[itio]ne
denunciat[io]ni, et accuse in tutti danni dati
che si faranno co' bestie et animali, et manu-
almente in tutti i luoghi et casi specificati
dalli statuti del mag[nifi]co Com[un]e di Roccia salvo
però che li buoi d'aratro, no' caschino in pena
alc[un]a nelle selve, et nelle tagliate, o in
simili luoghi dove no' dessero danno; et simi-
liter possano procedere sopra le accuse secon-
do la forma delli statuti, et no' si possa
procedere con li accusati salvo dopo la
condennat[io]ne legitimam[en]te fatta et notificata
et che le d[ett]e accuse si possano cancellare secon-
do la forma dello statuto.

come et in qual casi possa procedere il d[ett]o

34v

Dove si applichi il prezzo del d.d.

9. Item che li pene di d. danni dati siano et esser di bando in
tutti li casi poi secondo la forma et dispositione dello Sta:
tuto sing.a singulis congruenter referendo, et Riformanze
del Com. di Norcia, et il prezzo di d. danno dato si
applichi et mettasi all'entrata al Rev.do secondo
la Continentia del Breve.

Che li d.d. possino procedere contra chi pigliasse Palombi et quanto si possino vendere li Palombi

10. Item che li dd. Ufficiali possano procedere contro tutti
quelli quali pigliassero Palombi tanto nella
Terra et suo Distretto, quanto nel Contado usando
li Palombari, et chi vendesse li Piccioni più
di quattro soldi il paro, et dell' [illegible] [illegible]:
duli più si possa provare per chi li [illegible]
comprati, et stiasi al giuram.to suo, et occorrendo
diff.a in pigliar d. palombi in piccolo numero
si rimetta la decisione di tal diff.a alli SS. Consoli
poi et Otto deputati, ò vero quattro di loro.

11 Item che tutti Uffitiali et Stativi della Città di Norcia posti
et fuori siano obligati ad ogni requisitione del Commissario.

Che li Exe[cut]ori et balliui debbino seruire il d.º gratis

di d.º uff.º far l'essecut.ni reali et personali contro tutti quelli che hauessero dato danno gratis et senza premio al.º sotto pena di libre dieci p ciasc.º, et ciasc.a uolta, et che d.º esso comparsene si possa ualere nello sindicato con d.i Vfficiali che non essequiranno.

12

in che tempo possono proce dere il d.d.

It che d.i Vfficiali non possano procedere al tempo delle uendemie, ne della ricoltura, ne al tempo delli fieni con chi mnatte[?] lebbre col babbo il di della festa per portar uettouaglie cioe ... al fieno: ma che il grano et uino si possano ... etiã li di della festa, et del portar li ... il di della festa in ogni tempo, non s'incorra in pena al.a, ne meno possano procedere con forastieri che portano legna, carbone, pinti et mattoni et chi uolesse portare pane in Contado il di della festa; et che la Domenica non si possa uendere ne comprare da Cittadini alli loro

35v

Bottaghe eccetto alli speciali, panizzaroli, Beccari, et Tauernari; possino ben li mag.ci S.ri Consoli che per li tempi saranno dar licenza di vendere in casi che parrà à loro opportuni, et in questo no siano ligati i forastieri uiandanti, mà con chi porta grano et uino no possano procedere d.i Officiali, et che d.i Officiali no possano procedere con quelli che lauorassero li di festiui dimessi nello Statuto, eccetto nelli di delle Domeniche, nelle Pasque, et nella Nat.tà del Sig.re et li dui di seg.ti à quelle, nelle cinq. festiuità della mad.a, li 12 Apostoli; ne meno possano procedere nelli di delli mercati, et delle fiere, et gli sia omnino preclusa la uia del procedere uenendo in d.e festiuità il di del mercato, et delle fiere, et niente dimeno si riserui

36² 248

in questi Casi l'autorità alli SS. Consoli di limitare

dichiarare, corriggere, et senciare, et a quanto

loro disponeranno si debba stare ne richiamar si possi.

13. Item che d.i Uffic.li possano procedere con chi vendesse

o, alienassero, o accottumassero possessioni appresso

li confini ad alc.o forastiero con la forma

dello statuto posto nel Civile sotto Rub.ca

lxxxxix. et pena per l'avenire sia la

metà per la Corte, et l'altra metà d'esso

compratore, quale del passato possa et vaglia

far procedere per la S.ria del Prefetto, et

del Cap.no et di tanto quanto per sua In-

dustria farà per venir di pena in Corte,

ne guadagni la terza parte, et il resto

sia della Corte.

Li dd. possino pro-
cedere contra
li venditori et
affittanti le terre
nelli confini a
forastieri

14 Item che per d.i tutti et sing.i cap.li non s'intenda in-

giudicare, et derogare in aliquo alli Uffic.li del

non si pregiudichi
dal dd. alli offitiali del Cap.o

36v

Capitoli pnti et futuri, quali possano provedere in tutti i casi che si dissone dalli Statuti della Città di Norcia.

Item che li SS.ri Consoli che per li tempi saranno, et
15 deputati sopranominati, ò quattro di essi possino giudicare delle esorbitanza in tutti et singoli cap.li et casi sopranominati ò vero notati, et li d.i Officiali siano obligati acquietarsi ad ogni loro dichiaratione, et non li ne possano gravare ne appellare.

il Sind.o si debia acquietare et starsene al arbitrio de SS.ri Consoli nelle dette remissa

16 Item che sia lecito a tutti i Cittadini, et huomini di Norcia, quali haveranno bestie minute à soccida in Contado, o vero li proprii poterli tenere nel territorio di Norcia; ma facendo fraude paghino la pena ut supra, et li altri facci fintioni, che le bestie non fossero sue, ò non haverli date in soccida ad altri, paghi

Bestie minute si possino tenere à soccita nel terr.o di Nor.a

la pena di libre dieci, et le bobbe non si possano stare ni coenic.[o] di Norcia, et il prone di d.[e] bestie si possa astringere per il d.[o] Compratore a giurare se le bobbe sono sue, ò no, et non volendo giurare sia lassuto per confesso della fraude pred.

17 Item che chi compra il d.[o] ufficio et li pesi, et misure come di sopra debba nominare li Compagni, et che sia lui essercitare d.[o] ufficio, ne lui possa rivendere ad altri, et gli ufficiali che darà d.[o] Compratore, si debbano approvare per li d.[i] ss.[ri] Consoli, et Otto deputati, ò quattro di loro, altrimenti non possano essercitare il d.[o] uffi.[o] ne chiamare altri officiali, et che d.[i] uff.[li] si debbano approvare per li ss.[ri] Consoli et otto Dep.[ti], ò quattro di loro à fare

il dd. dep.[ti] nominavit Comp.[o] et non si è le cito rivendere ad altri d.[o] uff.[o]

37v

segreti, li quali Offi.li siano obligati giurare come il Compratore.

18 Item che dando danno d.i Compratori et Offitiali incorrano la pena triplicata delli Statuti, et sudditi al proc.e della potestà, chiunque sia stato dato il danno, ò ad altri che li trovasse dar danno, purche sia persona degna di fede con il giuram.to da darsi per li mag.ci SS.ri Consoli.

facendo danno li d.i incorrano la pena triplicata

19 Item che d.i Officiali habbiano giurisd.ne contro quelli che guastassero li Condotti publici, ò li fontani publichi, ò ch'in essi facessero cosa impedim.to, ò deviassero l'acque di d.i Condotto, ò che lavassero dentro li fontanili di d.i fontani, ò vi mettessero altre bruttezze eccetto barili, orci, ò bigonzi.

Contra guastatori di Condotti e fontane

20 Item che non possano procedere contro le persone

che anderanno nella montagna bassa per causa di
portar fieno ò legna trouandoli à pascere, nè
con li buoi d'arare, ch'andassero ò stessero
nella montagna per causa d'arare ò tirar legna
eccetto nò dessero danno in parte terminata
ò in biadi, et nieste dimeno in tutte le cose
dichiarate nelli pred.i Capitoli si stia al
giud.o delli S.ri Consoli et otto Deputati,
ò la metà di essi.

Che non si possa prouedere contra le bestie bouine per pascere nelli prati trouati in biadi et parte terminate.

2i Item che possino prouedere di rifiu... ... quelli
facessero Carbone, dare ... legna ... ...
et ... per Vigna per l'anno pnte durare
d.a vendit.ne in luoghi prohibiti del Com.e
di Nonza secondo i statuti et ... ...
di essi parlanti et disponenti, ... nelle Carbone
vicino alli Confini per un miglio et che
sotto à forza da quindici anni à ...

Piena di chi facesse Carbone, et ... ... nelli luoghi prohibiti

38v

posto in qualsivoglia luogo, né si possano intromettere
con li Cittadini, et Contadini in detto miglio, ma
con li Habitanti possano procedere in qualsivoglia
loro confino nel territorio [illegible] con la
forma delli presenti Capitoli, ma in Cavalieri
per nessun modo si possa [illegible], né fare
[illegible], come che detti poss. [illegible]
fatte et [illegible] ma Cassieri, et carbo=
nari non possano tagliare in luogo alcuno
della montagna per far carboni, [illegible] et
[illegible], [illegible] però [illegible], et [illegible]
alli [illegible] Consoli presenti, et per [illegible]
nell'offitio Consolare di giudicare et dichiarare
[illegible] in Cavalieri quando [illegible] li Cassieri [illegible]
con li [illegible] presenti, o quattro di loro, [illegible]
[illegible] sia da dar licenza da seminare, et alla
loro dichiaratione si debba stare, né [illegible] si possi.

22 Item che d.i Uffi.li possano procedere contro chi

Pena contra li | vendesse Carni morticine ó ammalate, ó chi
macellari ó altri | vendesse carne di pecora scrofa ó altre Carni
che vend.ro Carne | prohibite dentro la Terra di Norcia sotto
prohibite | le pene nelli statuti contenute, ó chi vend. sse
una carne per un' altra.

23 Item che possano providere quando mancassero le Carni in
mancanza di | a Carnevale secondo l'oblig. fatta dalli bec-
Carne | cari durante d.o Uffitio.

24 Item che quelli che lavorassero bestiami siano esclusi
di comprar d.o danno dato et d'esser Uffitiale;
Che li bestiami | et caso che li comprassero, ò lo rimettessero,
siano exclusi | perdano l'uff.o, et niente dim.o siano oblig.ti
dalla compra | à pagare il predetto Uffitio, et la Corbà fatta
del d.d. | d'esso d. dato à suo modo dimandare, et oltra
provare d'esso compratore, ò la sua rimessa
per huomini che lavorano bestiami, oltra la prova

39v

di cinq. testimonij di pub.ca voce et fama.

25 Item che li proni delli vigne no possino dar licenza ad alc.o di metter animali nelli lor vigne, mà il prone solam.te che d.e vigne sotti parere la vigna sua, et facendo di notte sia tenuto alla pena.

non si possi mettere ò pascere li animali nelle vigne

26 Item che possano d.i Uffic.li procedere con tutti i macellari in tutti li cas. alli q.li loro sono obligati.

li d.i possa procedere contra li macellari

27 Item che d.i Uffic.li no possano procedere per le misure con particolari che portassero Carboni alla terra di Norcia, che li tenessero in Casa per loro uso, ne meno possino procedere à misure, Stateri, ò patti di particolari nella terra che li tenessero in Casa p. lor uso, et no per vendere, ò comprare, mà ritrovando che li vendessero, ò comprassero, li possa far pagare la pena, et meno possano proced.re con qualsiasi persona portasse legna alla terra di Norcia ò cioppi, che no fussero di misura.

li d.i non possano procedere contra li particolari che tenessero li pesi per loro uso

40² 52

28 Item se alc.° di d.ti Ufficiali di danni dati desseno danno in alc.° luogo, ipso facto cada dall' Ufficio et perda tutti inuent.i ch' havesse fatti per la parte sua, et niente dimeno paghi la pena triplicata.

Pena d d.d. che dasso danno

29 Item ch' occorrendo d.i Uffic.li di danni d.ti o compradi esser caduti dall' Uffic.o, i mag.ci s.ri Consoli et otto Dep.ti pred.i o quattro di loro possano ipso facto crear altri Ufficiali, et far esercitar d.o Ufficio, et l'entrata sia della Corte, et intendasi dall' Off.o cadere in ogni caso che si trouerà essersi compositi, et della compositione si creda alla pub.ca voce et fama di anq. testim.ij, et non li vaglia quello che fusse rie.to dell' accordo, quando si allegasse esserli donato non obstante il Cap.lo pto.

Si possono creare altri d.d. in caso si accor dassero

30 Item che il d.o comprator debba dare sic.tà fatta l'offerta, et trasattoli l'Ufficio idonee fatta l'offerta

Segurtà da darsi dal d.d.

regata in mano del S.r Sind.o di pagare
il prezzo di d.o ufficio come di sopra;
altrimente non possa esercitare.

31 Item il d.o Commiss.re et Uffi.li habbiano autorità
et potestà di provedere con tutti, et singole
fattori et Sanittero pitinali dentro le
Contra fanitt. pitinali vie et fosse dentro la terra mura della Terra di Nor.a Stue o;
fosse aperte, et privati scoperti nelle
mura di Norcia alle pene debite secondo
la forma delli statuti, mà quelle non
possano esigere se non dopò fatto il bando
del pnte Cap.lo, et passato un mese di
termine da assignarsi per d.o bando. &c

IN DEI NOMINE AMEN.

Anno Dni 1542 Indict. XV. sedente
ut Dño placuit, Paulo iii SS.mo
D. nro, die vero 15. Aug.

Li infratti sono i Cap. patti et conventioni con i quali
si hanno da vendere i pascoli della Sila della
Montagna dell'inclita Terra di Norcia
et suo Contado con le guaite, Cinquine et
aggiunte di Parti terminate della Terra
di Norcia, et di gli huomini et persone di
quella, eccetto le parti terminate di Cittad.ni
in princ.o meso, et fino et sempre inclusive
et per q.lli Cittad.ni, et Contad.ni distinati preg.
ing.is cinque referendo fatti et ordinati di
capit.li in nome della Città per il mag.co
Huomo S. Franc.o Simone nel Cons. Ufficio

43v

Prior dignitt.mo et Compagni
mag.ci S.ri Consoli, et per li inf.ti prudent.mi Cittad.ni
del Cons.o eletti et approvati us
S.r Piero Ghibaldesco.
Vespasiano Jeroni.
Ser Gio: Ant.o quarabotto, et
Bernardino Lapanna.

In primis si venda d.a gabella della Vena et Contado di
Norcia et quaite, Cinquine et aggiunte
di parti della Vena, et suoi Cittadini, paro.
terminati di suoi Contrabandi sempre eccettu=
=ati come di sopra, per un anno da
venire pross.o 1543 da cominciare, et
finire come di sotto si fara mentione, et
che il Comprat.re sia oblig.to pagare tutto
tutto il Canone in contanti subito il presente
à giuli dieci per scudo in tanti giuli d'

oro in oro à ragione di carlini giuendici [illegible]
scudo, ò almeno la metà in d.i scudi à d.a
ragione, et l'altra metà in tanti carlini
et grossi correnti à dichiaratione de mag.ci
S.ri Consoli et li 4 huomini deputati, et
il resto per tutto il mese di mag.o prossimo
che uerrà 1543 in scudi et m.ta come
di sopra da pagarsi in mano de l'S.r
Jac.o per li Censi debiti alla Cam.a
Apost.ca et non si possa diuertire per qualunq.
persona, Città, S.ri Consoli et Deputati essendo
per d.o debito alla d.a Cam.a Apost.ca

Item che il Compratore di d.i pinoli sia obligato il
Carnone sia tenuto et obligato di [illegible] le
ricolte et approbatione al giud.o de mag.ci
S.ri Consoli, le quali ricolte et approbatione,

L'approp.ne della montagna
che è obligato

44v

et tutti altri Compagni che fussero da esso Conse-
rimitti, siano in solidu obligati tutti come
principali tanto per l'osservat.ne delle cose
sud.e et per l'adempire li sop.i et infr.i
cap.li, quanto che per il rifar.o danni, et
interessi et emenda alla d.a Corte, et a qua=
lunq. altra parte che patisse.

3 Item che per migliaro trat.o di bestie numerate
alli conduttori di quelle per occorrenza, o,
nero necessità del bestiame li si faranno
buone tre bestie grosse, q.li haveranno condotti
senza pagam.to di d.o pascolo, et così per
rata parata quanto pigliera il d.o num.o
siano liberi et essenti, et similmente da ogni
dativo passaggio et gabella di d.o bestiame,
eccetto quando si vendessero d.i animali, durante

il d.º tempo, et che fussero entrati

in primo in prin.º del pascolo, all'hora

sia obligato pagare il d.º pedagio, passaggio

ò gabella secondo il consueto; et questo che

quello chè cava il residuo delli bestiami

affidati nella montag.ª sia oblig.to giurare

nell' Imag.e della glor.ma Vergine Maria

nel Palazzo Consol.re di non haver fatta

vendita alc.ª, et giurando non ha tenuto

à pagar gabella, passaggio, ò pedagio;

et non volendo giurare sia per confessato della

vendita et sia obligato pagare la gabella

passaggio et pedagio.

4 Item che li per qualsivogli Cittad.i Contadino, o prattico Conduttore

ò Padrone del d.º bestiame non si permetterà

lassar contare d.º bestiame et essiggersi la detta

compratore, ò da quelli che saranno da esso deputati

Affidati, coloro che non volessero lassiarsi contare il bestiame soggiacciano al giuramento del compratore o Aff.re delle montagne.

45v

tanto volte quanto li piacerà, et all'hora et
in questo caso si habbia à stare alla relatione
di esso Compratore et giuramento et un testimonio
degno di fede circa il numero di detti bestiami
et secondo la sua conscientia, et non si possa
più ricercare per detti conduttori; mà siano
obligati omninamente pagare la gabella ordinaria
per li infratti capitoli secondo la dichiaratione
di esso Compratore.

5. Item che gli officiali della Terra di Norcia tanto presenti
quanto futuri per esattione di detti gabelle, fide,
bandi et emende, ò per esattione di esse pene
et di danni che si facessero ò dipendessero, ò
emergessero da esse, siano tenuti et obligati ad
istantia di esso Compratore et compagni, et suoi mandati
fare le essecutione reale et personale summarie et de
facto sine strepitu et figura iudicij et non habbia
a fare in ogni tempo etiam feriato in tenore

Die 11 Aug. ibidem actum coram [illegible] D. [illegible] Angelo [illegible] et Io. Clarici [illegible]

[illegible] Mezzo [illegible]

46 258

dei deducto, con qualsivog. huomini
et persone pagar devenbi et danni dati
non obstan. alc.a legge o statuto che parlasse
in contr.rio, alli quali duradot. d.o tempo et
non ultra sia derogato per tenore delle
pnti, per q.sto che non si possano fare d.e
esecut.ni senza licentia, dimiss.ne o vero
bollettini delli mag.ci S.ri [illegible] et
quattro eletti pred.i, alij sia nulla com'i
contrae.o che si facesse: ma q.sto non habbia
luogo quanto all'esatt.ne della fida, et
pene incorse per d.a fida et [illegible]
quali si possano et debbano esiger dal
comprat.re senza alc.o bollettino.

6 Item che il vic.o del Castel.o di monte [illegible]
non possa procedere per [illegible] [illegible]
o denunciat.ni [illegible] del [illegible] et [illegible]

46v

del d.o Castello et meno possa procedere nel

pascolo del d.o Castello solito à vendersi al

Vicario del Castell.o anche possa procedere

Com.e di Norcia, et incluso nella sua Vendita

eccetto nelle biade poste nelli pascoli di d.o

Cast.o, nelle quali possa procedere per l'incursioni

bando con un decimo de pegno, cioè

nelli biadi di bando dalle porti, et casali

come di sotto si farà mentione, accedendo à ciò

il consenso et commiss.ne delli S.ri Cons.li et quattro

eletti sopra et [illegible] eccetto però li

officiali et guard.ni da deputarsi per la Com.tà

di Norcia, deputati, et Compr. [illegible] solito.

Item che si farà noto à tutti et singoli che condu=

ceranno ò vero che saranno condutti alc.o quadru[illegible]

di bestiami grosso ò minuto nelli pascoli sop.a

nel [illegible] obligo d.o anno 1543 pagar alc.a

gabella dazio ò passaggio bando per l'intrata

quanto per l'uscita al Con.te di Norcia;

sendo sano la fida di esso Comp.re; ma ven-

dendoli li paghi d.a gabella, passaggio, et datio

secondo il consueto.

8 Item che quando alli Cond.ri li d.i bestiami occorrerà

hauer penuria d'acque per abbeverarli;

all'hora li SS.ri Consoli, et quattro eletti p(er) b(eni)

possano dar(e) licentia d'abbeverarli doue essi

parerà; et prima se ogni partito che si proporrà

sopra di q(ue)sto da d.i SS.ri Cons.li et 4 deputati

si debba pallottar(e) et vincer(e) p(er) le due

parti et se ci andassero o pretendessero

altr(i) senza licentia p(redett)a; incorrano la pena

di dieci libre p(er) ciasc.a mona, et più et

meno secondo l'arb.o de d.i SS.ri Cons.li et

4 eletti p(er) b(eni); et la licentia s'habbia da

appar(ere) in scritto p(er) mano del Canc.ro della terra

Siche modo si ha da con(ce)dere licentia alli aff(itt)ati d'abbeverare i loro bestiami in occ(asio)ne di penuria d'acqua

47v

di Norcia.

1 Item che quando sarà il tempo di romper la montagna, li Padroni delle Parti debbano haver falciate le loro Parti del Piano di Cavalieri, et il piano di Pecino tutto fin' alli 20 di Luglio fin' alla fonte di crapilla, et l'altre Parti sin' in calende d'Agosto, et non havendole falciate nel detto tempo si possano le dette Parti pascere et guastare dalli bestiami senza pena, et danno, o emenda alcuna, et dalla fonte di crapilla sino per tutte le Cimate habbiano tempo li Padroni delle Parti di falciare, et far falciare sino in calende d'Agosto in detto anno, et non essendo fin'al tempo predetto falciato si possano dalli bestiami pascere, et guastare come di sopra, et se li detti bestiami prima del tempo predetto li possa per li Padroni della Parte vietare et difendere le loro parti, et armata mano et difendere ... ne commettere alcun delitto

Per lo romper della montagna

per li Patroni di d.e parti, ò altri da loro convocati
ò conviviti usq; et ad mortem inclusive
et sine morte hominis siano impunibili, et
à ness.a cosa detti Patroni di parti, et
compagni à loro favore siano tenuti; et
niente dimeno li patroni di d.i Bestiami et
garzoni et Vergari in solido che hanno
rotta la montagna prima del d.o tempo,
siano tenuti et oblig.ti in solido come
principali alla pena et all'emenda alli
d.i patroni delle parti.

Di boi d'aratro

Item che li Buoi d'aratro, et altre bestie, le
quali andassero, ò fussero menati in detti
monti per causa d'arare, ò lavorare
overo per macinare le [illegible],
che hanno, ò fanno in d.i monti a causa
di d.e opere, possano pascere senza pena.

48v

et bando secondo i Statuti di Norcia et ancora

possano pascere li di fettini di bestiami per

per simili opere vanno et non siano obligati

ad alc.a guida ma facendo danno nelle biadi

et pareti terminati, siano tenuti alla pena

et all'emenda d'anno.

11 Item che non sia lecito seminare in quello luogo

dove si dicono li Mozoni quali furno della

Guaita di Belvedere comprati per la Comunità

Del loco delli Mozoni non si semini — di Norcia per commodità del bestiame, et

seminandosi, o che fussero seminati, si possano

pascere dal bestiame de gli Affidati senza

bando et pena. Et tenendosi alc.o granaro

possa ricorrere nelli M.ri S.ri Consoli et quello

eletti, et alla dichiaratione di quelli si debba bandi.

12 Item che detto compratore non possa né li sia lecito seminare

né dar lic.a di seminare ad alc.o nelli luoghi

49 61

sopra et infra scritti prohibiti in d.° Monti,

Seminandosi nelli luoghi prohibiti, si possono guastare. et ness.° di qual stato si sia ci possa seminare,

et seminando si possa guastare senza pena

et bando di ciasc.°; et lo arante seminante

et contrafaciente casca in pena p ciasc.°

et ciasc.a volta di ducati dieci et

più et meno ad arbit.° di ss.ri Cons.ri, et 4

eletti pro tempore

13 Item che non sia lecito seminare ad alc.° nelle

Nelle selve di Canaliera prox. di Semini. selve di Canaliera et seminandosi, o

che fusse seminato si possa da li bestiam

delli Affidati et da qualunq. altra persona

etiam non affidata pascere et guastare

senza pena, et danno.

14 Item che la Comm.tà di Norcia affidi annuatim et

franca tutti quelli che vorrano condurre,

o mettere bestiami in d.i pascoli quanto e maniche

49v

cioè dal tempo ch'entraranno in d.i monti et pascoli insino ch'escono, incominciando alli viii di Maggio 1543 prox. futuro fin in calende d'ottobre del d.o anno nelli pascoli pti, etiamche non rompessero la montagna prima del tempo pto per forma delli preti capitoli, nel qual caso et non prohibito rompere, ne li si fà franchisia alcuna, et tali franchisia li da et concede alli cittad.ni, contad.ni, et distrittuali, ma alli forastieri in d.i pascoli, et per tutto il territ.o di Norcia, cioè da qualunque debito civile et risparagni ... per quelli debiti contratti et fatti innanzi la pnte guida, et ... che ... s'intendano assicurati per debiti ... della cam.a apost.ca, ò vero perche cose pertinenti allo ... della S. di N. S.re, dichiarando

Quando possono intrar gl'animali in montagna

che tale franchitia non s'intenda farsi
alli Prencipi, Baroni, et Sri. temporali
loro casali, o Bestiami con la volontà delli
predetti ... et della Cam.a Apostolica,
ovvero altri ... per ...
per l'avenire ... con ...
... et humanità.

15 — Item che con detti castelli et Comunali ... intendano
aggionti i Castelli ... del Castello
di Monte... ... già venduti al
Commune di Norcia ... anno 1543 per li
quali la Città di Norcia ha obligatione a ...
all'Università di d. Castello il ... di
settanta ... per tutto il mese di
Agosto del d. anno quale ... della ...
... et ... di ...
Ranieri Commissario ...

[redacted] ...
ro ... comunità ...
... Pelaccio

... per ... del Castello ...

50v

convenire nella Rocca et mura di d.o Castello a volontà delli SS.ri Cons.li et quello Depu.ti et quelli che à d.a Università paiano salvi le loro preminentie, et ... la loro giurisditt.ni à ciascun secolari ... in ... di 200 scudi ... da essere ritenuti in d. ... pur che siano ... proprii et ... in governo, ... o in ... o ... o ... in ... col Camparo di d.a montagna ... pagamento di ... et nelle ... gli osservi il solito, et ... et si faccia secondo la forma delli ... di Roma ... et ordinando che d.i ... per ... delli ... di d.o Castello ... la ... per ... al tempo, non solo alla pena et emenda

siano tenuti et oblig.ti, ma à pagare l'intiera

fida al Compratore di d.a montag.a come gl'altri,

16 Item che li Guard.ni si debbano eleggere dalli ss.ri

Consoli et 4 sopra li monti nel Cons.o quale

et uno per il Compr.re di d.i monti, et che

si pallottino, et siano vinti et otten.ti per le

due parti di d.o num.o, liquali vinti et

otten.ti debbano giurare nell'Imag.e del

Crocifisso d'esequire d.o offitio senza fraude

et dolo alc.o, et s'intendano stare a beneplacito

di d.i mag.ci ss.ri Consoli, et sopra altri pro.ri,

liq.li li possano cassarli et mutarli, et fare

altri di nuovo per quel modo che li parerà,

et quelli che non paga il num.o di tre, et

li rimuov.ni fatti da loro non vagliano [illegible]

saranno infra tre di assegnati in Cancelleria

Modo d'elegere li Guardiani della Montagna e quello devono fare

\#

51v

Et che detto che quel Guardiano che sarà eletto per il Camarl.go non possa providere salvo in quelle cose ... per ... et non più oltre; et non possano providere nelle biade; et gli assegnano le Inventioni; debbano assegnare il bettino che si è trovato à q.lla inventione, altrimenti non vaglia d.a Invent.e

17 Per l'Inventioni ... Item che nessuno Uffic.le et Guard.no con gli assegnati in d.i ... possano far essecut.ne alc.a senza licenza delli SS.ri Consoli, et 4 eletti sopra, ò senza loro bollettino; et se per caso fossero fatte senza la forma pred.a, siano nulle ipso Iure; et l'Uffic.le et Guard.no che le facesse cadi in pena di libre cinquanta di den.ri per ciasc.o Ufficiale et ciasc.a volta; et che alle Inventioni di d.i Guard.ni non si dia fede, se detto non incomenerà un bettino prima ligno di ritro, et le pene s'applichino secondo il cap.o nono.

Inventioni non si faccino senza licenza delli SS.ri Consoli

527

18 Item che li dd.ti Consoli et 4 huomini eletti per tutte

pene di danni che si facessero in d.ti monti

possano componere per quel modo et quella

quantità che li piacerà et parerà, et

quelle in tutto, o in parte donare etiam

che ne fusse fatta l'essecutione, et li d.ti

officiali et guard.ni che havessero fatto l'

inventioni pred.te non si possano di ciò

gravare, ma debb.no star tacite et quiete

ad ogni loro compositione, ò transattione con loro

sì facett.e dalle quali non si possano appel-

lare, nè richiamare, et appellandosi non

vaglia, et si applichino le pene secondo il

nono capitolo:

Li sig.ri Consoli et deput.i possono componere quelle pene.

19 Item che nella valle di ser Gio: dallo stritta in

su nella valle di Vettori per lo [illegible]

à scoppio, non si possa seminare app.o le fonti

App.o alle fontane non si semini

et loro dove è solito farsi Cassari per doi canne gatti
intorno, et seminandosi o che fussi seminato, si
possa quello pascere senza pena et danno,
et che in detti luoghi non possa procedere il Vicario
del Castro di monte Leccino.

Item che Vaccine de' Macellari pascendo in detti monti, ha
20 verranno pagar la fida non obstante alcuno delli presenti
Capitoli li quali disponessero il contrario, o vero
parlassero in favor loro.

Vaccine de macellari stanno tenuti alla fida

21 + Item che tutto il bestiame che si mettera dentro a
detti pascoli et herbarici et divisione di monti di Norcia
per Cittadini, Contadini, o forastieri si debba assegnare
in termine di tre dì dopo che sarà entrato al Cancelliero
del Comune di Norcia o vero al Camerlengo sotto pena
di doi soldi per ciascuna bestia minuta, et d'uno
grosso per bestia grossa, ritrovandosi fra di tre dì
in qualunque luogo etiam fuori della montagna, ha obbligo

Le bestie si debbono assegnare in tre dì

83r

alla fida, le quali pene siano d'esso Compro. sa-
riservato però à ciascun Cittad. et Contadino
Censo pecora, per foco le quali ritenessero
nel terr.rio di Norcia per uso della sua Casa;
purchè non entri nelle divis.ni di monti:
dichiarando più espressamente, che quel
Cittad.o, o Contad.o che mettesse sin' in Censo
pecore per foco per comodo loro et loro mer-
cantie, et poi le vendessero à 7bre, o,
prima senza entrarano d.e divis.ni delli monti;
non siano tenuti à pena o fida alc.a

22 Item che tutte pene si pagassero di danni, si
applichino come nel nono Cap.lo le quali
pene dette, et pigl.i danno dannati siano tenuti
et debbano pagarle non obstante alc.a fida,
salvicondotti, indulti, privilegij, impetrati,
et da impetrarsi per qualunq; modo, alli quali
s'intenda espressamente haver rinonziato, et
non si possa condurre per venire

pene che si pagano come s'applichino

53v

23. Item che d.i S.ri Consoli et 4 eletti possano astringer.e à giurar.e tutti i Cittad.ni Contad.ni et Forastr.i per cagione di d.o officio, et qualunq. ricusasse, paghi pena di cento soldi da toglierseli di fatto, et applicarsi al Com.e di Norcia.

24 Item che d.i Affidati et altri Condutt.i, et Froni di bestiame nella loro entrata, et assegnar.e di bestiam.e; debbano dar.e li Idonee promiss.e, et sigurtà di pagar.e la loro fida à S.ta Lio: di Giugno prox.e seguente in questo modo, cioè che d.o Compad.re possa esigere da Cittad.ini et Contad.ni di Norcia Froni quattro per centinaro di bestiam.e minuto, come sono pecore Castrati, agnelli, Vernarecci, sellati, Capre et simili, et per ciasc.a bestia grossa soldi 20. quanto alli Forastr.i ha in arb.o d'esso Compad.re di potere far Compositi.ni del passo et modo secondo li parerà et senza violenza della Parte, et che

ff 1 1 1 Li Capri ch'erono fuora delle divisioni delli Norci et danno dano nelle selve guardate, hano obligato pagare la pena stabilita.

25 # Item che tutti Affidati tanto Cittadini, quanto Contadini o forastieri quali metteranno qualsivoglia quantità di Bestiame minuto in d. paroli, hano obligati a pagare un grosso per Centinaro per bestiame minuto per tasta di bestiame, che metteranno per ciascun Centinaro.

quello si deve pagare quando si mettono li bestiami nelli paroli

26 Al Convento di S. Agostino di Norcia durando la concessione fattali dal Consiglio et secondo il tenore della Riformanza sopra di ciò fatta et alla fabrica della Rocca et mura di d. Castello, che per il Consiglio di Norcia li è stato concesso, quali denari [illegible] riscotere il d. Compratore, et pagarli all' deputati fatti a pigliare li d. denari et

54v

alla d.a fabrica del Castello per secondo che d.a

regione tocca.

27 Item che l'incorata, et uscita di d.i pascoli cioè l'intrare, et l'uscir di d.i bestiami, sia da una parte per le selve di Canalicci el modo consueto et l'altra che perviene dalla banda di Nera debba andare dalla forca di Cerro, uscendo per la via che va alla Porella et così nella Valle di Canalis, et da quel luogo nel Comunale di Montecchio, et per la Valle di Sabino, et li contravenienti et li contrafacienti al d.o capitolo incorrano la pena di lire cinquanta di den.ri da pagarsi de facto et applicarsi alla Cam.a del Com. di Norcia.

Intrate per bestiami sello montagne.

28 Item che niuno possa comprare l'erbatico da pascere et ca[...] appr. le fonti et luoghi d'abbeverare o vero apiani per 200 passi appr.

herba appresso alle fontane non possi comprarsi se dicono per il comune

sotto pena di 25 lire di denari; et
ampiandosi li possa pascere da gli Affid.ti
senza pena et bando; et meno giovi alli
Affidati l'haver comprata l'herba, dove non è
lecito rompere la mont.a per poter a quella
nanti tempo andare, et essa montagna
rompere, et tale cautela non li giovi, ne
li esenti dalla pena et emenda sopd.e.

27 Item che li Cond.ri del Bestiame dopo che sono
entrati con esso nel territ.o di Norcia, non
possano con d.o bestiame star fuora delli
d.i paroli più di tre dì sotto pena di
grande (eccetto le tempo pecore come di sop.a)
quali non entrassero nelle divis. della mont.a
ma per occas.ne di tondere possano star tre
dì et non più (eccetto il tempo non fusse contrario)
et all'hora possano starci tre.a di detti Consoli, et

Bestiami entrati nel territ.o di Norcia fuora possono star fuora più di tre giorni, e similm.te per il tempo di tosare

55v

quattro per: ma facendo danno fuori di d.e diuis.ni
siano tenuti alla pena et emenda.

30 Item che tutti Affidati in ogni tempo possano
pascere tutte l'herbe che compraranno de' luoghi
non faluiati, uedi come sono de' prati et
indiuisi che compraranno da' Comuni o singulari;
ma non possano pascere parti seminate
ouero al tempo stabilito, ne' rompere intra i
luoghi prohibiti come è detto di sopra;

Affidati non possono pascere se non l'herba comprata e nelle parti uedi à tuo tempo

31 Item che il Comp.re et Guard.ni non possano procedere
fuora delle diuis.ni de' monti.

Comp.re non possono procedere fuori della diuis.e de monti

32 Item che se nelle cose sue o uero altri occorressero
alc.i dubbi, o nouità, che li m.ci S.ri Consoli
et 4 eletti per possano chiarire, et a
loro giud.o et sentenza si debba stare.

nascendo nouità e dubbio si rimette alli S.ri Consoli

33 Item che d.o bestiame di Soppi.ti et non affidati possa
no pascere et dar danno impune in tutti et
singole luoghi seminati et pratiui di forastieri

animali degl'affidati e d'altri possono pascere nelle terre e prati de forastieri senza alcuna pena

et ad ogni richiesta delli ss.ri Consoli et
Dep.ti siano tenuti andare à passeggiare tutte le ter-
mina' di confini per conservat.ne delle per-
tinenze et giurisd.ne del Com. di Norcia,
et la Com.tà sia oblig.ta in ciò prestarli ogni
favore opport.no et nascendo in d.i luoghi risse
ò delitto al.ro si commettesse, siano impuniti li
secondo la forma delli statuti Capo morbis
tut. omnino excluso.

34 Item che le pene delli danni dati che si fanno
nella montag.a si debbano applicare à ristaurare
et far di nuovo tutte le fonti
nella mont.a per utilità dell' abeverare
del bestiame, cominciando à Capelle et
poi seguitando le più necess.rie et opportune:
et occorrendo li Padroni delli prati del bestia-
me esser domanda.ti dal Com.ne in ciò da restaurar

pene de danni dati e come si applichino

siano tenuti ubilitr.o in carreggiare calce, pietra,
arena; et li denari di d.e pene si dispo:
sino app.o il Mon.o della Pietà.

35 Item che per toglieri i dubbi et contr.e, che le Parti terminate s'intendano quelle, le quali sono state terminate da cinquanta anni à dietro.

Parti terminate come si intendano

36 Item che qualunq. darà danno alli stalli, ò gua:stassero le fonti, ò trochi d'abeverare, ò li guastassero via d.i trochi, si puniscano nelle deb.e pene secon.do la forma delli statuti.

Per danno alli stalli, fonti, e Trochi

37 Item aggiunsero al sesto decimo cap.lo, che si habbiano à ballottar in Consig.o solamente li dui Guardiani da eleggersi per la Contra:, e il Guard.no da eleggersi per il comp.re si debba sgravare p. li Ill.mi Sindici et 4 deputati, et non tenuto giurare come li dui altri.

Guardiani della Campagna si ballottino in Consiglio

38 Item aggiunsero che gli animali di qual si vogl.a sorte da stimarsi in d.a Mont.a siano di

57r

Animali non possono mettersi in montag.a prima delli 20 maggio

Cittadini et Contadini, quanto di forastieri
includendoci anch.e de gli huomini del Castelluccio
tutti li bovi d'arato, et bestie da soma
com.te di sopra non debbano mettersi in d.a
montagna sino alli 20 di maggio esclu=
sive 1543 sotto pena di pagar la fida
dupplicata per ciasc.a persona, et ciasc.o
giorno, che si contrauerrà, et ui saranno
messi avanti il tempo sud.o, da applicarsi
d.a pena per un quarto alla Cam.a del
Com.e di Norcia, per un quarto al Compr.o
della montag.a, et per un'altro quarto alli Gua=
rdiani di d.a montagna, et per l'altro
quarto à gli Officiali esequenti: et
nella med.a pena incorrano li guardiani
che non riportassero l'inventione di d.e trasgres=
sioni, et ogni giorno che le trovassero d.

57v

animali innanzi a d.o tempo: et il Com=
prat.re però sia oblig.to alli Affidati notificar
tutti li sopra Capli et in specie il pnte
Cap.lo, et non notificandolo sia tenuto
alla sopra pena da applicarsi alla Corte
di Norcia, et all'Ufficiali essequenti
equis portionibus, et la neglig.a di d.i
Guardiani si possa provare per un'Accu=
satore con un testimonio degno di fede,
alli quali si debba credere.

In Dei Nomine Amen.

Gli infrascritti sono i Capitoli, patti, et Conventioni, con i quali si hà da vendere la Salara della mag.ca Co.ità di Norcia fatti dalli m.ci S.ri Consoli, et Cittadini Deputati sopra il Sale.

Essendo già lo R.do m. Andrea Cornelio eletto Thesorier della R.da Cam.a Apost.ca Clerico, et sopra l'augumento del Sale della S.tà di N.S.re Commiss.rio da una parte; et Trifone Ranieri di Norcia proc.re del mag.co Co.e di Norcia dall'altra parte fatta la conventione sopra l'accettat.ne della tassa del Sale et devenuto infra che Parti à certi Capi.li et Convent.ni che la Co.ità et huomini di Nor.a et suo distretto pigliarà l'anno, comin= ciando il dì p.o di Marzo 1541 migliara

ducento quaranta di sale à peso solito dal
Salaro consueto et ordinato da d.a Santità
di N.S.re et quello pagarà al prezzo solito
et con l'augumento imposto da S. Beat.ne
di tre mesi in tre mesi cominciati in
calende di marzo pross.o et success.e da
seguire siccome in d.i cap.li si contiene
alli quali si fà relatione, et dopò da
parte di S.S.ta le ducento quaranta mi=
gliara di sale siano ridotte à ducento
migliara solam.te et doversi dare al
peso Nursino siccome nelle lre della
già fatta si contiene, alla quale si fà
etiam relat.ne, et tale rettione, ammi=
nistrat.ne et sublev.ne de' sali per sia
difficilliss.ma et in un certo modo impossibile

à farsi dalla Corte prefata senza grandi spese
suo interesse, con ciò sia cosa che le cose
della Corte sempre patano et si trattano cd
negligentia (come per isperientia si è visto)
et vede; Onde congregati et coradunati
insieme i mag.ci SS.ri Consoli, et otto della
Terra di Norcia et suo Contado nel loro
solito Palazzo à suono della Campana
à dì 17 d' Agosto 1542 per evitare d.
interesse di essa Corte et acciò che il Salario
ordinato dalla S.tà di N. S.re habbia et ritorna
i quelli che sali dati nelli tempi debiti
et non s'incorra in represaglie per cessare
la solut.ne, et sborsiam.to di essi, et ad
ogni altra Causa, fine et effetto migliore;
ordinorno, et Riformorno che la Salara di
Norcia si venda et conceda per un'anno

61v

et mezo da venire al più offerente con li capitoli infatti, et da quello impor a beneplacito delle Parti.

Et Item. Ditto Compratore et Condutore della salara di Norcia sia tenuto et obligato ricevere dal salaro della Marca della Santità di N. S. migliara di sale ducento al prezzo Norcino per un'anno et mezo da cominciare in Calende di Iennaro prossimo del presente anno 1542, et come seguita da finire, et quello al detto salaro pagare et satisfare assieme con l'augumento nelli tempi debiti secondo i Capitoli fatti col predetto Commissario, et secondo la gratia concessa dalla Santità di N. S. al populo Norcino; et continuando, et occurrendo poter finir maggiore

somma della p.ta per concorso del Regno
che potria occorrere dal Compratore n.o
possa pigliar altro sale per d.o effetto
nel Regno senza dal Salaro della Marca
predetto.

2 Item che essa Comm.tà di Norcia sia tenuta et obligata ad esso Cond.re della Salara darli, et concederli li magazeni suoi soliti à ricever sali con la stadera, bilanci pesi, misure, tavole et altre sceglie occorrenti in d.i Magazini.

3 Item che esso Cond.re et compr.e p.to sia tenuto tutti i sali, che trovera anno in d.i magazeni scuotini pesarli et riceverli dalli ministri del Salaro della Marca sin alla somma di d.e trecento migliara p. d.o anno et nello computati d.i sali trovati nelli magazeni p.ti.

62v

4 Item che nella Terra di Norcia, et suo Territorio niuno possa mettere, ne vendere altra quantità di sale eccetto esso Cond.re, sotto pena d'uno sino in dieci libre; mà da dieci libre sopra sia di scudi dieci per ciascuna soma da applicarsi ad esso Comprat.re et Cond.re

5 Item che esso Compr.re et Conduttore del sale in princ.o del suo Offitio sia tenuto, et oblig.to dare et prestare ad essa Corte dui fideiussori sufficienti, li quali come principali si habbino da obligare con esso Conduttore ad essa Corte in solido d'osservare quanto nelli presenti Cap.li fatti col Comm.rio predetto si contiene, in ampl.ma forma Camere etc.

6 Item che esso Comprat.re et Condutt.re predetto sia tenuto et obligato à tutte spese, danni, et interessi

non seguissero ad essa Corte ò altri particolari persone
per non osservare quanto ha promesso, et che
tutti i pericoli et Casi fortuiti tanto per divino
quanto per humano giudicio, siano et spettino
ad esso Compratore et Conduttore predetto solo, et
essa Corte à nulla altra cosa sia tenuta, ne obligata.
7 Item che esso Compratore et Conduttore predetto sia tenuto et
obligato vendere sale nella Terra di Norcia
et suo Contado à qualunque lo vorrà comprare
in grosso, ò, à minuto con giusto et sigillate
bilancie et pesi à ragione di bolognini uno la
libra, et à maggior prezzo non possa per niente lo possa
vendere sotto le pene, che nelli statuti si contengono.
8 Item che esso Compratore della salara sia tenuto pigliare
per prezzo del sale tutte monete correnti
nella Terra di Norcia.
9 Item che occorrendo pro tempore la S. di N. S. gratiare

63v

la Corte di Stacia nel prezzo ò nella quantità

di d.o Sale tal pro torni à beneficio della

Corte pred.a, et ad esso Comprat.re si diminuisca

la somma et prezzo pred.o pro rata della gra

fatta.

10 Item che occorrendo esso comprat.re et Cond.re della

salara non osservare quanto nelli pnti Cap.li

si contiene, si possa astringere de facto

all'osservatione di essi et alle pene

che fussi incorso et alle spese, danni, et

Interessi tanto ad istantia della Comunità

quanto de' particolari, per tutti et ss.ri Ufficiali

et per questa Causa non possa ne li sia

lecito appellare, reclamare, ò alcun'altro rimedio

11 Item che d.o Compr.re et Cond.re di d.a salara sia

tenuto et obligato di d.e trecento migliara

di sale per un anno et mezzo hauer distri-

buire assegnate, vendute, et riscotte
secondo il libretto che li sarà dato per
la Città di Norcia migliara cinquanta
per tutto il mese di 7bre prossimo del
pred.o anno 1542 v3 migliara Cinquanta
et à minuto cinquanta altre migliara
fin' à Marzo dell'anno 1543, et
Cento altre migliara distribuire, vendere
Cento altre migliara distribuire, vendere
assegnare et riscuoterle secondo che li sarà
ordinato in d.o libretto per tutto il mese
di Marzo 1543 pross.o da venire, et
Cento altre migliara restanti fin' à Marzo
1544, et pagar.e et satisfare al Dohan
niero della Marca come di sopra et delli
pagamenti ha tenuto portare al Com. di
Norcia autentica quietanza, et in suo

64v

mani di Cattarla, dichiarando che la Città solamente

sia tenuta a fare, et assignare d.o libretto,

et la distributione assignatione, estattione et tutte

altre cose spettino ad esso Compratore.

12 Item che li vicusanti pigliar il sale, et

no venir à riceverlo et pagare nel

termine prefisso nel bando, incorrano in

pena d'un fiorino per ciascuno et ciascuna

staba, et gli Offitiali che fanno debbano

astringere li vicusanti à pigliar il sale

et alla pena, la quale per un terzo si

applichi ad esso Compratore della salara, et

per li dui terzi restanti à d.a Città di Rov.a

13 Item qualunque venirà ad offerire per comprare et

condurre d.a Salara, nell'offerta che farà

sia tenuto dire et nominare i Compagni

65 r | 77

che ci sarà, altrim.to doppo non ci possa rimetter
alc.a altra persona senza licenza delli SS.ri
Consoli et Otto pri da concedersi a fave bianche
et nere in servizio. Et prima che si li
facci l'obligat.ne et doppo per bene volle
quando ne sarà ricercato il Compr.e di
sabato sia tenuto giurare alli piedi
della B. Vergine et dove parrà ad detti
SS. Consoli et Otto pri non haver rimesso
nè ci rimetterà ner.a altra persona
senza li nominati in essa offerta,
et apparendo per qual via et modo haver
fatto il contrario et fare, i detti SS. Consoli
et Otto pri possano, et vagliano à loro pia=
cere d.a locat.ne rivocare et ritrattare, la
quale in d.o caso sia nulla.

14 Item per conservat.ne delli privilegii della Corsica,
ch'il Compratore et Cond.re di d.a salara non
possa nè vaglia ricevere nè pigliar sali
dalli Dohanieri della marina senz di
Norcia et al per Norcino.

Supra omnia et sing.a cap.la ego Lucius Lucci.
Johannas publ.s Imper.li auctore notarius
et Nursie Secunde Canc.s scriba, ac
Reformat.m Notas, prout iacent in his
originalibus inveni, et hic fideliter
copiavi ac registravi, nil addens vel
minuens quod sensum mutet seu variet,
et in fidem ac robur me subscripsi

Ita est Lucius Lucc.s Canc.s

Copia Capitulorum Fiscalis Communis Nursiae.

Consulibus Populi vetustis Nursie.

Hec sunt capitula que servari debet fiscalis Cois Nursie.

In Dei noie amen. Ut malificia et delicta non remaneat impunita, quod per Consilium generale Cois Nursie fiat electio unius legum Doctoris persone qualificate pro uno anno futuro, et deinde in posterum ad beneplacitum d. Consilii qui sit Advocatus et procurator fiscalis Cois Nursie.

Officium eius sit comparere et ambire tam in Curiis D. Gubernatoris quam etiam D. Capitanei Cancellarii Nursie et alijs officialibus quocumque noie nuncupatis et advocatorum ac procuratorum, non malificia, delicta, et

68v

damna data ammariane impunita tam in p.a
quam in 2.a et 3.a Instantijs
Eqquitaru teneatur pro d.is maleficijs et delictis rep.
riendis per totu Comitatu Russie, et per terra
eo Comitatu ire ad adiutand. et discribend.
bona delinquentiu quae veniunt confiscanda,
ac attendere per ipsu Comit.u pro alijs ur-
gentibus Causis, et necessitatibus Cois Russie
ad oes Instantias, et requis. nes ex.
m. ter Consilii.
Eqquitaru teneatur ad Urbem Romae, Civitatem Term
tie, et alia loca pro necessitatibus, et r.bus
urgentibus ipsius Coitatis sine aliquo salario,
providatur distapat per M. Consilis de
equo, famulo et expensis in eius accessu.
Inquisiti denunciati, seu accusati post eor. r.spon
sionem super negatis in sing.is actis teneat.
citaru D.m fiscale, et Sind.cu Cois Russie,
als eor. processus sit nullus, et pro nn facto

69r/81

habeatur, et singulis dicetur in singulis
actis p.e, 2.e, et 3.e Instantie, subiaceat
alis vitio nullitatis omnia et singula acta
per eos dirigentur facta.

Teneatur p.o loco signari bullectas et introitus male=
ficior., et damnor. datur, in act. reduci
faciat ad iusta limitationem, et deinde
signet, et trasmittatur ad Cancellarium
Com., et D. Thesaurarium.

Ipse Fiscalis sua residentia faciat in Pal.o Com.tis
et retineatur per DD. Consules in eor. mensa.
et provideatur sibi de eius Camera in d.o
Com.is Pal.o et ponatur ad expens. Com. in
ipsius DD. introitu unum saccum auri pro sing.
mense pro d.a mensa fiscalis pro rata deponis
quod in eor. mensa retinentur

DD. Gubern. Capit., et ceteri Officiales malefic. et

68v

liticta cognoscentes teneantur in eorum sententijs
condemnare ultra penas statutarias dictos Inquisi=
tos denuntiatos, seu accusatos convictos ius-
rigatis in bol. quatuor plus pro quolibet
floreno pro salario dicti fiscalis exigendi per
officiales exequentes una cum pena, et ipsi
D. Thesaurarius ponatur et teneatur ad computum
dicti fiscalis post introitus in Bulletarum ipsius.
De omnibus maleficijs, et delictis non Inquisitis, de=
nunciatis, seu accusatis infra mensem a
die perpetrati delicti, et opera fiscalis in=
quisiti, denunciati, seu accusati fuerint,
ipse fiscalis habeat bon. 4 pro floreno,
postquam fuerint exacti, et introierint in
bursa Com.is de quibus D. Thesaurarius ipsi fiscali
faciat creditorem, et ponat ad eius Computum.
Si fiscalis procurauerit, ut bona homicidarum deveniat in

Bursia Co(mun)is infra sex menses à die commissi
homicidij, habeat bon: quatuor pro sing(ul)o
florino, et post sex menses bon: duos, ex toto;
et idem servetur in alijs capitalibus casibus.

Si procurauerint capturam homicidae, et fecerint ipsum
iustificari, vel furem, seu latronem capi
et furca suspendi; habeat pro quolibet
de Bursia Co(mun)is flor(en)os quinq(ue) mon(e)tae

Soluet ipse fiscalis m(agnifi)cis DD. Cons(ilia)r(i)is, qui electionem
sibi transmiserint scutum unum m(one)tae Canc(ellari)o
Co(mun)is d(ic)tae terrae pro registratione electionis et Ca=
pitulorum. 6

41a/83

71v

NOI GIVLIO FELTRIO

della Rouere di S. Pietro in vincula
Diacono Cardinale Duca di Sora et d'Arce,
Legato di Perugia, et Gouern.re perpet.o della
Terra di Norcia, et delle Terre, Castelli,
et Ville, et luoghi sottoposti alla d.a Terra
et loro Territ.ij et Distretti.

Volendo opportunam.te prouedere alli notarij, et euidenti
bisogni di essa, et alla quiete, pace, et ben
pub.co de' popoli, et rimouere tutte le occa=
sioni che per il passato l'anno nella d.a
Terra di Norcia causato, ò per l'aueniie
potessero causare dissensioni, nemicitie, ò
seditioni in ogni mig.r modo, et con quella
autà che meglio possiamo tanto come
Legato quanto come Gou.re vogliamo, ordiniamo,
et in perpetuo statuimo, che gli infra Capitoli

s'osservino inviolabilm.te di per universale
et pub.co benefitio. come per tor via tutti
gli abusi et occasioni che possano conturbar
la quiete, et universal pace della Terra
havendo ferma speranza che con la gratia
del nro S.re Iddio et con l'osserv.za di questi
Capit.li con i quali si toglie l'occ.ne alli
Deditori di poter convertire ne' proprij bisogni
et interessi le rend.te del Publico; si abbor-
riranno i vitij, et si deporranno gli odij;
et fatta buona pace ogni pers.a attenderà
à viver civilm.te et christianam.te con grand.mo
contento et sadisfatt.ne nra.

Ott.o Statuimo, ordiniamo, et vogliamo, che i mag.ci
Consoli di Norcia che hora sono, et saranno
pro tempore non possano fare residenza in
Palazzo, mà si contentino per degni, et

ragion.li rispetti di habitare, et stanciare
nelle loro Case à beneplacito n[ost]ro, et de'
n[ost]ri successori con proviss.ne di tre scudi il mese
per uno per loro vitto, et che possino tenere
dui Trombetti con il sol.to salario, et dui
sed.i con salario di dui scudi il mese
per uno.

2 Item che li Cons.li p[ro] t[empo]re siano oblig.ti ad usar dilig.za
perche le entrate della Com.tà si spendano
bene et necessar.te non à dissegno di parti=
colari interessati, et debbano attendere
all'utile pub.co con quella fede et carità
che ogni buon Cittad.no è tenuto mostrare, et
l'amore verso la Patria sua; procedendo
con ogni accurata diligentia che li conti di
essa Com.tà non siano da alc.no usurpati, et
che le liti et Cause di essa siano molto

73v

quando da muouersi attiue et passiue, non
restino per loro neglig.a indisp.ne, et vogliamo
che per i bisogni publici si radunino insieme
ogni volta che parrà loro necess.rio nella
sala delli 40, ò in quella del Cons.o
secondo che giudicharanno esser più oppor.no
et farui Congreg.ne di Cittad.ni da elegersi
da loro secondo il solito, et secondo l'
importanza del neg.o per consultare il
ben pub.co, et proued.re alli bisogni, et
commodi publici, nò solo nelle cose ned.e
mà in quelle che concerning l'abondanza
si di grano, come d'ogni altra cosa necess.a
al uitto de' popoli et altri interessi publici
et per mantenim.to di tutte le giurisditioni
et entrate di essa Città secondo l'ordinatione
de' Cap.i, essendo i Cap.i tali, che secondo il solito

si possino da loro expedire senz'ord.e et decreto
del Cons.o; ma quando siano tali che pa
rrà necess.rio il Cons.o col cons.o del mio luog.o o,
Lou.re pro tempore, lo radunino et in presenza
sua lo faccino, et no altrim.te secondo l'or=
dine che si osserva.

3 Item che se per malignità o negligenza et
trascuragine de' Consoli che sono al pres.e, et
che saranno per i tempi, la Città o univer=
sità al.a o partic.ri persone patissero danno
spesa, o incom.tà per no esser stato fatte da
loro a tempo le deb.e provis.oni col radunare
il Cons.o o far coladun.ne di huomini per
le esped.ni del neg.o che occorresse, o per
no haver procurato che si eseguischino li
ord.ni dati et le risolut.ni prese nelle Con=
gregat.ni o Cons.o per bene et utile tanto
del Pub.co et detta Città, o detti luoghi; et dell'

Università sottoposte ad essa, quanto di persone partic[olari]
ò vero per non haver per loro sotti fatte le provis[ioni]
opportune quali possano secondo la consuetudine, et
ordini antichi farle senza Congregatione ò Consiglio
in tutti et singoli casi sopradetti et simili vogliamo
che essi Consoli siano tenuti à tutti i danni,
spese et interessi di essa Comunità, Università,
ò particolari, et di più quali siano mancati per
malignità, che siano deposti subito dal ma-
gistrato, et s'intendano esser privati per sempre
non solo dell'ufficio del Consolato ma ancora
del Consiglio, et si rendino inhabili et incapaci
di tutti uffici et honori soliti à darsi da essa
Comunità, ma quando siano mancati per negligenza
oltre la pena detta d'esser tenuti à danni, spese
et interessi, che per ogni volta ogn'uno di essi caschi
in pena di cinquanta scudi per uno da incorrersi

ipso facto, et da eligersi ancora durante l'ufficio:
et se alc.o ardisse parlar in Cons.o o altrove
in favor loro a fine che siano reintegrati, o
gratiati, caschi in pena di scudi trenta per
qualunq. volta, le quali pene s'applichino per
la metà alla Corte, et l'altra metà all'
essecutore; Dichiarando che ne il Cons.o,
ne nessun altro possi far gra. di d.e pene, ne
reintegrat.ne, o gra. alc.a vaglia fatta da
altri che da N.S.re, o noi proprij et nri
successori; et vogliamo che il nro Gnle, o il
Governat.re che sarà per i tempi sia tenuto ad
esseq.ne contro di loro subito rimossa ogni cavil-
latione manu Regia, sotto pena della perdita
del suo salario di un mese d'applicarsi
ad essa Communità.

\+ Item che tutti quelli che saranno per l'avenire eletti de'
Consoli, debbano senza eccettione alc.a accettar l'

75v

ufficio, et esercitarlo bene et fidelmente come buon Cittadino
et amatore del bene della sua Patria, et nessuno
di qual si voglia grado ò conditione possa ricusarlo,
et facendo il contrario vogliamo ch' ipso facto s'
incorra ch' egli et tutti i suoi sin' in 4to grado
siano inhabili et incapaci di tutti et singoli
ufficij, honori, beneficij, privilegi, indennità, essen-
tioni et emolumenti soliti à darsi, ò che per l'
avenire si daranno, ò si concederanno à gli
huomini di Norcia, di sua Comunità, et di rispetto tanto
da essa Comunità quanto da N. S. da noi detti, ò da
gli altri Prelati che per i tempi saranno et publici
al Governo di Norcia; et di più vogliamo, che
perdino ipso facto le Parti terminate del Monte,
tanto quelle che sono state de' loro antichi, quanto
quelle che si trovaranno possedere in nome de
compra, ò in qual si voglia altro titolo, le quali da hora
riservgiamo, et vogliamo che s' intendino incorporate

al mentre d'essa Comunità; et comandiamo
che nessuno possa parlare nè consultare in
Consiglio publico, nè privato colloquio, nè
altrove a favor loro sotto la pena di cin-
quanta scudi per ciascuno; et ciascuna volta
da eseguirsi dal Bargello che sarà per i
tempi, et da applicarsi come di sopra

5 Item che finito il Bossolo de' Consoli, che hora è
in essere, s'intenda finito il Consiglio ancora,
et tutti quelli Cittadini et Contadini che sono
hora del Consiglio, ò nell'ordine del Consolato
cessino, et s'intendano cassi tanto del numero
del Consiglio quanto dell'ordine del Consolato,
et si debba far nuovo Bossolo di Consoli,
et nuovo Consiglio, et nuova elettione di Consiglieri
la quale ci risolviamo a far in quel tempo
per noi stessi d'huomini da bene, che
amino la Patria, temino Iddio, et stimino

76v

speran. che sotto posto ogni partic.re et passion.e, siano per governar.e l'intrati publiche, et consultar le cose utili et neciss.e ad quei modi, ordini, determin.ni, meti et decreti che conosceranno neciss.j et espedienti per la quiete universale li quali in quell'hora, et à quel tempo publicheremo, et ordineremo.

6 Item che per l'avenir.e nè li Consoli che saranno per i tempi, nè il Cons.o separatam.te, nè li Cons.li nè Cons.o intiem.e possano ò debbano far grã, ò dilat.ne alc.a delle pene Conventionali, ò d'altre pecuniarie, dichiarando irrito et di ness.o valore tutto quello che si facesse contro la dispone di q.sto Cap.lo; volendo che quelli che facessero proposta di tal dilat.ne, ò remiss.ne di pene come di sop.a, cadino in pena di cinq.s scudi per ciasc.o et ciasc.a volta da applicarsi

per la metà alla Corbà di Norcia, et per
l'altra all'essecut.^re, et se il bread. o altri
Vfficiali che saranno per li tempi de quelli in
d.a Terra da noi, o da nri successori cinatti
in qualunq.a modo o, facessero proposta
alli Consoli, o, al Consig.o che la Corbà
o parte osservati facilità di lab.re alt.a
della loro rata; in tal Caso vogliamo
che esso bread, Gover. o altri Vfficiali
perdino la parte che li viene loro, et
s'intenda applic.ta alla Corbà, rimanen
do non dimeno irrito, et di nessun valore
et annullato tutto quello chi si facesse
con la dispone di q. Cap.lo

7 Item che il Cons.o si facci con buoni ord. et gli
arringatori giurino secondo il solito de bene
consulendo, et non possino parlare senza

77v

delli coti et negotij, circa i quali saranno
stati fatti li proposti sotto pena di spergiuro
et vogliamo che li partiti sopra le cose
proposte saranno cominciato à correre;
non si possa più per quel giorno aren-
gare, nè consigliare sopra esse sotto
la sud.a pena, et magg.re ad arbitrio
nro, et del nro Gnle, ò Luogot.e
che si trouerà in Norcia.

78v

Capitoli delle Spese

superflue, riuisti, moderati, et corretti nel num.o de' 40. à di 13 d'Aprile 1567.

Del presentare che può far lo Sposo.

In prima, che lo Sposo non possa portare alcuno presente alla alcuno, ò alcuna parente della Sposa salvo che alla Sposa anella quattro secondo che è permesso di sotto pedali, pianelle, scarpe di velluto, ò corame, et altri ornamenti permessi, un paro di scattole di confetti, et non più; et volendo portare mezzapani senza una scattola eccetto il Natale, nel qual tempo possa portare per mancia quanto li piace in denari mai non in altre robbe, assieme con una sola caneata di libre quattro; prohibendo ancora per il presente Cap.lo il fare, ò il dar della mancia, caneate, ò altre simil cose da magnare

80v

d'altre robbe ad alc.o, ò alcuna da canto della
sposa, ò ad alcu.o da Canto dello sposo, ò per
esso sposo, et altra qual si.a persona; ne' in
d.o tempo di Natali, ò altro tempo sotto
pena di scudi quattro da applicarsi per la
metà alla Cam.a della Co.e di Norcia per
un quarto alli Preposti ò Cinq. del Num.o
di Trianta, et per l'altro quarto all'
esecut.e che ne sarà esser. da procedersi
de fatto: possa niente dimeno lo sposo
presentar.e alle parenti della sposa
fin in 3.o grado da computarsi secondo
la rag.e Can.ca un paro di Pedali, ò di
pianelli, ò vero una Carbata.

Di quelli che possono presentar la Sposa.

2 Item che il fratello, ò altro attinent.e dello sposo
sino nel 2.o grado da computarsi come di s.a

possa presentare la sposa d'un presente solo di quella sorte che li parerà, et la sposa presentata non possa ripresentare se non una sola cosa, cioè un fazzoletto, ò tovagliuola et non altro senza ornamento di ricami d'oro, argento, ò perle, mà allo sposo sia lecito donare quanto gli piacerà, purchè non vi si dieno cose di ricami prohibiti come di sopra, sotto pena di scudi quattro d'applicarsi come di sopra.

Delle vesti da darsi alla Sposa.

3 Item che il Padre, ò altri dalla banda della sposa non possano dare à essa sposa se non un paro di cofani, ò forzieri, quattro vesti di panno con maniche di drappo ò panno, una sottana, una bergnia, ò un mantelletto di panno; li quali cofani, ò forzieri, camore et altre robbe che si danno alla sposa, non si possano portare

per Norcia secondo l'antico abuso; nè il giorno del Conuito si li possa donar cosa alc.a, senò un braccio di vellutto quale nõ sia Cremes.no et allo sposo un' anello d'oro, ó altra cosa di valuta di scudi sei, et nõ più: nè meno à d.a sposa si possa dare dal P.re, ó altri in d.o tempo innanzi, ó doppò lino, ó canapa, com'è stato fin qui mal costumato; nè meno sia lecito ad alc.o huomo, ó donna a Casa del P.re della sposa, ó Casa del marito dar' à essa sposa alc.a sorte di mancia in den.ri, ó in altra cosa sotto pena di scudi quattro d'applic.di come di sop.a

Del far le nozze alli Parenti et non alli Compagni.

4 Item che lo sposo volendosi menar la moglie à Casa, possa inuitar' i suoi parenti ó altri che li parrà, quali possa ritener' à magnare

tutta la Domen.ca la matt.a et la sera et non prie
alli suoi spesi, et non possa dalli inuitati, ò
altri pigliar presenti di qual sorte; mà
il tutto facci alle sue spese: dichiarando espres-
samente nel prede Cap.lo che lo sposo non possa inuitar
ne menar alc.o suo Compagno alle nozze, ne à
sedere in alc.o tempo à Casa della sposa, ne
li possano donar cosa alc.a, ne tampoco darli à
magnare in Casa, ò altro luogo sotto qual sorte
questo colore sotto pena di scudi dieci d'appli-
carsi come di sop.a; mà menando uno ò due
compagni al più in tempo fuor di notte, non s'
intenda esser contrauen.to al pred.o Cap.lo non
portando però presente alc.o, nella qual pena
non incorra quelli uno che dallo sposo fusse
chiamato il sabbato à sera per aiutare alla
prouisione delle Nozze, ne anche in q.o Caso caschi
in d.a pena lo sposo perche non sia Compagno.

Di quelli che possono andare con lo Sposo il sabbato à sera, et che non si diano i fazzoletti.

5 Item per torre materia di molti de' scandali, quali facilmente potribbono nascere per la moltitudine delle genti che il sabbato à sera concorre quando lo sposo và à casa della sposa, esso sposo non possa menar seco alcuno de' suoi parenti ò affini, nè manco invitarli, nè tenerli in casa sua, senon quelli che sono permitti per vigore delli sopradetti et infratti capitoli massime del capitolo 9: et che nella medesima sera la sposa ò altra persona non possa alli putti, ò altri che portassero le torcie avanti allo sposo et altri huomini dar fazzoletti, nè altri doni; et similmente non si possi invitare da canto della sposa senon quelli, quali sono permitti dalli presenti capitoli, nè meno in detto sabbato et sera possano

Li parenti della sposa andare con alc.o num.o
di persone per menar lo sposo à Casa della sposa,
come sin qui è stato fatto; mà basti farli
sapere per uno solam.te che vadi à detta sposta
à Casa della sposa; et quelli che contrauerranno
al pnte cap.lo, caschino in pena d'un scudo
ciasc.o d'applicarsi come di sopra; nè meno in
d.o sabbato à sera nè in altri tempi di notte
vi possano andare persone non inuitate sotto
pena d'uno scudo per ciasc.a persona che ci
andasse, et ciasc.a uolta; perchè non ci
potendo andare i parenti eccetto li sopradi.
nominati nel d.o 5.o cap.lo; non anche è
honesto ci vadino quelli, che non sono inuitati.

Chè non si vadi à Casa dello
sposo la Domenica à sera.

6 Item acciò che non si faccino pompe, et spese senza proposito

83v

come sin qui è stato fatto che la Domen.ca à sera nella quale la sposa è andata à marito, niuno dalla parte della sposa si ben fusse Prè, madre, figlio, ò altro qualsi sia attinente di essa, possa andare à Casa dello sposo à visitar d.a sposa; mà in tutto et per tutto s'intenda prohibito l'andare d.a sera, à quelli da canto della sposa à Casa dello sposo sotto pena d'uno scudo d'oro per ciasc.o et ciasc.a volta da applicarsi come di sopra.

Che non si vadi à Casa della sposa la Domenica dopò magnare.

7 Item per estirpar l'abuso che sin qui si è osservato senza alc.a civiltà, che lo sposo et li parenti, ò altre persone ni possano la Dom.ca dopò magnare andare à Casa della

sposa, eccetto al marito solo, ò vero accompagnato
al più da due persone, et senza pompa al=
cuna, et similmte. quando la sposa stà alla
messa la matta. che và à marito non possano
quelli che fanno compagna. allo sposo portar
leuto, ò vero altro istromto. atto à sonare
dentro nella Chiesa quando và alla messa,
nè con detti istromti. sonare nel luogo già detto
sotto pena d'un scudo per ciascuno, che
contrafarà da applicarsi come di sopra.

Del cinger la sposa.

8 Item che lo sposo debba cinger la sposa il
sabbato à sera precedente la domenica che
la vuol menare à Casa et non prima
nel qual tempo possano quelli della Casa
della sposa dare per colatione quei confetti

84v

li parerà di zuccaro ò di miele, da pinocchiate in fuora, quali per modo nessuno si possano dare, ma siano in tutto dalle colationi et pasti esclusi ogni tempo; prohibendo espressamente per il presente Cap.lo, così in detta sera ò in altri tempi etiam nell'intrata de' detti Consoli novelli, ò qualch'un'altro tempo possasi far la Colatione più d'una volta; mà si possa dare una colatione et non più senza sospettione alcuna in modo alcuno, et la sposa ò altri in suo nome non possano dare alle donne dello sposo, ò altri de' suoi parenti confettioni d'alcuna sorte (come è stato sin al presente mal costumato) sotto pena di scudi quattro d'applicarsi come di sopra.

Del presentare lo Sposo.

1 Item che non si possano dare allo sposo fazzoletti, tovagliuole, ò altre cose da alcuno ò alcuna da canto

della sposa, né in quella sera, che si cinge
né in altro tempo prima ó doppò eccetto dalla
sposa, ó suoi parenti fin' in 2.do grado; né esso
sposo possa donar pianelli, pedali, ó altre
cose alli parenti della sposa in d.a sera,
che si cinge, né in altro tempo prima, ó
doppò eccetto ad essa sposa, ó suoi parenti sino
nel d.o 2.do grado da computarsi come di sop.a
sotto pena tanto á quel che dona, come á
quello che riceve di d.ti quattro da appli-
carsi come di sopra.

Del convitare lo sposo dopò le nozze.

Item che al convito che farà il Pre, ó altro attinente
della sposa, poi che sarà andata á marito,
lo sposo non ci possa menar eccetto li suoi
parenti et affini sino nel 2.do grado da

compiacersi: Et quello che farà il conuito, ci possa chiamare i suoi parenti da canto del Ceppo quanti gli piacerà, et gli affini, et gli altri parenti sin in 2.do grado, et ci possano anco chiamare forastieri, ó altri suoi amici del Contado quanti gli piacerà, et se la sposa sarà conuitata piu d'una uolta, lo sposo dalla sua banda non ci possa menare altro, et chi contrafarà al presente Capitolo, incorra in pena di scudi dieci d'applicarsi come di sopra; et in tal caso quello, che farà il Conuito, ó altri in suo nome non possa andare con comitiua ad inuitare, et ricever lo sposo nè in piazza, nè in altro luogo sotto la detta pena, nè tal sposo ci possano tornare in piazza con comitiua doppò il Conuito sotto la detta pena.

Delle Gioie.

11 Item che alla sposa non si possano mandare né dar gioie dal Sposo, figli, ò altri suoi parenti eccetto le infrascritte, cioè Camiscie dieci, tovagli quattro senza racami di perle, oro, ò argento; scuffie dieci etiam che in altezza d'ettame vi fussero liste d'oro ò d'argento, otto tra' collaretti, e vimpe, un sopergetto, due fillitti, quattro fazzoletti, una Corona di Coralli, ò ambra di quel prezzo gli parrà con altre cose simile ordinarie, pur che in tutto le altre cose come aggiunteci non passino il valore di detti scudi quattro, et il prezzo di tutte le già dette sia in arbitrio di chi le darà, et il numero notato di sopra non sia lecito passare sotto pena di dieci scudi da applicarsi come di sopra.

Del mandar i panni alla Sposa.

12 Item che non sia lecito allo sposo, ò altri in suo
nome il dì dello sabbato precedente le
nozze, ò in altro tempo mandar alla Sposa
vesti, centure, ò altri ornamenti per il
sacco, ò altro giorno della terra, mà
quando gli hà da mandare alcuna cosa,
gli si mandi segretamente, et senza pompa
sotto pena di venti ducati d'applicarsi
come di sopra.

Delli presenti da non portarsi per la sposa à Casa del marito.

Item che la sposa non possa portare nè mandar
13 alcuno presente grande ò piccolo ad alcuna persona
di qualunque età che trovasse in Casa
dello Marito al tempo, ch'ella anderà à Casa del

marito innanzi et dopo sotto pena
di soldi quattro d'applicarsi, come di sop.ª

Che la sposa non si possa presentare.

14 Item che non sia lecito in modo alc.º presentare la
sposa ad alc.º, ò ad alc.ª in Casa di essa sposa
prima ò dopo ch'e vadi à marito, nè da poi in
Casa del marito, eccetto come nelli precedenti
cap.li, sotto pena di soldi quattro tanto à
chi li darà, come à chi li riceuerà da
applicarsi come di sopra.

Delle Donne ch'accompagnano la sposa la p.ª volta, ch'esce fuori alla Messa.

15 Item ch'e quando uscirà fuori la sposa alla messa
la prima volta, le donne ch'e li vanno à fare
compagnia tanto da canto dello sposo come della

della sposa non si possano ritenere à magnare, nè
si li possa dar colatione alc.a; anzi quando
torneranno dalla messa non possano entrar in
Casa della sposa, mà all'uscio et porta della
Casa si debbano licentiare sotto pena à chi
contrafarà d'un scudo d'oro per ciasc.a Donna
invitata, et al Padre, madre, et fratelli
della sposa pena di scudi quattro, et di
ui tal Caso et ni gli altri che si conten-
gono nelli preti Cap.li chi ci contrafarà,
sia obligato il padre per la fig.la, il marito
per la moglie, et il fratello per la sorella.

Della Colatione che si può fare nel
fare della sposa, et alle figliate.

16 Item acciò che si levi et estirpi l'abuso, il quale
sin qui s'è osservato, volemo et ordin.imo che il presente

capitolo che quando si publica alc.o parentado

ò si figlia qualche donna, à quelle che anderanno

à visitar la sposa, ò figliata non si possa dare

per colatione senon confetti d'anisi ò minuti,

mandoli et altri confetti di zuccaro, ò miele

siano in tutto prohibiti, et alle donne ò altri

non si possano dare cartocci ò presenti d'alc.a sorte

nè meno possano d.e donne portare alle figliate

galline, oua, et simile cose eccetto gli attinenti

di d.a figliata sin' in 2.o grado da computarsi

come di sopra sotto pena d'uno scudo per

ciascheduna tanto à chi dona, come à chi riceue

da applicarsi come di sopra.

De' conuiti da farsi quando la

sposa stà giurata.

17 Item che in d.o tempo che stà giurata essa sposa non

si possano fare conuiti nè dall'uno nè dall'

88v

altro canto, eccetto allo sposo, et à gli habitanti con esso ad un med.mo socio, et famiglia, et à fratelli carnali et nepoti, alli zij carnali ancor che habitassero separati dallo sposo, et à gli affini et parenti in p.o grado, sotto pena di scudi quattro tanto à gli invitati come à gli invitanti da applicarsi come di sopra, et quelli che in tal tempo donassero contro prohibitione per tenore d'alcuno delli presenti capitoli s'intendano esser incorsi la d.a pena di scudi quattro da applicarsi come di sop.a

Dell'andare per il cuoio.

18 Item che per il presente cap.lo s'intenda levato in tutto il mal costume dell'andare per il cuoio così detto volgarmente; et da questo in poi non sia lecito in alcuno modo, ò quesito colore andare p. d.o cuoio etc.

e li Parenti della Sposa vi andassero in atto
di visitarla, nè meno vi possano andar à
magnare, nè mandar putti ò altri per esso loro
per modo alc.o, sotto pena di scudi dieci d'ap-
plicarsi come di sopra.

Dell'Infanzazzone et presentare
la figliata.

19 Item che per l'Infantallori si possano dare alle
Donne, ò altri per loro le cose infra(scritte) et non
più, cioè una benda con oro, una Colonnetta,
un panno rosso, due lenzuole, uno nuovo et
l'altro usato per fasciatori, quattro fasci,
due guanciali di tela, un lenzuolello,
et non vi si possa portar pan.o fatto in alc.o
modo, et il prezzo delle sopradette cose da darsi
per infantallione non possa passare in tutto la
somma di fiorini vinti, et da q(ue)llo in giù ad arbitrio.

88v

et volontà di chi le darà sotto pena di scudi dieci d'applicarsi come di sopra, prohibendo espressam.te che le d.e spradic.e cot.e, et infancelloni nõ si possino portarẽ per la terra, com'è stato solito, ma si portino semplicem.te, et senza pompa, et senz'altra solennità sotto pena di scudi dieci d'applicarsi com'ẽ di sop.a; volemo nondimeno esser alla madre, [illegible], sorelle, madrigne, zie carnali, et altre parenti di tal sp.= carnali, et altre parenti di tal sp= gliata sino in secondo grado da compa= gliata sino in secondo grado da compa= tarsi come di sop.a portarẽ et presentarsi à d.a figliata al più un paro di Polli per ciasc.a persona sin' in d.o grado.

Di non mostrare le gioie.

20 Item che gli ornam.ti et gioie nõ si possano mostrarẽ

in Casa della Sposa, nè in Casa del
marito dove sia congregatione de gente, ancor che
fusse in tempo fuora di nozze, sotto pena
di scudi dieci da applicarsi come di sopra

Che le vesti et gioie superflue
non si possano repetere.

21 Item acciò gl'huomini s'habbino ad astenere di
non contravenire alli presenti capitoli;
volemo che s'il Padre, fratello, ò altri dessero
alle figliuole, sorelle ò nepoti maggior
numero di vestimenti, ò gioie, et infantaglioni
di quello si contiene ne' presenti Capitoli
che se dopo venisse il caso che dette vesti
et altre cose si dovessero restituire per la
separatione del matrimonio, ò altro caso; all'hora
dette vesti, gioie, et infantaglioni quali fussero
date oltre il numero che si contiene nelli

sprad.i capit.li n̄ si possano repetere, mà siino et esser debbano del marito, suoi figl.i et heredi.

Del Ballare per le strade.

22 Item che n̄ sia lecito ad huomini et donne ballar per le strade, piazze, o' chiesi dentro la Terra di Norcia, com' è stato fatto sin' hora essendo questo costume inurbano, eccetto venti giorni avanti Carnevale, nel qual tempo si possa ballare per tutto senza pena, mà prima di venti giorni et doppo Carnevale li contrafacenti incorrano la pena d'un scudo per ciasc.o et ciasc.a volta da applicarsi come di sopra, et la quadragesima n̄ si possa ballare nè per le strade, nè in altro luogo.

Del presentare il Natale et far le mancie.

31r

23 Item che nessuno huomo ò Donna nel tempo di
Natale, ò altro tempo possi portare ò mandare
à presentare ad alcuna persona Cartocci, ò
altre cose simili, eccetto alli Sonetanti et
altre persone salariate dalla Comunità di
Norcia, et Religiosi et luoghi Pij;
possa bene lo Sposo insieme con la mancia
portare alla Sposa una sola cartoccia
di libre quattro, ò una scattola di
confetti, et che nessuno huomo, ò Donna
possa in detto tempo ò in altro tempo dell'
anno dar mancia ad alcuno, ò ad alcuna
grande et picciolo etiam alli Trombetti
famigli et Balij, eccetto alli figli et nepoti
carnali, et altri habitanti in una Casa;
et in tempo che si figliarà alcuna Donna nò

31v

si possa al figliuolo maschio ò femina nata da d.a figliata dar mancia alc.a eccetto il Pre, madre, frelli, et zij carnali, alli quali sia lecito in ogni parto far d.a mancia, purche sia condotta; et chi contrafarà incorra in pena di scudi quattro da appli: carsi come di sopra.

Delli mm.ci ss.ri Consoli nou.lli et vecchi.

24 Item che no sia lecito ad alc.o andar à Casa di Consoli publicati à seder la sera; eccetto frelli, figli, nepoti, generi, et altri persone congionte fin' in 2.o grado; et q.ti che d.i parenti no possano portar alc.a cosa di presenti, ne meno essi Consoli possano ricevuti, ne possano far pasti nel tempo dell' intrata del suo Vffitio prima, ò poi per

simile solennità, eccetto li Consoli novitij
cioè quelli che saranno publicati la prima
volta, à Casa delli quali volemo possano andarvi
d.a p.a volta tanto tutte quelle persone che vi
vorranno andarvi con presenza, ò senza, et
d.o nuovo Consolo possa loro far pasto come
gli parrà la matt.a del suo ingresso con
più, et il di che d.i Consoli saranno publicati
sia lecito ad ogni uno farli compagnia sin
a Casa et non entrare dentro in Casa à
far colatione, anzi per il pnte capitolo
s'intenda in questo caso prohibito il far
colatione in modo alc.o, salvo à Casa delli
Consoli novitij, et il simile s'osservi finito
che sarà l'uff.o del Consolato, che non si possa
ne debba far colat.ne alc.a sotto pena in ciasc. di d.i
Casi à chi contrafarà di £. dieci d'applic.e come di sop.a

32v

Della Pompa funerale.

25 Item per toglier uia l'abuso et costume propio de' suoi
mal creati, quale sin' ad hoggi si è malamente
seruato, che al tempo della pompa funerale,
et morte di qualsiuoglia persona, nessuno
huomo ò Donna possi piangere nè gridare
fuori di Casa, ma' dentro sì, et che le Donne
non possano uscire fuora dell' uscio della Casa del morto,
et dopo che il morto sarà fuori di Casa, nessuna persona
possa accostarsi alla bara funebre, nè per le strade
nè in Chiesa sotto pena d'un scudo d'applicarsi
come di sopra, et sia obligato il Padre per la
figliuola, il marito per la moglie, et il fratello
per la sorella, aggiungendo che da canto
del morto non si possa dare ad alcuna persona
berrette, ò velo, ò altro segno di mestitia, eccetto
sin' in 2.do grado di consanguinità et affinità sotto la

d.a pena d'un scudo per ciascu.o et ciascuna volta: et che nelle d.e pompe funerali i parenti del morto non possano invitare per accompagnar il corpo morto, senon la Compag.a della miseri-cordia, et un'altra Compag.a o fraterni.ta ad elettione delli heredi del morto, et li rel.si del luogo dove si sepelisse il morto sotto pena di dieci scudi d'applicarsi come di sopra; prohibendo anco espressam.te che non si dia cera alle donne di qual si vog.a compag.a sotto la d.a pena

Delle meze Rasere da non portarsi alli morti.

26 Item ch'al tempo di funerali et morte di alc.a persona non possano portarsi meze Rasere, canestri o altre cose da magnare a casa del morto da parenti in qual si vog.a grado di parentela o affinità, et q.do li parenti del morto ritornano dalla

33v

Chiesa, nè debbiano più ritornare in Casa del morto, eccetto quelli che portano le berrette del corroccio, et altri consanguinei, et affini sin' in 3º grado et tanto che nò portassero segno di corroccio, sotto pena d'un scudo per ciascheduno che contrafarà; nè meno in detta Casa si possano fare richieste da parenti, ò amici con presenti d'alcuna sorte sotto la detta pena.

Del non visitare quelli che tornano di fuori, et del nò richiedere.

27 Item che quando alcuno huomo, ò Donna tornerà da i Bagni, perdoni, ò altro luogo, nò si gli possa portare, ò mandare alcuna sorte di presenti per richiesta ò altro quesito colore et che similmente nò si possa richiedere alcuno altro per morte de parenti, ò d'amici in qualunque grado et per qualsivoglia altra Causa

cetto alli Infermi durante la loro Infirmità,
sotto pena d'un scudo tanto à chi li porterà
come à chi li riceverà per ciascuno et ciascuna
volta da applicarsi come di sopra.

Del procedere alle pene di detti,
et infratti Capitoli.

28. Item che in tutti i Casi che occorreranno per contra-
ventione delli presenti Capitoli si possa in
Caso di contraventione procedere per via d'inqui-
sitione, ò querela, ò denuntia ò accusa,
et credasi all'accusatore con un testimonio
degno di fede, quale si debba tener secreto
et possano ancora procedere gli Ufficiali
de' danni dati, et guadagnino la quarta
parte della pena dell'Inventione che [illegible]
faranno, et perche qualch'uno potria andare
rispettoso in accusare li contrafacienti, si ordina

34 v

ed ogni volta si adunerà il numero di sessanta,
li Cing. debbano tenere una Cassetta forata
di sopra alla quale ciasc.o del numero
debba andare à far segno di metterci
una poliza copertam.te prima che vadi
à sedere, et quelle polize quali saranno
trovate in d.a Cassetta si leggano in publ.co
num.o, et li nominati in d.e polize siano
havuti per trasgressori, et per legitimam.te
convinti, purchè come si è detto ci sia alm.o
un testimonio degno di fede, et si proceda
contro di loro secondo il tenore delli presenti Cap.li,
abrugiando d.e polizette sub.to che saranno lette:
et acciò che queste sante leggi s'habbino da
osservare perpetuam.te da hora si prohibisce
à tutti et sing.li Dottori, proc.ri notarij, et altri
persone della Terra, et del Contado che non

possano sotto ali.° questo colore inbenenirli alla difensione d'ali.° Ambasciarie sotto pena di scudi dieci d'applicarsi come di sop.a

Dell'auttà et giurisd.ne delli num.° di sessanta.

24. Item perchè sarebbe indarno fatto fare li Capit.li decreti, et Riformanze se non fusse chi li facesse osservare per q.sto acciò che li d.i Capitoli siano più inuiolabilm.te osservati; vogliamo che per li mag.ci SS.ri Consoli si debba ordinare un Num.° di sessanta Cittadini, quali siano per la p.a volta della Bussola ueduta dell'Officio Consolare, et in supplemento de' morti et altri che mancassero sin' al num.° delli già d.i sessanta si mettano altri Cittadini ad arbitrio de d.i m.ci Dottori, et altri Cittadini et SS.ri Consoli, quali suoi et num.° di sessanta

85v

habbino potestà, anco et balia di investigare,
et operare che tanto li sopradetti Capitoli, quanto
quelli de' salarij et mercede de gli
Vfficiali descritti nella Jau.a concessa
dall'Ill.mo et R.mo S. Card.le di Vrbino Leg.to
di Perugia et anco gli altri Cap.li della
mag.ca Corba di Norcia si hab.no da osservare,
et d.o num.o di sessanta si debba adunare
et congregare ordin.te ciasc.a prima Dom.ca
di mese et più et meno à loro arbitrio
nella saletta del Pal.o Cons.le di sopra intimare
dall'Ill.mo S. Gover.re, et li mag.ci SS. Consoli
premisso il suono della Campana grande
del d.o Palazzo alla sorta sempre tocchi,
et de' nomi de gli huomini di d.o Num.o si faccino
dodici pallotte, in ciasc.a delle quali si scrivano
cinq. del d.o Num.o, quali si chiamino li Cinque

et ancipoti dil Numo di Settanea,
li quali Cing. guadagnino la quarta parte
di tutti quelle pene, che faranno pagare
alli Contrafacienti dopo il termo di
un mese della fatta Inventione p loro,
et quado suonerà à do Numero quelli
che no ci venissero prima di abruggi una
Candela di cera, caschino in pena d'un
bolignino, et quelle che no ci venissero
in nessuno modo caschino in pena di bolig.
quattro per ciasc.o, et ciasc.a volta che
no ci venissero da applic.i al do Numo
no havendo però legit.a scusa; et ordinano
farsi una Cassetta p contenarsi et tenersi
li Capli et altre scritture pertanenti al
do Numo, le chiavi della quale si tenghino

36v

per li Cinque, nella qual Cassetta debbano
ritenere ancora due Cassolette, in una
delle quali si mettano i Cinque da
cavarsi, et in quell'altra li Cinq.
cavati, il qual num.° duri per un anno
et poi si rinuovi per l'altro anno di
gli huomini della seg.te Bussola
dell'off.° Cons.rio, et per quelli che mancano
li mag.ci SS.ri Consoli suppliscehino nel modo
che s'è detto di sopra, et così si vada
continuando d'uno Bussolo all'altro sspecialm.te
Aggiongendo alle pred.e cose, che per più
firmezza delli sopra Cap.li et acciò più
inviolabilm.te si habbino da osservare
gli huomini che saranno di d.° Num.°, et
ciasc.° di essi tanto li pnti, quanto quelli
che succederanno di mano in mano si debbano

di mano propria sottoscrivere à d.i Capli
et d.i Abano giurare et promettere, d'osser.
varli et farli osservare dalle loro famiglie;
et contrafacendosi paghino le pene sopra=
scritte duplicate per ciascuno et ciascuna
volta; Il che tutto sia, et s'intenda
esser fatto principalmente à laude et gloria
della SS.ma Trinità, honore et augumento
del mag.co et Inclito Consiglio della Terra
di Norcia, et anco civilità, commodo,
quiete et pace generalmente di tutti gl'
huomini, et persone di d.a Terra:
A' Dio piaccia, et così sia Amen.

Capitula Medici Phisici Urb.ni

Die 18. Aprilis 1641 exhibita coram Ill.mo et R.mo D.no Praef.o Jo: Clavis q. Bort.

In primis teneatur et obligatus sit d.s Phisicus mederi in physica omnibus et singulis nris Civibus et Comitatinis ac egrotis in Hospitali SS.mae Misericordie comorantibus sua arbitrio efflagitantibus in d.is facultatibus gratis et sine premio; et in Comitatibus teneatur accedere ad medendum ut suprà toties quoties fuerit requisitus, nec petere, aut accipere possit ab illis quorum causa accesserit ad medendum aliquid preter vecturas equi ac esculenta, et poculenta. Et [illegible] quo accedere noluerit in Comitatibus ad medendum ut suprà; teneatur et debeant mag.ci DD. Consules illi facere punctaturam, et retinere

33v

salarium illius diei, in quo fuerit reni-
tens accedere ut supra in ea formam
Capituli Generalis.

A Terra Nursie, et eius Comitatu durante eius
Conducta discedere nequeat sine expressa
licentia Mag.corum DD. Consulum, et Num. 40.
et si secus fecerit, ipso facto privatus sit
officio.

Item quod pro inspectione urine tam Civium, quam
Comitatinorum non possit d. Physicus ullum
premium accipere, et si presenti capitulo con=
travenerit, ipso facto privatus sit officio,
et amittat suum salarium.

Item quod si contigerit quod Beusaverbat dictum
Physicum egrotari ubi moni durante d.
anno et eius conducta, pro rata temporis
quo inservierit salarium persolvatur, et in ultra
leg. in contrarium non obstante.

Item quod D. Thesaur.cius debeat retinere et effectualiter retineat a d. D. Phisico provisionum duos mensium quam solvere et exbursare aliter minime possit nec debeat nisi in fine sue Conducte, et ita quod ne fieri D. Physicus ullo pacto discedere ante tempus conductae, et quatenus discederit provisionem predictam pro d. duobus mensibus amittat, et petere modo aliquo non possit, quia sic est.

Dic 29 Janu. 1600 fuit intimatum D. Phys. istud Capitulum per ill.um D. Julij Ces. Mazzonj olim Canc.ij L.L. Canc.

Quod nuncio deferente electionem pro Salario Cons. persolvere scutos duos aureos largos, et unum scutum similiter aureum pro Canc. Comunitatis, aliter electio nulla sit.

Stipendium vero ipsius Phisici esse florini ducenti viginti quattuor pro toto anno ad rationem bononenorum quadraginta pro singulo floreno

100 v

solvendo eid. a D. Thesaurario Cam. Apost. in nostra Terra Nursiæ de mense in mense pro rata temporis quo serviverit et non ultra, scilicet florini decem et octo et sol. 40 pro unoquoque mense.

Et demum omnia et singula gerere, et faciet ac adimplebit in d. arte uniuscuiusque d. eius officij, ad quæ tenetur d. Aloisius Vell.

Capitoli delle Spese superflue rinouate l'anno 1574 con la pena della scom̃un.ca

Al Nome di Dio, et della sua Madre gloriosiss.ma Maria sempre Vergine, delli Prencipi degli Apostoli SS. Pietro et Paolo, del gloriosiss.mo S. Bened.o et sua sorella S.ta Scolastica Protett.ri et difensori della Terra di Norcia, et di tutta la Corte del Cielo.

Considerando li mag.ci SS.ri Consoli di Norcia li abusi, et graui et disordinate spese, che si fanno in essa, nel fare de' Conuiti, magnare, spese funerali, et altre diuerse spese, che giornalm.te si fanno, quali siano dett.bli et dannosi

102v

á tutti i Cittadini et habitati in essa Norcia,
hanno pensato per utile di Cittad.ni, et huomini di
d.a Terra raffrenare simile disordine, et spese inutili.
Però per ord.e del quale Cons.o di d.a Terra
con intervento, licenza, et auttorità di Mons.r Ill.mo
Melchiorre Pellotta di d.a Terra, et suo Comtado
dignis.mo Gover.re fanno gli infrascritti Cap.li, ord.ni, et
statuti perpet.te et inviolabilm.te da osservarsi
ciascuno sotto le pene, et in essi, et qui sotto si contengono.

In prima che quando la sposa esce fuora la p.a volta
alla messa, et sin' á tanto che starà presa,
non si faccino conviti ne dall' una ne dall' altra
parte della sposa, ó sposo, ne meno altri pasti,
eccetto á quelle Donne quali accompagnano la sposa
alla messa detta la prima volta quando dopoi non
si dia á magnare ne altra colatione sotto pena
á quello che farà il convito, pasti, ó colationi,

di scudi vinticinq. , et alli particolari che ci interver=
ranno di scudi tre per ciasc.° et ciasc.a volta
d'applicarsi per un 3.° alla Cam.a del Com.
di Norcia, per un 3.° all'essecut.re, et l'un'
altro 3.° all'accusat.re; possa ben il marito
solo andare à magnar in Casa della sposa
ogni volta che sarà invitato, ò menato dal
padre, fratelli, ò altri parenti della sposa
senz'incorso di pena alcuna.

2 Che quando si conuita la sposa dal Padre, fratelli,
ò altri di Casa sua, doppò che sarà andata
à marito, non ci possano andare nè dell'una
nè dell'altra parte parenti, amici, ò altre persone
cuiusto attinenti sin' in 3.° grado sotto pena à
quello che farà il conuito, et allo sposo di
scudi vinticinq. per ciasc.°, et alli partic.ri di scudi
tre per uno d'applicarsi come di sopra.

3 Che quando il marito mena moglie no possa ne prima
ne dopo far conviti, ne passeggiare, ne possa
convitare, ne ricettare alle nozze parenti, se non
quelli che saranno in p.o grado, ne meno ci
possa menar compagni, amici ò compari sotto pena
allo sposo di scudi venticinque, et alli particolari
di scudi tre per ciasc.no d'applicarsi come di sop.a,
et che lo sposo alli d.i Parenti di primo grado
no li possa dar à magnare dietro quella matt.a
che mena moglie senza riceverne da loro, ò da altri
in nome loro presenti, ò donativi sotto la sop.a
pena d'applicarsi come di sopra.

4 Che la sposa mentre starà giurata, et mentre anderà
à marito, et anche dopo che sarà andata, no li
possa presentare se no dalli parenti dello sposo, ò della

sposa che siano in primo grado, et similmente

lo sposo non si possa presentare senon dalli parenti

della sposa che siano in primo grado sotto le sopradette

pene come di sopra da incendersi, et applicarsi,

et incorrersi.

5 Che quando la sposa va à marito non si possano sonare

nella Chiesa le campane, ò vero altri stromenti, et con-

travenendosi lo sposo che farà sonare, et li sona-

tori incorrano in pena di scudi tre per ciascheduno

d'applicarsi come di sopra.

6 Che quando si fanno li sponsalitij, non si possano fare

radunate di parenti, ne andare a Casa della

sposa, mà solo debbano intervenire esso sposo,

sposa, Parrocchiano che farà le cerimonie et

benedittione dell'anello, et li testimonij, et non altri sotto

pena di scudi venticinque d'applicarsi come di sopra.

104v

7 Che nelli festini di Natale, ó di Pasqua della Resurrettione
non sia lecito mandare barbacci ne altri presenti
ó donativi à parenti ó amici; mà solo si possa
dallo sposo presentare la sposa à suo modo sotto
le sud.te pene da incorrersi tanto da chi presentarà,
quanto da chi riceverà, d'applicarsi dette
pene come di sopra.

8 Che si spende nelli cap.li fatti gli anni passati per rimovere
le spese, furno levati i cappucci quali si davano
alli parenti del morto, et al pre.te si danno
le berette per le quali si spende molto più;
si ordina per rassettare tali spese che le berette
non si possano dare, eccetto à i parenti et affini
del morto solo in p.o grado, et à quelli dentro
casa del morto sotto pena à chi le darà di scudi
dieci, et à chi le riceverà di scudo uno

105r 117

per ciasc.° da applicarsi come si è
detto di sopra.

9 Che quando si seppellisce il morto, et si fa il pianto
le donne non possano uscire fuora dell'uscio, et
gli huomini non piangano fuori di Casa né per
le strade sotto pena di scudi tre per ciasc.°
che contrafarà et ciasc.a volta d'applicarsi
come di sopra.

10 Che in quel dì che si seppellisce il morto né pri-
ma né dopò si possano portare a Casa del
morto cose da magnare sotto pena di
scudi tre per ciasc.° et ciasc.a volta et
come di sopra da applicarsi.

11 Che per l'essequie, et sepolture de' morti non si possa
adoprar cera bianca, ma cera gialla ordinaria
sotto la sudetta pena da incorrersi per il contra-
veniente, et d'applic.e come di sopra.

105v

12 Et sopra li pred.ti cose, et con quelli che non osservaranno li presenti ordini, capituli et riforme, ci possano provedere tutti gli Officiali, et etiam li Offitiali di Danni dati, et guadagnino un terzo della pena.

Noi Julio Orsino Vesc.o di Spoleto havendo visto et considerato li sopradetti capitoli, et parendoci honesti et ragionevoli; ricercati dalla mag.ca Città di Norcia che li vogliamo corroborare con qualche pena spirituale, et confirmarli; comandiamo che ciasc.o osservi li sopradetti capitoli sotto pena d'excomunicatione. In quorum fidem etc. Datum in Episcopali Palatio Spoleti. Anno domini 15 Decembris 1574.

Julio Orsino Vesc.o di Spoleti etc.

Omisso sigillo. Andrea Delfino Canc.ro di m.to etc.

Copia lrar. Mri. et Mri. D. Cesi Spoletani à 8bre

Alli Mag.ci Amici Cariss.mi li Consoli di Norcia.

Mag.ci et Cariss.mi

Mag.ci miei Cariss.mi Jo mi contento di sopraseder le scomuniche, ch'io feci ad istanza vostra à Norcia fin'al ritorno mio à Spoleti, et per un mese dopò, acciò che habbiate tempo d'informarmi di quel che volete fare; mà che passato questo tempo, non pigliandosi altra risolutione la scomunica torni come prima: Et però riguarre di questa mia lo charità à tutti i Confessori che possino assolver tutti tanto huomini, come donne che siano incorsi in q.ta scomunica. Mà voglio che la scomunica stia salda, et non s'intenda sopraseduta nel particolare di

106v

tener le mogli in Casa chi padri ò fratelli, ò altri
più propinqui, siccome fu ordinato mentre fui in
Norcia all'ultima; et in q.ta parte vi volemo
che stià salda, perche come sapete vi nascono
errori, et delitti di troppa importanza, et
à questo fine mi vi offero sempre. Di Roma
li 15 di X.bre 1575.

V. H Vesc.o di Spoleto.

Questa mia la mostrarete al mio Vicario di
Norcia, al quale diriete che volemo che si
eseguisca quanto vi scriviamo ——

Capitoli delli Fornari

Al nome di Dio Amen.

Questi sono i capitoli, i quali sono tenuti à osservare li Fornari, che sono oblig.ti à far' il pane per vendere, ordinati, fatti, et riformati et approvati dalli m.ci mag.ci s.ri Consoli nuovi et vecchi et dal rmo. delli otto della Gabella nell'anno del s. 1575 nella Indictione 3.a, et nel Ponteficato della S.tà di N. S.re Gregorio per div.a providentia Papa XIII à di 28 del mese di Agosto come appare nel XV.o lib.o delle Riformanze à car. 158. Il tenore dei quali cap.li segui-ta come qui di sotto appare cioè

1.o In prima che si facia in nome delli m.ci m.ci s.ri Consoli, et delli otto Deputati sopra la Panetteria

108 v

pub.co Bando per i luoghi soliti et consueti, che tutti quelli fornari che si vorranno obligare ad far il pane da vendere per quel presente anno da finire per tutto Agosto dell'anno seguente con i capitoli infrascritti debbano comparire a fare lo obligationi et dare la sigortà secondo il solito nel termine che per ordine delli detti mag.ci SS.ri Consoli et otto deputati serà nel detto Bando sarà assignato, et chi in detto termine non comparirà non sia più ammesso ad fare, et vendere il pane per tutto quel presente anno da finire come di sopra.

2 Item che quelli fornari quali si offeriranno di volersi obligare, come anche i loro compagni si debbano mettere à partito tra li detti SS.ri Consoli

et

109r

et otto Deputati, et quelli solam.te che

vinti, et li dui terzi siano approvati, et ann-

ale d.o anno, et non altri.

3 Item che d.i Fornari quali saranno vinti et approvati,

et si saranno obligati come di sopra, et

tutti quelli che faranno il pane per vendere

siano tenuti di farlo di giusto peso secondo

l'ord.ne che si darà dalli m.ci S.ri Consoli et

Dep.ti da regolarsi secondo la tavola descritta

nella Loggia del Pal.zo Cons.le et da altri rag.ni

che li pareranno convenienti, et ogni volta che sa-

ranno trovati haver il pane che non sia di peso,

siano puniti alla pena secondo la qu.ta di trenta

d'applic.si per la metà alla Cam.a del Co. di

Norcia, et per l'altra metà all'Accusatore et

103v

essecut.ne, et oltre la d.a pena perdano il pane
che si trouerà non esser di peso, il quale si debba
distribuire et dare per l'amor di Dio a' luoghi
pij, miserabili, et altre miserabili persone.

4 It. che d.i fornari quali saranno eletti et approvati
come di sopra debbano promettere con idonea
sigortà secondo il sol.to di osservare i capitoli sotto
quelle pene, che in essi sono contenute.

5 It. che d.i fornari et quelli che venderanno il pane
per venderlo, debbano havere, et tenere
il pane ben cotto, ben custodito, buono, et
recipiente fatto senza fraude al.a, et che
sia rifatto et non caldo quando si vende, sotto
pena di mezzo scudo per ciasc.o che contrafarà
et per ciasc.a volta d'applicarsi come di sopra.

Dichiarandosi però che se veno de' fornari quali fanno pane per venderlo haverà pane rifatto d'un dì, non si possa procedere à pena alc.a contro gli altri fornari che venderno il pane da vendersi caldo et non rifatto d'un dì, non ostante qualunq. Cap.lo parlasse in contrario.

6 It. che d.i fornari, et quelli che faranno il pane per vendere debbano continuamente haver pane à suffi-cienza per vendere della qualità che si è detto nel precedente Cap.lo et qualunq. di d.i fornari sarà trovato senza, sia punito per ciasc. et ciasc.a volta nella sop.a pena da applicarsi come di sopra.

7 It. che d.i fornari et quelli che faranno il pane per venderlo per ness.o modo, ò quesito colore debbano metterlo, ò

110v

medicare in d.o pane buttello ó sembola sotto
pena ad arb.o delli m.ci mag.ci s.ri Consoli, et
del num.o pred.o, et quando sarà differenza, se
il buratto ó sembola ci sia meschiato, ò no,
si ne debba stare al giud.o de d.i s.ri Consoli,
et otto deputati.

8 Item che d.i fornari, et quelli che faranno il pane
p vendere; siano oblig.ti et debbano vendere
il pane à tutti quelli che lo dimanderanno
et che si dovrà dare secondo l'ord.e della Corte
di Norcia, cioè quando non ci sia prohibit.ne alc.a
fatta p ord.e di d.a Corte, ò vero s.ri Consoli, et otto
pred.i, et non rinuntiarlo à persona alcuna
sotto pena di mezo scudo p ciasc.o et ciasc.a volta
d'applic.si come di sopra.

9 Item che di fornari et quelli che faranno il pane per venderlo ne' nessuna altra persona possa nella Terra, et territorio di Norcia vendere il quarto della sembola più di bol. uno per fiorino di quanto valerà la soma d.i grano, cioè se la soma valerà otto fiorini, il quarto della sembola si sarà da vendere otto bolognini, et così rispettivamente secondo la soma valerà maggiore ò minor prezzo, et a d.a ragione la sembola si possa vendere, et non altrimente per maggior prezzo, sotto la pena di bolognini venti per ciascuno et ciascuna volta che contrafarà d'applicarsi come di sopra.

10 Item che i molinari, ò fornari per nessuno modo, ò quesito colore possano comprare alcuna quantità di grano nella piazza di Norcia in giorno alcuno, nè in giorno

mv

che lo possano comprare menar il grano
vino per viaggio verso la Terra di Roma
sotto pena di dui scudi per carica per
ciascuno et ciascuna volta che contrafarà
da applicarsi come di sopra.

Item che li sopradetti fornari per nissun modo, ò quovis
colore possano far compagnia tra di loro,
ne meno tra detti fornari si possa prohibir
il pane da una Banca all'altra sotto
pena d'esser privati di poter far più il
pane per quell'anno, et di dieci scudi
per ciascuno et ciascuna volta che contrafarà da
applicarsi come di sopra. Et che tutti quelli
fornari quali saranno obligati di far il pane,
vi propri et gli altri della famiglia propria di stare
vendere il loro pane et non lo far vendere

per altri mani sotto la ditta pena
da applicarsi come di sopra.
12 Item che à d.i mag.ci Consoli et Otto Deputati come
sopra sempre sia riservato l'arbitrio et l'
autorità di decidere et terminare tutte le
differenze che naseranno tra fornari et officiali
tanto per mancanza di pane quanto per ragione
del peso ò nella bontà et qualità del pane,
et in ciascun altro caso et che d.i officiali non
possano procedere contro d.i fornari se prima
per li ss.ri Consoli et Accom.ti del Num.o pred.o
no sarà dichiarato che d.i fornari hanno incorsi
in pena et se d.a pena si doveva pagar ò no,
li quali ss.ri Consoli et Accom.ti habbiano à
dichiarare, conoscere et decidere tutte estremità

112 v

et tutti i cap.li predti, et quel che da loro sarà

diliberato et terminato sia rato et fermo, et

si habbia da osservare, nè gli officiali,

nè Lavorari, nè alc.o altro ci possa contradire

et contradicendo non siano intesi.

13 Item che alli sopra m.ci ss. Consoli et deputati sempre

s'intenda riserbata l'auttorità et arb.o di

aggiungere et minuire, moderare et alterare

li sopraschritti et infratti cap.li, et quelli

interpretare et dechiarare, et che alla loro

dechiaratione tanto si debbia star tacito et contento,

et quella si debba mandare ad essecutione.

14 Item per migliore et bello procedere del sop.to si concede et commette

a detti soprastanti che incorrendo il pane over sopra

detti scrittori che siano ritenuti nelle Cap.e et Sabbatini

che possano retinere li librari, o riduttori lavoratori, che cavanno dalli

proprii o conduttori

farine et le qli da loro si farà ui
pane per vendere, senza pena et facendo alt.
no' obstan. qualunque altro Cap.lo, il qual
parlasse in generalità imponesse che no' si
possa medicare nel pane che faranno p
vendere sotto tal pena, che nelli presenti
Cap.li si contiene.

15 Item che in tutti d.i Cap.li possano procedere tutti
gli officiali della Corte di Norcia, quali
facciano credere con il loro giuram.to et non
habbino degno di fede.

16 Item che si possa procedere ancora da alc.a privata
persona della Terra et Contado di Norcia
per via d'accusa, a quale sempre sia dato
credere col suo giuramento et un testimonio
degno di fede et guadagnera la sua parte.

della pena come se è detto di sopra.

17 Item si ordina prohibisce et comanda per il
pñti capli ched a nessª persona nella terra
di Norcia, nè à fornari nè à panizzaroli
in dª terra sia lecito tener pani per
vendere, nè di pane vendere, senò saranno
stati approvati et se non si saranno obblig-
ati approvati et
secondo che si contiene nelli pñti Capitoli
sotto pena di dui scudi per ciascuno che
contrafarà, et per ciascª volta d'applicarsi
come di sopra.

18 Item fu deliberato et ordinato ancora che tutti i fornari
che saranno approvati et che si saranno obligati
come di sopª è detto, di nuovo ad arbitrio delli
mag. si Consoli et otto Cittad. sopra la Grascia
si debbano et possano ballottarsi et approvarsi

ogni mese, et quello o quelli fornari
che non saranno legitimamente approvati come di sopra
s'intendano cassi et privati del mestiero
di far il pane per vendere, contrafacendolo et
vendendolo cadano in pena come di sopra
per il detto di quelli che faranno il pane per
vendere, et non sono obligati. Et quelli
che saranno nella maniera predetta privi
cassi non possano per nessun modo né per
alcuna quesito colore ingerirsi nel mestiero
del pane per vendere né come principali
né come garzoni sotto la pena di dieci
scudi da imporsi tanto da chi li piglia
per compagni o garzoni quanto da
chi si ingerisse come di sopra.

Die 8 septembris 1585 eddictum capitulum dictum Collegio xxi.

M.4v

fol. 38. ret. 2.do Capitolo di detti fornari
niz. et ep. dic.to 8 mioz. humanitate pro
ne q. d.o dicembre &c.

Che se li fornari venisse caso che Iddio il cessi
19 non trovassero grano per comprare che loro siano
esenti et excusati da ogni pena, et non
siano da officiali per niun modo molestabili;
et mancandoli il grano che la mag.ca Corte
sia tenuta a darli il grano quanto sarà
loro bisogno, et se d.a mag.ca Corte non li darà
d.o grano, li d.i fornari non cadino in
pena alcuna, ne possino esser molestati
da qualsivoglia officiale, adderendo però
che li d.i fornari faccino la loro diligenza.

Li fornari di grani &c. ——

Dichiaratione fatta l'anno
1545 à di 15 di Luglio da
s.r Gio: Antonio di m. Gregorio,
et da Grifone Manieri di certi
luoghi nella montag.a dove si può
cesare et far pali, cavata dal
lib.o di s.r Graziano Gancia
Canc.re à fo.lo 128.

In Dei Nomine Amen. Anno
Domini 1545 die 15 Julij.

Havendo il Com.e di Norcia per mantenetione
delli Prati et selve fatto varie prohibitioni
et per ultimo che n(on) si possa cesare di lavori
et guardar selve, et sop.a detto haver...

117 v

varii et diverse differentie tra gli Officiali di

Danni dati et altri Officiali, tra li nostri

Comitatini et Convicini in dette montagne; et

volendo obviare alli liti et scandali quanto

in grande si puo provedere et accomodare

Cittadini et Contadini in luoghi vicini, di

Accumulo et loro Contadi; Statuimo et

ordiniamo che detti Officiali di Danni dati, o

altri Officiali havendo giuridittione in dette montagne

non si possano intromettere ne dar alcuna

molestia contro Cittadini et Contadini et in detti

monti dimoranti, che stessero o pascessero, o

lignassero o facessero altro per sino alli Confini

di Accumulo et di Visso et loro Comitatini

di Accumulo et di Visso et loro Comitatini

stare in detti luoghi di Norcia et suo Contado, et stali

loro di dimorare, arare, pascere, et [illegible]

et far andare per quanto dureranno le
pertinenze del Com.e di Norcia fino nelli
confini d'Accumulo, Visso, et loro Combarrici:
et gli animali che passeranno fra li d.tti luoghi
non siano tenuti a pena alc.a ne pagamento
di fida, ma solam.te siano tenuti alla
pena et emenda quando facessero danno
o prati spettanti alli Cittad.ni o Comitatini
del Comune di Norcia.

Incominciando dalle pertinenze di S.to Marco
per cima delli Monti venendo a Nottoria
fin alla forca del Caio, et venendo per
la via di d.a forca per la via diritta
capo delli Cognoli della d.a via, venendo per
diritto in cima del monte della Macchia
come acqua pende verso Accumulo della d.a cima

che vi è un sassetto tirando per dritto per
terra di d.o Colle della lama, e tirando
per terra di d.o Colle fino alla vallicella
della soglioia, ò vero fosso per capo delli
selve di Cavaliera, e in giù della casa
di Fornaro con d.o Angelo alias Cazzarone,
e tutte le cose dentro à d.i luoghi,
e la terra di Nicola di Mastro, e
dritto per capo delle selve verso Cavaliera
sopra la casa di Fornaro, venendo per
diritto nello vallone delle taglie sopra
dove stava il termine che divide la
tenuta tra Accumulo e noi: e dal
d.o vallone per la via che da per confini e
e più nella Fordia della madia verso
d.o casco.

E

Et sopra Campi et Ancaiano cominciando sa
strada che va per cima delli monti sopra
la Pittura o vero la Cona del Sasso, et
venendo per dritto per la schina di d.i monti
per la via che esce al Colle verso
esso appresso le Stamaneta e al piano
delle Candita, et la via di Fausole
per dritto nella Forcella, et riscenda
allo vallone detto al monte Secolo per
dritto di d.o vallone: Et quello in là
si possa dissodare, né lavorare, pascolare overo
et fare altro sotto la pena alla(?) come si
è detto di sopra.

Et la pnte Risegna hanno fatto noi cioè Fr.co Antonio
di m.o Greg.rio et Risegn.re Stamieri da Norcia per
autt.à a noi data dalla mag.ca Città di Norcia come di
comess.ne d.a   Io Risegn.re l'ho scritta di propria mano.

113v

1217 133

Confini delle Senaite,

tra quali possono procedere gli Officiali delli D. Stati di Norcia, copiati dal libro delle Rigormanze di ser Gratiano Francia Canc.re sotto li 18 di febraro 1537. à car. 41.

S. Joes Antonius D. Nigoris, et S. Petrus Ribadeneyra Cives electi à m. eos. Consulibus ad declarand Confinia solita urbis Nursiae et Comitatus eius ... ad damna data tantum declarauerunt ut infra vz.

A Nursia

121v

A viva Seredis Amici prosequendo per directum usque ad
quendam limitem existentem in silvis subtus
Caborio Belvideris, et exinde per directum
in medio silve Abbatis monasterij sancte
Marie Paris exeundo per directum inter
silvas et communes silvas mei Perchi.

A viculo vie qua itur ad Belvedere
et a d.a Revolta per directum ad finem
fossati, et a d.o fine ad Columbariam
fundum s.r p.bri Vincentij, et a d.a
Columbaria ad Pectanina, et a d.a
batta ad saxa m.ri Joannis, et a saxis
m.ri Joannis p.ti per directum supra fontem
Sammici in eo parte descendendo ad
ipsum fontem, et a d.o fonte per fundum
vallis

Vallis Scarzoni, ascendendo ad quandam limitem
in ipsa valle supra viam qua itur ad
Castrum S. Gregorii de Nursia, et ipsa limite
famo ascendendo per directum ad nucem de
medio inter tres nuces positas in valle [illegible]
in confine [illegible] posita iuxta viam, qua
itur ex Nursia ad Oppida Cerreti (?), et inde
[illegible] et a d.a nuce directe ad Imaginem
sive Iconam [illegible], et a d.a Imagine [illegible]
[illegible] montis directe ad furcas et [illegible]
Arcariani (?) et a d. furcis directe supra [illegible]
ad S. Angelum de monte et a d. culmine ad
culmina S. Mariae Capigrasle (?), et a d. culmine
ad saxa Castellani, et a d. saxis ad furcas
Crucis, et a d.a furca ad [illegible] Imaginem

eo a d.o Subo per directum ad Vineam

heredum Capobij, ipsa Vinea inclusa

ut supra

cum confinia ut supra bis per dictos

Ill.mi Deput.i firmo concessa

Vedansi altri Capitoli più recenti nel libro delle Cott.e de M.ri Superiori dal 1659 al 1710 e 1913, dove è anche l'approvatione della S. Congreg.ne del B. Gov.o =

Altri Capitoli al libro de Consegli dal 1740 al 1744 e 1746 =

Capitoli di Macellari.

In Prima quelli che vorranno far la Carne nella Terra di Norcia et suo Contado siano tenuti et obligati di osservare tutti gli infrascritti capitoli, et per questo effetto dar buone et idonee sigortà, le quali si obligarino principalmente et in solido insieme con li loro principali, et mancando in tutto o parte li principali, dette sigortà siano obligate mantenere le Banche, et osservare tutti gli infrascritti capitoli come saranno tenuti et obligati li loro principali.

i obligo

2°.

1241

2 Item che quelli che vorranno far le carni siano
A Vend.^a delle Carni obligati à venderla secondo li prezzi che
da loro saranno offerti, et che legitimamente
saranno stati approvati, et non per[...]. Et
offerendosi far la stanc.^a da diversi macel.
lari non possano far compagnia insieme, ma
ciasc.^o sia tenuto far da per se secondo il
tenore di detti capitoli.

3 Item che li deputati che saranno stati eletti
A chi appartiene la Provisione di quello delle carni sopra la provisione delle Carni, possano
far il prezzo à quelle carni, alle quali
à loro parerà di far il prezzo secondo la
qualità et convenientia da farsi etiam in
assentia di quelle persone che saranno obligate
senza haver informatione da loro, ò alcuno di
essi, ò d'altri.

4.°

4° Item che d.i macellari siano obligati vendere
Lardi, axogne, presutti et tutta la carne
porcina a un medes.mo prezzo et no piu
sotto la pena d'un scudo d'applicarsi
Lardi axogne et presutti
p la terza parte alla Camera de Cosi di
S. Acia, et per un altra quarta parte all'
Vfficiali esequenti.

5° Item che le Carni vaccine, d'altri animali stralipati
o morti per caso fortuito, si possano vendere
Carni stralipata
amm.o dalli deputati saranno fatti et non altrim.te
6° Item di prezzi non si comanda altro quan=
6.mo quat. della carne
tita della Carne.

7° Item che li d.i Macellari siano obligati mantenere
la Tenere di capi et bacchi
li prezzi capitoli, et in modo di tener la sta=
tuti della mag.ca Communita.

125v

8° Item che la carne del castrato non sia d'ogni carne, ma che tutti li soldi di carne di carne debbiano fare à sufficientia secondo i tempi, le quali si debbano vendere à qualunque persona non venuta per li prezzi sopradetti, carne di castrato non sia carne

con più; dichiarando che in quanto alla agnello siano obligati per tutto il mese di giugno senza eccettione alcuna; et da calende di luglio sino alli 15 à beneplacito delli otto deputati predetti, et da quello in poi non siano tenuti far carne d' agnello, se non quanto parirà à loro, et che per mancanza di carne d'agnello nel mese di luglio con li macellari non si possa commettere contrafatione, et bolletta, se non con il intervento di gli otto. Carne d'agnello

9°

9.° Item che d.i macellari siano obligati dalla
festa d'ogni santo sin' il giorno di Carnevale
Carne di Porco. inclusive fare la carne del Porco maschio
dentro la Terra, sotto la pena di un scudo
per ciasc.o et ciascuna volta che si trovarà
contrafare d'applicarsi come di sopra.

10. Item siano obligati vendere tutte le d.e carni
nelli di sotto et congrui continuamente;
Carni da vend.e nelli di sol.e cominciando quanto à quelle del Castrato
à S. Giovanni di Giugno sotto pena di
scudi cinq. per ciasc.o, et in ciasc.o di
detti Casi, et in ciasc.a di dette carni, et
per ciasc.a volta contrafarà da applicarsi
come di sopra: et li d.i siano tenuti in pena
nelli Casi predetti et ciasc.o di essi di stare
alla semplice dichiarat.ne di d.o otto per testimoni
senza replica alcuna.

126v

11. Item nè in alc.° giorno solito et congruo a le.° detti
macellari ricusassero vendere alc.a sorte di
Carne à qualsivoglia persona gli la dimandasse
o per non li hauere, ò per non gli la volere
dare, Acciò si creda à essi volendo comprarla)
con il loro giuram.to et ciascheduno degno di fede;
cadano in pena d'un scudo per ciascuno et
ciasch.a volta d'applicarsi come di sopra.

Ricusa di vender carne.

Item non possano vendere una Carne per un'altra
nè misticare la trista con la buona, nè
12. vendere carne prohibita per forma dello statuto,
nè l'agnello per castrato, et sic de singulis,
nè vender carne trista di manco prezzo,
per quella di magg.r prezzo sotto pena di dui
scudi per ciasch. et ciasch.a volta d'applicarsi
come di sopra.

Vender una carne per un'altra.

13.

127

13. Item che non possano vendere per Carni né trà
pero zampe, cervelli, polmoni, né garatte
d'alc.° animale, eccetto la testa di vaccina,
sotto pena di dieci lire da incorrersi, et
applicarsi come di sopra.

Zampe, cervelli, polmoni

Item che non possano nelle loro Beccarie né in
luogo alc.° dentro alla terra ammazzare
14. tagliare vender pecore capre becchi,
porche, guerri né altre carni proib.te
per forma delli statuti: et quelli che
fanno li beccari et li Bianchi alle
Statuti non possano vendere né tagliar carne
che è permessa che solo nelle Beccarie
dentro la terra, se non quanto li si concede
per vig.re delli pñti cap.li sotto pena di cinq. scudi
da incorrersi et applic.si come di sopra.

Carni prohibite a vendersi dentro la terra et alle ...

127

15 Item che i Macellari sud.i saranno obligati di far[e] li Banchi dentro la Terra, nè possano tenere in tra' loro bestiami per la beccaria animali prohibiti tagliarsi dentro la Terra, nè in pascoli nè in altri luoghi, eccetto una avanzera, sotto pena di cinq. scudi da incorrersi et applicarsi come di sop.a

Animali prohibiti a tenersi da macellari

16 Item che occorrerà dal mese d'Agosto che il giovedì li macellari da 20 hore inanzi, nè habbiano carne nelle loro Banchi, nè si possa far fenestra, nè per ciò pagare pena alc.a

mancanza di carne il giovedì

17 Item d.i macellari siano obligati vendere li naglioli per agnello et non per castrato, se no' li sarà permesso da' Deputati sotto pena di

d'un giorno per ciasc.o et ciasc.a
volta che si contrafarà; ma che da
settembre in là li Magliuoli possino
Magliuoli di maniera, che potessero passar ter:
tiato o per buona Carne a giud.o di d.i
deput.i; non possano esser molestati:
sopra che si stia alla dichiarat.ne di
di d.i deputati.
18. Item che i macellari non possano tagliar, ne vendere
ne ritenere in luogo alc.o Carne infette
ne morticine ne metterle dentro la terra
Carne infette et morticine di Norcia sotto pena di scudi quattro da
applicarsi come di sopra: li
m...doti et ... ... non ... ...
credati ... ...
... con due testim.ii ... ...
... et fama da esaminarsi da ... ...

128v

servitamente, et alla loro dichiaratione di detta
baria, et ancora li lor Commissarii in spetto
loro parimente si stia alla dichiaratione delli
detti Deputati.

19. Item li carni sbaligiate o allupate o morte
per caso fortuito (del che si stia alla dichia-
ratione di d. Deputati) volemo che si
possano vendere per li padroni o loro ministri
alla Borsa con il modo che da essi Deputati
gli sarà prescritto, et nel Contado dove alli
massari de luoghi parerà et quanto essi la
stimeranno, li quali habbiano medesimamente autorità
di conoscere d.o caso fortuito.

Carni sbaligiate et allupate come si vendano.

20. Item che tutti gli Officiali del Cons. di Novara
da deputarsi per essi Deputati possano procedere
in

in esecutione delli presenti capitoli

et statuti, li possano di Officiali

trà quali s'intendano specificam.te i Rettori

Officiali che possano procedere.

et ogn'altro nella Città di Siena et nel

Contado i Vicarij.

Item 21. Animali da macello non si cavino fuori del bestiame.

Che i macellari non possano cavare fuora delle

Pena del territorio di Siena et suo

d'animali atta al macello sotto pena di

lire 25 da incorrersi et applicarsi

come di sopra.

Item 22. Castrati et agnelli zoppi di massaria.

Li castrati et agnelli zoppi di massaria

non volendo comprarli essi macellari li

possano macellare li Rettori alle Porte,

et non li possano levare la pena, et perderli e pagare

quattrino manco la libra.

123v

23. Item se occorrerà che alcuno della terra ò
del Contado di Norcia habbia agnelli delli
suoi proprij quali habbia offerto di venderli
alli macellari dentro la terra, et che
questi non siano stati d'accordo del prezzo, in
quel caso sia lecito a' d(ett)i Padroni con licenza
però de' deputati di quella settimana
venderli, et tagliarli alli prezzi per un
quattrino manco la libra.

Qu(an)do i Padroni degli agnelli non sono d'accordo coi macell(ar)i

24. Item occorrendo che alc(un)o della terra di Norcia,
ò suo Contado habbia voluto vendere qualche
bestia vaccina a' macell(ar)i dentro la terra
et che non siano stati d'accordo et restando che li
macellari non l'habbino voluta comprare per
il prezzo giusto da dichiararsi per due huomini

Macell(ar)i che non vogliono comprare vaccine.

communem.te da eleggersi per questo d'Ottavo giu
dicato al Padrone di d.i animali venderli,
et pagharli alla Borsa per il prezzo che
sarà dichiarato da due delli Otto di quella
settimana.

25. Item che d.i Macellari ad ogni semplice richiesta
degli Ufficiali siano obligati ad aprire
ogni stanza, stalle, et altri luoghi dove
d.i Ufficiali volessero cercare [illegible]
ritenersi carne prohibite, sotto pena
di cinq. scudi da applicarsi come
di sopra. Et ricusando
siano havuti per convinti et condannati
senz'altra dichiaratione.

Macell. sono tenuti ad aprir le stanze alli Ufficiali

26 Item che li giovedì non possano per [illegible]

Caccia al Bove

130

all Bon.do sotto pena da imporsi d'uno

scudo et applicarsi come di sopra.

27 Item non havendo castrati sin'à S. Giovanni

di Giugno non li si possa far pontatura, et

la S. Gio: in poi per tutto Luglio trovandosi

carne di Castrato in abondanza à una

Carne di Castr.o
Banca solamente non li possa far pontatura

all'altre, che haveranno l'altre Carni à

sufficienza, se non haveranno carne di Castrato,

ma passato il mese di Luglio ogni Banca

communemente sia obligata d'havere Carne

di castrato à sufficienza sotto la pena

sopradetta espressa nel dec.mo capitolo.

28 Item gli animali da farsi alli Beccari possano senza

alcuna pena pascolare le stoppie,

Li Ministri di Beccaria non paghino pena | ancor che vi fussero molti, et li daranno danno siano tenuti solo all'emenda.

29. Item | Servitori di Palazzo non faccino prezzo alle Carni | che li servitori di Palazzo non possano fare prezzo alle carni; il che spetti solamente alli Deputati.

30. Item | mali prezzi | che quando occorrerà ritrovarsi alcuno prezzo non giusto per gli Officiali, o Deputati, si debba riportar detto prezzo à quello che l'harà dato, et avvertirlo del suo errore, acciò non essendo veramente colpevole si ne possa scusare, et essendo colpevole emendarsi, et allhora si astringa à rifare il mal prezzo et à pagar la pena d'un giulio per oncia che sarà trovata mancare sin'à due oncie, et da due oncie in su carlini doi per oncia da incorrersi et applicarsi come di sopra.

131v

31 Item siano obligati tenere continuam.te i taglia

tori alli loro Banchi, acciò nissuno sia

ritardato; et trovandosi ale.a Banca

Banchi trovati senza tagliatori et loro pena. senza tagliatori cada in pena di ciasc.a

hora di tre scudi da incorrersi et ap

plicarsi come di sopra, eccetto nell'hora

del magnare, per il qual magnare sia

lecito star assente dalla d.a Banca per spatio

di due hore prima che suoni mezo dì.

32 Item occorrendo nelle loro Banche et havessero più

sorti di carne vaccine di diversi prezzi

debbiano prima vendere la migliore, et

Havendo più sorti di vaccine vendano la migliore prima. sopravendere l'altra sinche haveranno venduta

quella di mag.r prezzo, sotto la pena di

cinq.e scudi da incorrersi, et applicarsi

come di sopra.

132r

33. Item che non possano tenere le Carni Vaccine di manco prezzo nelle loro Banche, et Beccarie; et non le possano scorticare per squartare sin che non saranno bollate; ma le debbiano tenere dentro alle loro Banche sotto pena di cinque scudi da incorrersi et appplicarsi come di sopra.

Carni Vaccine di manco prezzo non si ingannano.

34. Item che non possano vendere Capretti per interi ne a quarto sotto pena d'un scudo da applicarsi come di sopra; ma volendo vender Capretti siano tenuti venderli a quel medesimo prezzo che si vendono gli agnelli, et vendendoli piu cadano nella pena predetta.

Capretti interi non si vendano.

35. Item sia lecito ad ogn'uno comprare per suo uso capretti agnelli et porci volendoli interi, et non volendoli interi si possano

Animali si possono comprare interi o sparati fra 4°

fra quattro persone ciascun Bove, et
sia lecito ad ogni persona ciasc. alli pizzi-
caroli comprare Carne porcina per insalare,
et per farne salciccie per vendere.

36. Item perche li provisioni delle Carni non si pos-
sano far con profitto; volsero che per l'in-
sino alli 20 di maggio non si possa procedere
per mancanza di Carne.

Sin a' 20 di maggio non si proceda per mancanza di Carne.

37. Item occorrendo che nelle loro mandrie cadano
malagugli, non si possano tagliare senza
licenza di d. Deputati, et senza quanto
da essi li sarà permesso; sotto pena di
scudi per ciascuno, che contrafarà, et
ciascuna volta.

Malagugli.

38. Item che li macellari ovvero persone che si obligaranno
ad far

à far carni bancho dentro la terra di
• Norcia quanto di fuori alle Ville;
• Nè possano far compagnia insieme in
comprar bestiami eccetto però agnelli tra
liberi ò vero agnelli di mattana à tre
nella montagna, quali possano comprare
con licenza delli dui deputati della terra.

Macellari no possano far compagnia insieme.

• Nè manco i macellari possano ritenere le
carni morte insieme, nè impicciarle, nè
accomodarsi le carni l'un all'altro, nè
possano ritenere li bestiami da macellare
insieme, se non saranno segnati col marchio
del padrone, di modo che li conoschano gli
animali dell'uno da quelli dell'altro
et quel ovviarà che haveranno comprato
bestiame da macello fuora della terra

133v

siano obligati et debbano tra doi giorni doppo
che saranno entrati nel Tenit.rio haverli divisi
et spartiti ad effetto et segnati come di sopra
di modo che ogn'uno habbia et conosca la parte
sua; Con questa aggiunta che d.i macellari
siano obligati il med.mo di dell'entrata
in d.o Tenit.rio col bestiame comprato haver
insegnato il num.ro di d.o bestiame a d.i due
Deputati di quella settimana; et contro
venendoci per ciasc.o et ciasc.a volta in alc.no
di d.i capi, siano puniti nella pena di
dieci scudi d'applicarsi come di sopra.

39. Item che d.i Macellari non possano cavar fuori
del Dominio sego senza lic.a delli mag.ci
Gonfaloni et d.i gli otto Dep.ti sotto pena di
perdere il sego, et di scudi cinq. da incorrersi
et applicarsi come di sopra.

cavar sego.

40 Item che d.i macellari siano obligati di vendere
l'assogna de porci per l'anno, e col med.mo prezzo,
et cinco facendo et non li potendo trovare
albini per sdrimonij, si creda al Comprator
con giuram.to la cosa sarà dovere pari a
gli otto d.i prec.ti havendo consideratione alla
qualità delle persone sotto pena d'uno
scudo per ciasc.o che contrafarà, et ciasc.a volta
d'applicarsi come di sopra.

Assogna

41. Item che a nessuna persona della terra et forastiero
di Norcia o habitante in essa o preladia
sia lecito di far Carne per vendere in d.a
terra et territorio et bagliaria, eccetto
quelli che si obligharanno d'osservare li presenti
cap.li et che saranno ammessi et accettati
a far li banchi della carne in ...

Chi non s'obliga non può far Carne.

134v

Vacca et altri Porci, et del Contado alli qli
sia lecito farlo secondo l'obligationi che
faranno et non altrim.te: sotto pena di
vinticinq. scudi p ciasc.o che contrafarà
et p ciasc.a volta d'applicarsi come di
sopra; Ritornato però quanto si per-
metto per le cose delli pnti capli.

42. Item di deputati si ritrovino haver piena facoltà
et arbitrio di dichiarare, interpretare, et
esporre tutti li pnti capitoli, et terminare
tutte varietà, che in essi nascessero, et
massimam.te in dichiarare se li macellari
saranno incorsi in pena ò no, p non haver
tolto far la carne del Porco ò dell'agnello
per carestia di d.i animali, et p non eserlli
stato trovare cosa alla loro dichiaratione

Furono riformati alli 8 Dicemb.

135r

di libbra stare rimossa ogni appellatione,
sotto pena di scudi dieci da incorrersi
et applicarsi come di sopra: Riservandosi
ancora l'autorità di poter mettere uno, ò
più Offitiali per l'osservanza di questi
capitoli.

43 Item dichiarano che quelli che si obligheranno
d'osservar li sudetti capitoli, s'intendano
esser incorsi nelle pene notate in essi
tante volte quanto contraveranno, et
in ciascuno di detti Casi.

s'incorre in pena
tante volte quante
si contraviene.

44 Item che s'intenda esser fatto et stabilito per
quelli che vorranno obligarsi di far le
carni nelli luoghi, et Castelli del
Contado secondo però li soliti tempi da
farsi in ciascuno luogho.

li presenti capitoli s'
estendino anche
nel Contado.

1351

Capitoli aggiunti

+ 5. Che li mag.ci ss.ri Consoli ne l'otto ne possano far
passar per vitella bestia nessuna, che
sia sopra l'anno, eccetto li presupponesse
de' pesti lattanti sotto pena delli Cap.li.

Vitella non passi l'anno.

Che solam.te sia lecito tagliare la carne de
Porci nelli macelli distinati, ma non
si ne faccia macello appartato.

Che li predetti che si stabiliranno nel Consiglio
non possano et qua in causa alterarsi
tanto nella pena come alle Porci quanto
nel Contado et tanto al Cittad.ino come Contadino,
quanto al forastiero.

Niuna cosa stabilita nel Cons.o possano alterarsi.

Che non possano quelli a chi si darà il macello
in alto.

in alc.° modo cibaldere, ne far
cibaldere seno, ne meno candele lavorate
prima che sia sodisfatta l'Abbondanza
della terra, et à quelli che lavoran-
no nella terra candele, ò venderan-
no, li faccia dare un tribbio ragionevole
ad arb.° delli SS.ri Consoli et otto di quel-
la, facendoli il prezzo da loro con l'inter-
vento di Mons.r Ill.mo Prefetto.

Cap.° il seno s'intenda grascia per l'estrattione
sotto pena delli Cap.li, a' quali non sia
derogato.

Vedi altri Capitoli à libro di Registro di lettere de SS.ri Superiori
dal 1659 al 1710 C. 193.

Ordine, et Decreto di Mons.r
Ill.mo et R.mo Vescouo di Spoleto
circa il tempo, nel quale è lecito alli
Religiosi falciare, et uendembiare nella
Terra et Territorio di Norcia, l'orig.le
del qual ord.e et decreto si conserua
nell'archiuio nella Cassetta de Cap.li
et sentenze, et lre, Ragioni della
Camera et altre scritture al n.o 20.
Il cui tenore è come segue

Volemo che li Preti, frati, et Monaci circa
il tempo del falciare et del uendembiare
osseruino gli ordini che farà la Comunità
di Norcia, cioè che il falciare et il uen=

137v

dimorarà lo sessanta ... dui giorni avanti

di gli altri per loro [illegible], et a quelli

che trasgrediranno questi ordini volemo

che il nostro Vic.° generale di Norcia li

faccia pagar la pena di sopra, et che il

d.° Vic.° per uno bando publico lo notifichi

a tutti. Di Norcia li 21 di 7bre

1578. Fulvio Orsino Vesc.° di Spoleto

Die 30 septembris 1591

Fuit publicatum suprascriptum decretum

p. D. Jos. ... publicum ... Caballis,

et in ... ... in ... gli

circa prohibitionem ... di vindemiando, et

...

Jo. ...

die ... undecima mensis octobris 1650

... ...

Jo: Renatus ... Canc.

Copia d'un Bando publicato dall'Ill.mo
et R.mo Mons.r Vicario Castagna Luog.te di Roma
sotto li 20 di febraro 1620
sopra l'essecuzioni de' Mandati
da osservarsi infallibilm.te

Gio. Batta Castagna dell'una et l'altra leg.e Dott.re di N. S.re
Aud.re [illegible] di Roma et Montagna Luog.te

Havendo S. Ill.ma et R.ma con infinito dispiacere inteso
li aggravij che si fanno di questa Città et
nominatam.te i poveri contadini ricevono per le com.ne
essecutioni che contro loro indebitam.te si fanno da
sbirri, da mercanti et altri, non osservandosi
quello che intorno a ciò è stato da' diversi Pont.i
comandato nè venendo oss.ti da Predec.ri di S. Ill.ma
fatti in tal materia; volendo però darci qualche rim.
med.o che di più migliore, acciò non restino i poveri
gravati, ma ricevino da tutti quelle che [illegible]
sauere, inherendo a d.i ordini et l'osserv.za [illegible]

139 v

Comandando ord.a che ciasc.a persona che vorra fare
exeguire contro alc.o suo debit.e per qualsivog.a som
ma etiam minima non possa dove qual l'hav.a Co
o fatto dare o far dare dalla lui in mano
dell'exec.e il m.to de exequend. la p.ma no
havera fatto sottoscriver dal Giud.e con not.o
l'atti del quale havra agitato sotto pena a chi
fara al cont.o di tre tratti di Corda da dar
sili tub.o in pub.co et di cinquanta scudi
p. ciasc.o m.to non sottoscritto, dichiarando che
s'intendera incorso nella sud.a pena etiam
chi dalla Corte non fusse stato exeq.to d. m.to
co l'exec.e al quale sara stato dato et qual
sivog.a altra pers.a venendo a denuntiando
guadagnera il quarto di d.a pena pecuniaria.
Et comanda a tutti gli exec.i, bali, et altri Uffi
ciali di dovere exeguire contro alc.a persona p.

140a [13]

qualch.a forma se ben quella non faceranno

fatto di loro il m.to de exequend. termi. dal

giud. et nob. sotto pena a ett. cred.i di b.e

tratti di corda, privat.ne d'uffi.o et altre

pene pecuniarie et corporali ad arb.o di S.a Ill.ma

nelle quali s'intenderanno incorse mentre sa-

ranno trovati a far di loro uno sottoscritti d.

m.to cioè che non gli danessero essequiti. Di-

chiarando che li libb.i s'intenderanno gli credit.i

Li daranno gli esse.ti s'esseguiranno in altro

volto essen.ti et satisfatti et p fini del debito.

Prohibendo però espressam.te il dare da i m.ri

cancellier li libri e note di debitori a gli essecu-

tori, et l'esseguire da ett. d. libbri e note

Si domanda che se alc.o debitore nell'atto dell

essequirgli contro richiedino l'essec.i de ...

140r

nodare il m.ro che ha' anco di lui p' solenni copia
ne debba in modo alc.o ricusar di mostarglielo,
et lasciargline pigliar copia, sotto pena di tre
tratti di Corda da darsegli in Publico su b.co

Et sotto la med.a pena comanda, che ciasc.o esecu.re
sia tenuto lasciar notare et far nota a' chi
la dimandasse de pegni che gli levera'
tolti per il deb.o parte come per la pena meradi;
et accio' un m.ro venga una sola volta
interamente eseguito, dichiara et comanda, che
in qualsiuogli Braccio seco b.o o altro m.ro da
eseguirsi debba l'esecutore subito fatta l'esecuz.ne
notarla a' tergo a' d.o m.ro et la giornata
et notar parimente l'esecuz.ne fatta per li suoi m.ri
et cio' sotto la sud.a pena di tre tratti di corda
in Pub.co et di levarsi sudi per ciasc.a volta.

Ord.a parimente che nessuno esecu.re non possa hauer m.ri
civili alc.i, per attualmente non condurrà prigioni

141

il d.º debito, o vero lavora cedara el sopradetto

i pegni quali mentre non fussero bastanti à

tutto il d.º debito non possa, l'essecutore pigliare

tutta la mercede, ne debba il sopradetto

dargliela senon per rata de' pegni che haverà

fatti, in modo che per un debito medesimo non

si paghi senon una sola volta l'intera

essecutione, sotto pena il detto sopradetto di pagare

del proprio, et di 25 scudi, et all'

essecutore delle pene suddette.

Si comanda à tutti gli essecutori che osservino le

lettere dotali, et non levino nessun pegno

nel quale il conduttore debitore non habbia

dominio ò interesse alcuno sotto pena di

tre tratti di corda et privatione dell'ufficio.

Si comanda parimente sotto le medesime pene et altre ad arbitrio

di S. M.ma che nessuno essecutore ... anco ...

141v

forzatam.te farli dare o in altra maniera etiam

spontaneam.te pigliar offerta, ne somma alc.a

di danaro etiã minima sotto qual.si pretesto

di merciedi, ragaglie et simili da debitori,

o da altri partic.ri, come i quali devono i

m.ri, ma debbano ricevere la loro mercede

a mano del Dep.rio, al quale

ame sop.a, devano consignare i pegni che faranno

fatti à tal effetto, et p il deb.o pale;

avertendo à no portar i pegni altrove, ma

ad.o consignarli al Dep.rio sud.o

Si chiara S.S.tà, che se bene dagli ered.ri

ma conservando li ord.i sud.i, no sia però lecito a per

sona alc.a recitar o ricusar di dar i pegni

che li saranno dimand.i i d.i cred.ri, servi,

balij, o altri offi.li, anzi siano tenuti darglili

ancor che si pretendesse l'essecutione, o l'sequestro
esser inquisiti sotto le pene contenute in
dal proponente nei i banni generali.

Ma pretendendo alcuno esser stato gravato nell'
medesime, et con la forma de gli ordini medesimi
debba venire à darne notitia à Sua Signoria Illustrissima
dalla quale sarà dato oportuno rimedio.

Si riserba Sua Signoria Illustrissima l'arbitrio di commutare, et
accrescere le pene corporali et pecuniarie
secondo la qualità de' casi et delle persone
avertendo ciascuno à non contravenire perche
si procederà irremissibilmente alle pene predette
contra di ciascuno d'inquisitione. ...

Et ... nel miglior modo, valendo
... et in ogni altro miglior modo
et il presente bando ... nelli soliti
luoghi soliti di questo governo ...
astringa tutti, et ... persone ... se fosse
stato personalmente intimato ... ad verbum ...

Fabio Carregna ...

Tassa da osservarsi dalli Ballivi.

Per citat.ne dentro la terra quattrini dui —— q.ni 2 —

Per intimat.ne presentat.ni di copie, precetti
et requisitione civili quatt.ni quattro —— q.ni 4

Per citat.ni camerali municipij et criminali
dentro la terra q.ni sei —— q.ni 6:

Alli Casali dell'imagine di S. Sim.ne verso
Norcia in giù dalla Croce di S.ta Scolastica
in giù, dal Casale di S.ta Chiara, et Mi:
sciano in giù, dal Casale di detto Molli:
firini in qua verso Norcia et dal Mo:
lino di Sim.ne Fanani verso Norcia
per citat.ne et qualsivoglia altra com.e q.ni
ventiquattro —— q.ni 24:

Per pigliar il pegno nel distretto della terra
quatt.ni ventiquattro —— q.ni 24:

In contado per citat.ne quanto qualsivo:
glia altra com.ne tanto à rag.ne di tre
q.ni di miglio —— q.ni 12:

Ma pigliando pegno in contado habbiano
dieci alli detti per miglio verso quattro

di più

144v

di più + Ciasched. Castello ò Villa
dove andaranno à pigliar il predetto g. ni 24.
Et che non potrano in detta notena pi:
gliar più di quanto si contiene nella
pnte lettra et da quelli che spon:
tancamte gli li daranno sotto pena
dic. di sc. per ciasche duno, et ciasche duna
volta che contraveniranno et Dat
nel palazzo Cons. li 29 d'Agosto
1605 Giulio Cesare Malla:
voni Canc. mo

Perm

Pragmatica et Reformanda sopra il vestire delle Donne della Terra di Norcia et resecatione di molte spese inutili, et superflue.

1\. Essendosi giudicato espediente nel pub.co Conseglio della Terra di Norcia fatto sotto li 25. di Novembre del pnte anno 1618. di provedere agli abusi del desordinato, et eccessivo vestire delle donne, alli doni straordinarij, et superflui, et altre spese inutili che si fanno nella Terra di Norcia per causa di sponsalitij, et infantalloni, et altre occasioni simili, il che è cagione della ruina di molte Case, et famighe, et perciò resoluto, che per resecare le spese superflue, si deputassero quattro Cittadini, li quali facessero osservare quello, che altre volte è stato resoluto, et si resolverà da essi, et di Sig.ri Consoli sotto quelle pene, che s'imporranno con participatione dell' Ill.mo Sig. Prefetto, et essendo stati dalli Ill.ri SS.ri Consoli, cioè Ill.e Cav.re Gio: Simone Pallotta nell' officio Cons.re Priore meritissimo SS.ri Curtio Tibaldesco, et Gio: Antonio Fantone per l'università della Terra, et dal S.r Arcangelo Corradi da Riofreddo per l'università del Contado eletti, et deputati per l'offitio sopradetto sotto li xx. del corrente mese di Dicembre li mag.ci SS.ri Jac.o Flaminio Rivelli, Gio: Benedetto Berardelli, Giovanni Fusconi, et Salvatore Verrucci. In esecutione dell' ordine, et decreto sudetto del Conseglio Gnale si sono fatti dalli SS.ri Consoli, et quattro deputati sopra

147v

gli infratti ordini, statuti, et riformanze da durare, et osservarsi perpetuamente, et inviolabilmente sotto l'infratte pene col consenso, et participatione dell'Ill.mo S.r Giobio Cavhano Prefetto di Norcia, et di Montagna.

1. Primieramente si ordina, et statuisce, che le Donne della Terra di Norcia ò habitanti in essa di qualsivoglia stato, grado, ò conditione, et preeminenza, eccettuate le Donne de salariati forastieri, non ardischino per qualsivoglia pretesto, modo, tela ò colore, portare, ne usare vesti di qualsivoglia sorte, cioè Zimarre, Sottane, et giubboni di fondo d'oro, ò d'argento broccato, ò Aspolino, et simili, ò vero Scudato d'oro, ò d'argento, ne meno ricamati d'oro, ò d'argento, ò di seta, ne con guarnitione di ricami d'oro, d'argento, ò di seta, sotto la pena della perdita di detto vesti et draggi, et anco di scudi 10. da applicarsi per un quarto alli SS.ri Prefetti, che pro tempore saranno, per un altro quarto alla Mag.ca Communità di Norcia, per un altro quarto alla Ven. Comp.a della Misericordia, et dell SS.mo Sacramento, et l'altro quarto alli Conservatori delli pred.i ordini, che saranno deputati dal Conseglio.

3. In oltre sotto l'istessa pena si ordina, et statuisce, che li Draggi delle Zimarre, et Sottane, che si faranno per l'avenire con le lor trine di seta, d'oro, et d'argento non eccedino la valuta di scudi venti due per ciascheduna Zimarra, et Sottana, con espressa prohibitione, che nelle d.e vesti non si possa mettere guarnitione d'alcuna sorte di ricami. Dichiarando però che le Zimarre et Sottane fatte avanti alla publicatione

delli p.nti ordini, sia lecito portarli, purche non siano di fondo d'oro, ò d'argento, di broccato, ò d'Arpolino, ò scudato d'oro, ò d'argento, ò ricamato d'oro, ò d'argento, ò di seta, ò ed guarnitione di racami d'oro, d'argento, ò di seta.

4\. Non sia parimente lecito al Pre della sposa, fratelli ò sorelli, ò altri suoi attinenti in occasione di sponsalitio, ò matrimonio dare alla d.a sposa, più di quattro vesti, cioè due di drappi che non eccedino la sodetta somma di scudi trenta due, e due altre dell'istessa ò minore valuta ad arbitrio del Pre fratello ò altri come di s.a E si gli possa dare anco una sbernia di drappo ò altro pur che non passi la valuta di dodici scudi, mà sia ben lecito alla sposa portarsi le vesti che lei haueua mentre era zitella con consenso però del Pre, ò altri, che la maritaranno sotto l'istessa pene dette di sopra.

5\. E per leuare ogni occasione di contrauentione alle cose pred.e di prohibitione à sartori tanto huomini, come donne della terra di Norcia, Contado, e forastieri, che in detta terra, e Contado dimorassero, e facessero tale essercitio, che non possino tagliare, ne cuscire detti vesti prohibiti come di s.a sotto la med.ma pena di scudi dieci.

6\. Si ordina ancora, e statuisce, sotto l'istesse pene, che non possino le donne portare perle, collane d'oro, manighi, gioielli, sargattine, pendenti d'orecchie, ò altri ornamenti d'oro, che eccedino la valuta infratta cioè.

Perle di valuta di scudi uenticinq. ∻ 25.

Collana d'oro una, ò più di valuta di ∻ 25 d'oro loro ed...

1480

cavri uno ò più gioielli.

Manigli di valuta di scudi dieci ò dodici d'oro in oro.

Tarpantini di valuta di scudi dieci d'oro in oro.

Pendenti d'orecchie di valuta di scudi sei d'oro in oro.

Cappello con treccia, et penna di valuta di scudi cinque.

Et si prohibisce in tutto la centa d'oro.

7. Si ordina ancora, et statuisce, che circa li beni parafernali gioielli ò gioie, che si haueranno da dare alla sposa non si eceda la infratta nota, et valuta, sotto le pene di sopra ordinate.

Si possino dare camiscie n.° quindici tra ricamate, et quelle che porterà per uso suo, prohibendo, che la meglior camiscia non passi la valuta di dodici giulij.

Sciugatori, ò sciugatori sei, cioè quattro lavorati, et sei semplici et che i lavorati non eccedino la valuta di scudi quattro l'uno, et gli altri semplici non passino la valuta d'uno scudo l'uno.

Zavanardi ò zinali numero sei, cioè tre lavorati, et tre semplici, et li lavorati non eccedino la valuta di scudi quattro l'uno, et li semplici uno scudo per ciascuno.

Una corona di coralli, che non passi la valuta di scudi tre, et tre corone d'osso, quali non passino la valuta di uno scudo in tutto.

Scuffie n.° dodici, che non passino la valuta di cinque giuli l'una.

Fazzoletti dodici, cioè sei lavorati, et sei ordinarij, et li lavorati non passino il valore di giulij cinque l'uno.

Manichitti para dodici, che non passino il valore di giulij cinque il paro.

Pettinetti n.° sei, che non passino il valore di giulij cinque l'uno.

149 a 161

Un paro di Calze, che non passino il valore di scudi sei

Una Cona, che non passi il valore di scudi doi.

Uno Specchio, che non passi la valuta di giulij dodici

Pannetti da spalle quindici, che non passino scudi tre in tutti

Un Fusceinetto da Cuscire, che non passi scudi doi.

Veletti, ò Vinzi da testa, che non passino scudi tre in tutti

8 – Cocirea l'Infancallonisi possino dare all'Infancaca solo l'infratte cose cioè.

Due lenzuola di valore di scudi cinq.

Fascie quattro ordinarie, che non passino giulij dodici

Un panno Bono, che non passi il valore di scudi quattro

Una Coperticcia, che non passi il valore di scudi cinque.

Incappatini dui, cioè uno lavorato di seta, et l'altro semplice.

Un paro di lenzoletti da Culla, cioè uno lavorato di seta, et l'altro semplice.

Un paro di [illegible] da Culla, che non passino giulij quindici in tutto, et un paro di Coscini di drappo, che non passi scudi due l'uno.

Una Camisciuola della Creatura di tela di cherula, che non passi il valore di giulij dieci.

Un paro di Capponi, et non si possa portare, ne donare altro sotto le pene sopradette.

9 – Inoltre quanto alli presenti, che si sogliono fare in occasione di sponsalitij, ò, matrimonij, Compari, ò comari si ordina et statuisce.

149v

10. Che sia lecito ad ogn'uno presentare alla sposa quello, che gli parrà tanto à gl'huomini, quanto alle Donne, mà che la sposa ne altri attinenti di Casa possino in modo alcuno ridonare allo sposo, altro, che per una volta sola una Camiscia di valuta di scudi due, et non più sotto la pena istessa detta di sopra.

11. Al suocero, Cognati et fratelli Carnali dello sposo non si possino ridonare altro, che un paro di fazzoletti di cortina semplici per ciaschuno, et senza lavoro, che non eccedino la valuta di giulij cinq. il paro, et alle Donne non se gli presentino presenti di nessuna sorte sotto l'istessa pena.

12. Che lo sposo sopradetto non possa presentare la suocera, nè Cognati ò altri di Casa, et fuori di Casa ò parenti in qualsivoglia grado sotto la detta pena.

13. Et versavice la suocera ò Cognati ò altri parenti come di sopra non possino respresentare cosa alcuna allo sposo, nè ad altri di Casa sotto l'istessa pena.

14. Che li Compagni dello sposo non possino per l'avenire, come s'è qui malamente costumato andare in compagnia à presentare ne visitare la sposa, ne meno mandarli ciascuna sorte di Cosa eciam magnativa sotto la sopradetta pena.

15. Ma se alcuno di loro in particolare separatamente vorrà presentare la sposa sudetta, gli sia permesso, mà non se gli possa ripresentare cosa alcuna, et il simile s'intenda delli

Compari, et Commari dello sposo sotto l'istessa pena:

16. A quelli, che andavanno co' li torcie à Casa della sposa, et alli sonatori non se gli possino donare fazzoletti, ne alcuna altra cosa sotto la pena come di s.ra espressa.

17. Et perche gl'il pranzo si è raso di cattivo abuso sin qui osservato nelle Colationi, che si danno in Casa della sposa allo sposo et suoi parenti, e nelle cartocci, che si destribuiscano dalla sposa et suoi parenti à gl'huomini et alle Donne dello sposo, si ordina, et statuisce, che in detta Colatione non si possino dare pinocchiati, Pasti.o di Genova, ne zuccheri, Cucuzzata, et scorze di melangoli, et di cedri, con moni- confetti, ne meno si possino destribuire in modo alc.o le sudette Cartocci sotto le pene di s.a espresse.

18. Ne anco si possano fare conviti publici da parenti in occasione di Matrimonio, come è stato fatto fin qui, mà solo sia lecito farlo dal Padre della sposa, et fratelli che stavanno in Casa di essa sposa allo sposo, e la sposa solamente, et alli parenti della sposa. Prohibendo à gli altri parenti dello sposo, et sposa in qualsivoglia grado fare d.ti Conviti sotto la detta pena.

19. Ne alla d.a sposa nel Convito sudetto si possa presentare cosa alcuna dalli sudetti come di sopra sotto la med.ma pena, mà solo allo sposo in detto Convito gli si possa donare un' Anello di scudi dieci d'oro, dal Padre ò fratello della sposa, ò altri attinenti, che la maritaranno

10. Nel tempo di Natale, ò Pasqua stando la sposa, così affidata
et giurata, possa esser presentata come di sopra da ogn'uno,
mà lei, ne altri suoi possino representarli cosa alcuna
etiã allo sposo, sotto la detta pena, et nel d.o tempo lo
sposo possa presentare cosa alcuna ad altre Donne
et parenti della sposa in qual si voglia grado sotto
la med.ma pena.

11. Nel far de Compari al battesmo, ò Cresma si possa solo donare
al putto, ò alla putta una piastra al più, mà che alla
Comare non se gli dia cosa alcuna, et così all'incontro
dalla Commare non si possa donare cosa alcuna
osservando però circa questo solo Capitolo, il beneplacito
di Mons.r Ill.mo Vesc.o facendo di bisogno.

12. Si prohibisce parimente in tutto, et per tutto alli parenti della
sposa andare à Casa dello sposo dopo pranso ò la
sera, dopo, che haverà menata la sposa à marito, ò
in altro giorno in comitiva (come sin qui s'è costu-
mato, sotto pretesto di visitare ò di tornare il Cuio
(come si diceua) sotto le pene sopradette.

13. Per levar similm.te l'abuso introdotto ne pianti, che usano le Donne
nella morte di qualche d.o si esortano tutte le Donne ad
astenersi dalli immoderati pianti, et strilli. Et si prohibi-
sce espressam.te, che niuno s'ardisca nella morte di qualsivo-
glia persona, maschio ò femina, grande ò picchola, non

pessino ett.° Bonn.° battersi le mani, ne meno nel lavarti il morto di Casa, per portarlo alla sepultura, possino partirsi dalla stanza dove piangano, et si ritiene il morto, sotto le pene dette di sopra di scudi dieci da incorrersi dal Pne della Casa. Item meno si possino portare le mellic rasiere solite à Casa del morto, sotto l'istessa pena, nella quali incorreranno quelli, che li mandano.

n.4. Non si possino fare gli scorrucci senza quelli, che stanno in Casa del Morto, et ad altri parenti tanto huomini, come Donne che attengono solo al Morto in p.° grado sebene si lasciassero dal Testatore ò Testatrice in Testamento ò Codicillo ò altra ultima volontà ò per contratto inter vivos, sotto le med.me pene dette di sopra.

n.5. Et in caso di contravensione in qual si voglia capo delli presenti Capitoli, et ordinationi si stabilisce, che il Pne sia obligato per il figlio, et figlia, il Marito per la Moglie et l'Avo per il Nepote, et la Nipote, et si possa procedere per inquisitione, denuncia di secreto accusatore, et in ogni altro meglior modo &.

n.6. Sequta confirmatio, sui pragmatica fuit subscripta, et approbata à Per. Ill. D. Equite fr. Simone Gallotta Consule, et Priore, et D.D. Curtio Sibaldenio, et fr. Ant. Fantono pro Universitate Terre, et à D. Arcangelo Corrado de Castro Viriginidi pro Universitate Comitatus

necnon à DD. infrascriptis deputatis DD. Cap.o Flami-
nio Ribellio, D. Benedicto Berardellio, Joann. Fusco-
nio, et Saluatore Ferruccio scribens

Ita est Lucius Secr. Canc.

Capitoli aggionti per l'off.o della Depositaria d'ordine dell'
Ill.mo et R.mo Mons.re Marcello Melchiorri dell'una
et l'altra sig.ra di N.ro S.re Refer.o di Norcia, et Montagna
Prefetto in virtù del Breve di N.ro Sig.re sotto li
28 di ottobre 1641.

Primieramente che il Depositario ritenghi un libro intitolato
Libro di pegni et essecutioni ben ligato, cartolato, et
bollato in qualsivoglia foglio con il Bollo solito della
Città nel quale fedelmente descriva la qualità di
pegni, e bestiami di portarsene, et condurrasi in
Depositaria, e l'identità d.i medesimi ed il giorno, mese,
et anno di d.a asportatione, et conduttione.

Item che il Depositario, che sarà per li tempi non debba pagare dopo
un pegno più che un'essecutione.

Item che il Depositario non debba pagare per essecutione di pegni
fatti ad instanza del sig.r Thesoriero più di tre quattrini
per pegno per qualsivoglia somma, et che s'intendi
un pegno solo ancorche siano più capi di robba

Item che il Depositario non debba pagare per represaglia più di bolognini dui per scudo, et che la represaglia s'intenda per equivalenza di quello pretende il d.o Sig.re Des.re et essendo la cosa represagliata di minor prezzo non si paghi più per l'essecutione se non per il prezzo predetto alla detta rag.ne di bolognini dui per scudo.

Item che il Depositario non debba pagare a sbirri, et essecutori per rimessa di bestiami di qualsivoglia sorte cosa alcuna, ma solo la semplice essecutione, che di raggione gli sarà permessa dalle Corti, ne meno possi pretendersela esso Depositario, eccetto come nel sequente Capitolo, et l'essecutore non possi pigliar pegno per la sua essecutione quando quella non segua effettivam.te ò reale, ò personale, et nel caso sodetto d.a essecutione non si paghi se non mostrarà il mandato relassato con la sottoscrittione del Giudice con essere il mandato da qual Giudice sia stato relassato

Item che il Depositario non possi pretendere altro sollarico delle bestie, che non pernottaranno nella sua depositaria, mà passata tempori, cioè che lo sollarico di bestia grossa, come cavallina, mulina, et bovina debba pagarsi al Depositario un giulio per qualsivoglia delle d.e bestie pernottando, stando, che possi pretendere altro per la consegna et la bestia di marina pernottando un Carlino, et non

pernottando detto bestie gli di paghi dui bolognini per
bestia, et le bestie minute con le quali si comprendino
anco li porci di paghino quatrini tre per capo pernottan-
do, et non pernottando baiocchi quindeci per mandria
intendendosi la mandria sopra il numero di venti-
cinque, et essendo di minor numero di paghino
quattrini dui per capo.

Item che il Depositario non debba dar credito il libro dell'
essattore circa la quantità per la quale farà l'
essattione, ma debba vedere il mandato del Giudice,
o ordine del creditore a tergo del mandato relatione
del Giudice col quale haverà essequito. Et della somma
di esso non habbia ricevuta parte, e se detto creditore
venendo spedizione possa il debitore repetere il più
pagato alla giusta essattione non solo contro l'
essattore, ma anco con il creditore.

Item il detto Depositario non possi pigliar più di tre quatrini per pegno
per sua mercede, ancorche si trasatti alla tromba, et il
trombetta per il bandire à d.ta tromba un bolognino per pegno.

Item che il Depositario tenghi il cartello di d.ti soldati tanto a piedi come
a cavallo per minuir l'essattione alli soldati

Item che il Depositario tenghi affisse le tasse dell'Ill.mo Mons.r
di Ill.mo Mons.r Legato, et S. Vicario generale
per dar la giusta essattione conforme a quelle

1532

all'osservarsi, et trovando alcuna cosa dubiosa ne pigli sempre ordine di SS.ri superiori.

Che li Depositarij molte volte lasciar fuggir il tempo a ripigliare il pegno, et bestiame in depositario per interesse, o per altri rispetti, nel danno accidenti alla depositaria, massime in tempi simili di necessità in tal caso possino quelli vi hanno interesse ricorrere da SS.ri di magistrato, et appresso il Sindico di esso far il deposito de denari per ripigliare li pegni et bestiami con la mercede del sollecitatore, o fare altra instanza opportuna per la restitutione, e pagare per mercede detto Sindico un bolognino, et l'altro un bolognino per il deposito da scriversi in un libro da farsi a detto effetto, con il sollecito dopò detta comparsa esso ancora franco de bestiami dopò esso determinato ò altro possa succedere di detti pegni, e mercede da darsi al detto Sindico, vadi, a spesi, danno, et interessi di detto Depositario da liquidarsi manu regia da detti SS.ri del magistrato senza alcuna oppositione et occorrendo di domandare seguire non possi osservarsi se non fa l'attual Deposito appresso il detto Sindico della Communità di detta Terra, quale in domanda instanza debba decidersi sommariamente et senza figura alcuna in spesa.

Li quali Capitoli debbano inviolabilmente osservarsi.

153v

adempirsi da Depositarij sudetti pro tempore, et

incorrerli affitti nella Depositaria sudetta le pene

oltre la refattione del pagato, et altro eseguito

da lui contro il tenore delli sudetti Capitoli, et di

danni, spese, et interesse della parte gravata anco

de scudi dieci da applicarsi la metà a detto

Prefetto, un quarto all'Accusatore, che sarà

tenuto secreto, et un'altro quarto a luoghi pij

ad arbitrio di Sig.ri del magistrato, et altre pene

anco afflittive ad arbitrio di d.i detto Prefetto

secondo la qualità di Casi

In quorum fidem etc. Dat. in Castellina solitæ habi.

Residentiæ hac die 15. Decembris 1641

Gio: Batta Vecchi lica e Prodreffetto

Gio: Battista Lamponi Cancelliere

Die 4 Martij 1646 fuerunt consignata d.a Capitula D. Benedicto

Rainerio Depositario pro copia de eis facta.

155 2

Capitoli sopra la Pialla de Porci Registrati nel libro delle Reformande del 9 ser Dontiano francia dell'anno 1520 · 1521 fog. 96

1 Che tutti i Cittadini e Contadini di Norsia che mettono Porci maschi o femine dentro il territorio di Norsia, e suo contado debbano quelli fra un giorno assignare all'Appaltatore. Ma li stranieri e forastieri siano tenuti assegnarli subito che verranno et metteranno detti Porci al prefato Appaltatore sotto pena di fraude

2 Il Gabelliero possi fondare quelli che conducono, o mettono Porci tanto Cittadini, come Contadini e forastieri à giurare acciò possi sapere il vero numero, et quantità de Porci

3 Li Conduttori forastieri ad arbitrio di esso Compratore siano tenuti dar sicurtà di pagar subito quello devono

4 Tutti quelli che venderanno Porci maschi o femine nel loco detto la Scarza, dove è la pialla de porci paghino ad esso Compratore per ciaschedun porco vendutо un soldo contanti ma se venderanno in altri luoghi siano tenuti pagare per ciaschedun porco o scrofa venduti doi soldi

5 La pena della fraude in tutti li antedetti casi si intenda, et sia di ~~Lire~~ dieci de denari da pagarsi de fatto ad esso Compratore Appaltatore da fraudanti tante volte quante volte occorrerà, e tutta si attribuischi al medemo

Capitolo aggiunto dal Consiglio delli 6. Gennaro 1543

155v

Per togliere ogni difficoltà venga aggiunto nelli Capito-
li della Piazza de Porci ad ogni buon fine la
dichiarazione, che debbano pagare la Gabella del-
la Piazza sud.a gl'Animali impiazzati tanto
venduti, che non venduti.

La Cong.e de publ.i Interessi tenuta li 20. Genn.o
1753. in vig.e delle facoltà dateli dal publ.o
Cons.o de 14. d.o d.o mese dichiarò i sud.i Capitoli
come siegue, cioè

Che s'osservino i Capitoli della Piazza de Porci
colla dichiarazione, che non s'intendino compre-
si li Porci, che s'introdurranno p. uso proprio,
et in quanto agl'altri abbia tempo ad asse-
gnarli chi l'introdurrà giorni tre compre-
so il giorno dell'arrivo, e ciò s'intenda per
soli Cittadini, e Contadini di Norcia, ma li
Forastieri siano tenuti assegnarli subito
conf.e disp.ngono li med.i Capitoli

161v

162v

Copia de Capitoli sopra la Gabbella del Vino, che si trovano descritti nelli Libri della Canc.ria Com.le di Norcia e prima

Nel Libro delle Riformanze dell'anno 1552. à 1553. à Car. 164.

Capitoli da osservare gli osti, e Tavernari, che venderanno il Vino, e daranno da mangiare, et Cittadini e Contadini, che venderanno Vino.

\+ Primo, che tutti Osti, e Tavernari che danno da mangiare nella Terra di Norcia, e suo Contado, siano tenuti, et obligati rispondere alla Com.tà di Norcia, ò al suo Compratore della Gabbella del Vino quattrini uno per Boccale, per quanto Vino vendano in grosso, e à Minuto, e vendendo il Vino in frande casca in pena di due Ducati, e ciasc.a volta, che vendesse in frande.

\+ Item che d.i osti, e Tavernari non possano vendere in Osterie, e Taverne predette se non Vini cavati da Botti ò barili sigillati p. d.o Compratore, e vendendo altrimente, incorrano in d.a pena, e similm.te siano puniti p. Vini levati da Case ò da altre Taverne comprati ò in dono avuti con li quali vini si intenda havere frande

164 v

d.te Gabelle, esiano tenuti a d.te pene.

Item che siasi Cittadino, ò Contadino, che hà Vini suoi ò comprati in casa sua possi quelli vendere in grosso, et a minuto per li prezzi che parrà ad essi minori, ma dando à mangiare siano obligati alla predetta Gabelle, e pena sopradetta, e se li compratori del Vino portassero con loro frutti, ò altre simili cose, e quelli mangiavanno nelle strade publiche ò in casa de conviscini non siano in pena alcuna

Item che se alcuno mandasse mammoli, ò donne a comprar vino altrove per fraude di detta Gabelle sia tenuto il Padre, ò marito, ò fratello alla pena sopradetta per loro.

\+ Item che li Osti siano tenuti, et obligati assegnare à d.o compratore tutto vino, che haveranno in casa, ò altrove per uso della sua famiglia in termine di ore 8, del di che saranno imposti ò comprati sotto la d.a pena, e ritrovandosi d.i Vini ... per ... casa sua haver venduti, e mescolati con gl'altri, sia punito nella d.a pena per ciascheduna volta

ultra che contra farà, e ci cadesse al giuram.to dell'accusatore, o di esso Compratore co. giuram.to valli piedi della Nonissima Vergine Maria.

– Item Che tutte, e singole pene predette si applichino la metà al Compratore il quarto alla Communità, e l'altro all'accusatore.

+ Item Che sia lecito al d.o Compratore, e suoi compagni, et ogni loro offitiale entrare in casa di ciascheduno a ritrouare le frandi predette, e quelli che non permetteranno lasciar cercare siano tenuti, e reputati p fraudanti, e puniranno di fatto nelle pred.e pene, e non si possano appellare in alcun modo.

Item Che li pagam.ti di d.o Gabella si facciano in capo di tre mesi per rata di poi che sarà uenduto sino all'intiera sodisfadione.

Item Che tutti quelli Cittadini e Forestieri, che uogliono uender Vino ne debbano auertire il Gabelliero, che p li tempi sarà, altrimente non lo possa uendere sotto la d.a pena.

E nascendo alcuna controuersia sopra li detti Capitoli li Mag.ci S. Consoli p li tempi saranno li possano dichiarare, et alla loro dichiarat.e

165v

dichiarate stare saldi, et comprob. concedimus et confirmamus, et observari mandamus, suprascripti inclusi contenti omnia negozij in tali Capitulo — M. Dominicus Prebozzator. —

Altri Capitoli sopra d.o Gabella descritti nel Libro dell'Indtri de Provenzi dell'1588 a 1603 a car. 96.

1. Che il Compratore di d.a Gabella assieme co' la sua sicurtà, et invalido, et de penne, siano obligati pagare il prezzo fisso, et offerta che vi sarà fatta alla d.a Gabella, cioè alla incantatione, e deliberatione di essa Gabella alla Mag.ca Comun.tà et Univ.tà della Terra, et essa al suo prezzo tempo di tre mesi, in tre mesi in fine per rata libere.

\+ 2.o Che nessuno Oste, ne Bettoliero ò Tavernaro della d.a Univ.tà della Terra di Horvia, possa possa, ne li sia lecito vendere il Vino a minuto à nessuna persona etiam Dio, che fusse andato ad albergare nelle loro Osterie ò Bettole se prima non l'haverà assegnato al d.o Compratore, et Appaltatore, et alla

lui non le serà sigillato.

\+ 3.° Che nessuno della Terra di Norcia solam.te possa vendere vino all'ingrosso ne à Botte, ne à Barile ne alli osti, ne à Bettolieri, ne à qualsivoglia altra persona eccetto che lo comprasse per proprio uso della sua famiglia, se prima non haverà dato notitia al d.° Appalt.re e da lui pigliatane licenza, qual licenza se le debba conceder gratis, e ricusando d.° Appalt.re dare d.a licenza gratis, l'e la possano dare li Mag.ci Sig.ri Consoli, che saranno p li tempi; Dichiarando ancora, che il vendere à Barili s'intenda ancora quando il venditore tenesse mano di diciotto bucali purche il d.° Vino si metta nel Barile à fin che cessi ogni frande di chi vendesse d.° vino quale si mettesse nel Barile quale non fosse pieno e poi dicesse non havere venduto il vino à barile.

4.° Che detti osti, e bettolieri siano tenuti pagare un quattrino p foglietta di Vino al sud.° Appalt.re, et à loro sia lecito poter vendere il Vino à minuto un quattrino di più p foglietta del prezzo ordinario // tassato, da tassarsi dal Consiglio Generale

166v

e che non possano domandare refelco per il vino, che loro beveßero, ne loro famiglie, e garzoni, ma siano obligati pagare li sudetti quattrini al d.o Appalt.re e la d.a Università non sia obligata farle refelco alcuno per qualsivoglia causa al d.o Appalt.re ne per esso, ne per uso di famiglia, ne per qualsivog.a altra causa.

Item che chi commetterà frande alcuna nelle cose pred.e incorra in pena di scudi cinque per ogni e qualsivoglia trasgressione di detti ordini d'applicarsi per la metà al d.o Appalt.re, et un'altra metà all'accusatore et esecutore, che ne farà l'esecut.e per egual parte.

Si dichiara ancora, che alli Cittadini et Homini di Norcia, e della Terra sia lecito vendere il vino à minuto per il prezzo corr.te tassato e da tassarsi dal Consig.o solito nelle loro case senza pag.to di sorte alcuna, purche non ci diano da mangiare cosa alcuna sotto la pred.a pena d'applicarsi come di sopra, e che non sia lecito in modo alcuno di dare à mangiare a chi andarà à comprare d.o vino alle case de particolari persone, che venderanno il vino, ne permettere, che mangino in d.e loro case, ne darle cosa alcuna da mangiare, sotto pena à chi venderà d.o vino de scudi, e à chi ci mangiarà de scudi cinque, cinque volte d'applicarsi come sopra.

Item che alli Cittadini, ne ad altre persone della d.a Terra

179

Terra, che non saranno osterie, ne Taverna non sia lecito comprar Vino per farne mercantia, sotto la predetta pena di agglizerj come di sopra. 166/315 r

Item che d.o Hoste non possa, ne le sia lecito in modo alcuno fare incetta di vino tanto novo, come vecchio per rivendere, o farlo rivendere in qualsivoglia modo sotto pena della perdita di d.o Vino, e di venticinque di agglizerj, la metà alla Ill.ma Comm.tà della detta predetta un 4.o all'accusatore e l'altro 4.o all'esecutore, e che ci possa procedere ogni officiale della d.a Terra.

+ Item che gl'uomini del nostro Contado di Horsia, che compraranno, o dovranno comprare in qualsivoglia modo Vino, per nella d.a Terra di Horsia si la minuto, come all'ingrosso tanto dell'osti, Taverneri, e Bettolieri quanto dall'altre de Citadini e da qualsivoglia altre persone, non siano tenuti in modo alcuno pagare la d.a Gabella di un quattrino per fogliecta di Vino, che compraranno, o volessero comprare; ma che d.ti osti, Bettolieri, et altri, che venderanno il d.o Vino, siano obligati venderlo à quel prezzo, che li sarà tassato dalla Ill.ma Comm.tà senza farla pagare la d.a Gabella sotto pena di due p. scudi e cinquanta, conforme la Concordia fatta tra la d.a Comm.tà della Terra, e il Nostro Illustrissimo Vescovo protettore della Comm.tà di Horsia sotto li 18. Giugno 1590. nell Lib. dell' Ordini/

Item che delle trasgressioni delli sopradetti Capitoli, e sopra, si debba stare alla dichiarazione dell'Ill.mi S.ri Consoli della d.a Terra, e deputati sopra questo negotio

Altri Capitoli sopra d.a Gabella descritti nel Libro

166/bis/v

Dell'Instr.° de Proventi dell' 1603. à 1613. @ 20.

Primo. Che la Mag.ca Università detta Terra venda il quattrino à foglietta di Vino da riscotersi solo dà tre Osterie ordinarie da farsi in luoghi publici cioè una nella Contrada di Fonte Secca, l'altra in capo detta Piazza, e l'altra nella Piazza di S. Sil.mo e dà doi Taverne, ò vero Bettole si specificarà di sotto. Con espressa dichiaratione che d.o quattrino possa riscotersi dà d.i cinque luoghi et in caso che di quelli ne venisse à mancare uno ò più dà detti, manco quanti ne resteranno non volendo d.a Univ.tà essere tenuta à mantenere all'Aff.re di d.o quattrino le dette tre osterie, ò dette Bettole in modo alcuno.

// 2°. Che detti tre Osti siano obligati sempre, et in ogni tempo vendere il Vino à minuto à tutti quelli, che anderanno à comprarlo nelle loro Osterie, se bene non ci volessero mangiare, et così à quelli che lo volessero per portarselo alle Case, per beverselo con le loro famig.e e per qualsivoglia altra occasione, sotto pena di scudi tre per ogni volta da applicarsi la metà alla Mag.ca Com.tà, un 4°. all'esecutore, e l'altro all'accusatore, e si crede à quello, che haverà voluto comprare il Vino col giuramento, e l'altri modi [illegible] dà sud.i Consigli, e Deputati.

3°. Che d.i tre Osti siano obligati, e debbano continuam.te dal giorno, che principiarà l'esattione di detto

dd.e Bettole tenere doi Cavalli per ciascheduna di essi à servitio della Corte, et altri che ne havessero bisogno, che sieno Cavalli buoni: in modo che per l'avenire non si habbia per ogni occasione à dar fastidio à particolari che tengono Cavalli per servitio loro, e per vettura di detti non possano pigliare più di due giuli il giorno per Cavallo, et ogni volta, che si trovaranno senza dd.i Cavalli: in modo che non li havessero dati à vettura, e mandati fuori per servitio loro, cadano in pena di sc. cinque da applicarsi come di sopra.

4. Item) Che le due Bettole, che si doveranno fare debbano farsi in luoghi publici, cioè da S. Angelo tirando sù capo della Piscina sino alla Porta de Magazeni et arbitrio delli Mag.ci SS.ri Comunità, e dep.ti del numero, ovvero Cons.o da quali debbano legittimam.te ottenersi quelli, che haveranno da esercitare dd.e due Bettole, e si possano gli Bettolieri così ottenuti dalla med.a Cons.a rimovere tutte volte quante le parerà espediente, e rimettere altre persone da ottenersi come di sopra, nelle quali Bettole debbano li Bettolieri tenere continuam.te à vendere Vino buono e recipiente con il dd.o datio del quattrino à fogliette, e non possano rifiutare di venderlo à persone alcuna, sotto le pene contenute nel secondo Capitolo che parla quanto alli osti, e si vede come in quello.

5. Item) Che dd.e due Bettole passate le due hore di Notte si debbano serrare, e non si possano tenere aperte per venderci Vino, sotto pena di sc. tre per ciasch.o Bettoliere

167v

Bettoliero, e cinque ducati non di applicarsi come di sopra.

6. Item) Che detti due Bettolieri possano dare da mangiare, e da bevere a qualsivoglia persona tanto della Terra, e Contado, quanto forestieri, e però le sia lecito havere nelle loro Bettole due stanze sole, nella prima solamente possano dare da mangiare, e da bevere, e l'altra le sia prohibito sotto pena di scudi tre per ciascun Bettoliero, e cinque ducati non di applicarsi come di sopra, e l'altro priva dell'esercitio di Bettoliere dal quale quello che contravvenirà sia privato de facto, et in luogo suo li Magnifici Sig.ri Consoli, e Deputati possano mettere altra persona da ottenersi come sopra.

7. Non possano però detti Bettolieri dare da mangiare in nessuno altro luogo etiam nelle proprie Case loro, o concedere sotto qualsivoglia pretesto etiam di Amicitia.

8. Nel resto si osservino li Capitoli soliti sopra le Bettole, et quello, e sopra il vino in quelli Capi però che non sono contrarij alli presenti, e con dichiarare che circa il Vino, che si vende a barile domandando licenza il venditore sia tenuto anche il compratore e così nella via domandandola il compratore sia il venditore, e la contraventione del mangiare alle Case de particolari che vendono il Vino s'intende che si mangi sopra, o vicino alle Case dove si vende il vino manco di due canne, ma passato di due canne non si intenda contravenuto al Capitolo.

9. Item) Che detti Bettolieri non possino fuori delle loro botteghe dare o vendere alcuno di detto Vino, Aceto, Carne, e ...

Bichiero ne meno nessuna sorte di robba cotta da mangiare ne tenere, che si possi da nessuno, ma chi vorrà mangi=are robba delli Bettolieri la mangi nella Bettola, e chi vorrà portar vino fuori di quella lo porti nelli proprij vasi, e fiaschi; e non in quelli delli Bettolieri.

10. Item Che li Pizzicaroli che vorranno fare incetta di vino per venderlo debbano venderlo all'ingrosso, cioè a Botte, o a Barile e volendolo vendere a minuto lo possano vendere senza sfrascheggiare a quel prezzo che sarà posto dalli Commiss.ri conforme alli Capitoli che vi sono, e mentre durerà il tempo di vendere il vino a mi=nuto, debbiano tenere serrate le loro pizzicarie, e dessercitarle, ne vendervi robba di sorte alcuna, pur=che però il fallaro del vino sia vicino alle Pizzicarie di spatio di dieci canne, e chi contravverrà cada in pena di dieci scudi, e ciasc.a volta da applicarsi come di sopra.

11. Item Che li sud.i hosti sopradetti non possino dare da mangiare ne da bevere ne vender vino se non nelle proprie hostarie di sopra, dove ordinariam.te danno da mangiare e non possano in modo alcuno darlo in altri luoghi con che fussero contigui, e congiunti con le Hostarie integre sotto la pena, che si dirà contro quelli, che eserciteno Bettole contro li presenti ordini.

12. Item Che per tutto li 11. del mese di Xbre pross.mo da venire debbano essere serrate, et a fatto estinte tutte le Bettole di d.a terra in modo che non si possa da d.o tempo in là dare da mangiare ne vendere vino con d.e Bettole

seno nelli cinque luoghi espressi di sopra, et alle Case de par:
ticolari senza Bettola secondo li Capitoli ordinarij, sotto
pena di [illegible] vinticinque da applicarsi come di sopra.

13. Che si supplichino li Sig.ri Superiori à provedere che non
si possano fare Cazzotte, ne [illegible] di Giochi tanto
nelle Osterie, e Bettole, quanto altrove, sotto quelle
pene che le pareranno anco Corporali.

14. Item Che sopra l'osservatione delli pred.i ordini, e pene
contenute in essi, si possano procedere, e far' provedere
li Mag.ci Sig.ri Consoli, e Dep.ti pred.i unitamente,
e separatamente, ognuno di se secondo verrà l'occasione,
e ciascheduno giu.[illegible] officiale di d.a Terra.

Occorrendo difficoltà alcuna sopra li pred.i Capitoli, et
intelligenza di essi, si stia alla dichiaratione delli
d.i Mag.ci Sig.ri Consoli, e Dep.ti, riservata l'auttorità
di Mons.r Ill.mo Giustinian Pref.o

Confirmamus et ita observari mandamus reser:
vata Nobis auctoritate. V. Vinc.s Justinianus D. [illegible]
die 7 Feb.i 1605.

Nel Libro delle Riformanze dell' 1658. all' 166
a 163. si trova il Consulto fatto dal' Sig.
Cap.no Franc.o Ansonini nel Consiglio
[illegible] dell' 24 8bre 1660. sopra l'Aff.
della Gabella del Vino cioè

Circa l'Appalto della foglietta del Vino, et il [illegible]

futuro Anno sarà di senso utile, e servitio
publico, che si continui con lo stile antico, cioè
che non sia lecito à persona alcuna di qualsivoglia
conditione, e stato far mercantia di sorte alcuna di
Vino forastiere, che qualsivoglia persona lo compre-
rà debba assegnarlo all'Appaltatore del quattrino, et effetto
in qualsivoglia modo di quello se ne servisse debba
pagare il quattrino della gabella sotto la pena
conforme à Capitoli, e Riformanze di scudi dieci
per ogni, e ciascuna volta da applicarsi la metà
all'istesso Appaltatore, e l'altra alla Communità, et Accu-
satore.

Che se alcuno Cittadino vorrà comprare il Vino fo-
rastiero per uso della famiglia non havendolo
in Casa del suo se sia lecito comprarlo à Barile, e
Barile per levare ogni sospetto senza pagare gab-
bella, ma debba assegnarlo ogni volta all'Appal-
tatore per riempiere, altrimente sotto la pena della
perdita, e di scudi dieci come sopra.

Ill.mus D. Locumtenens mandavit servari Capitulos.

Nel Libro delle Riformanze dell'1661: à 1663. à fo. 127. 128
e 177. respettivamente si trova un Consulto fatto dal fù P. Cap.o
~~Gian~~ Benedetto Antonini nel Consiglio Sindicale dell'1. a-
gosto 1662. sopra l'Appalto della Gabella del Vino cioè

Si ripone il Decreto de SS.ri deputati sopra li [illegible]

169v

in ... pena del bandire il Provento della Gabella
del Vino p havervi la risoluz.e app.na

Tenore del d.o decreto, e Consulto del S.r Cap.o Benedetto
Antonini = Che l'App.to da farsi del prov.to della
foglietta si metta a [illegible] 375. e sarà di parere p
vista del Decr.o acciò più facilm.te si possa venire
a fare d.o App.to p levare ogni difficoltà, che tutte
e singole persone di qualsivog.a sesso, e condiz.e
debbano assegnare il Vino, che si conpra fuori della
Città da qualunque luogo, e quello debba assegnarsi
all'Appre p li tempi, le forme, li Bandi, e la
quantità di esso Vino in contratti, e ... cade
il term.e di Ventiquattro hore, acciò mentre
... la Gabella ne debbano pagare la Gabella,
ne debba farsi alcun vendere sotto
pretesto che il Vino compro lo voglia p la
famiglia con mettere, e fare altre scuse
sotto la pena della perdita del Vino, e di
... p ogni ... e di ... volta da appli-
carsi la terza alla Comunità, l'altro all'App.re
et l'altro all'Esecutore riservato il bene-
placito dell'Ill.mo ... e quat.o ... detta
S. Cong.ne

Seguita l'Ecc.mo S. Angelus ... l. Antonini
censuit. Che si approvi il decreto fatto

fatto della Cong.ne sopra li Braccedi con l'espressa dichiaratione, cioè, che mettendosi la frasca all'ora siano tenuti pagare la Gabella di tutto il vino assegnato e subito messa la frasca eccettuati li mosti, che vengono dal Contado, e li vini proprij de Cittadini, che si faranno riportare dal med.o Contado.

Facto di ciò lett.mo. [illegible] fuit obtentum pro nobis [illegible] fauorabilibus [illegible] contrarijs [illegible]

Da: Genn.o 1663. fattone publ.co Bando nelle Loggie del Palazzo, assieme con la dichiaratione del Conseglio da Giove, e Sind.co Trombetti

Ind.o Libro di Riformanze à 176. à tergo. vi è un consulto fatto dal fu Dottor Bastasino Saggeni cioè

Che oltre ad altre nelle Capitoli, e prohibitioni che non si possa incettare per vendere vino forastiere inherendo à quelle [illegible] Bettolieri Gabellieri, et altre persone che vendono à frascheta incettare d.o vino forastiero ad effetto di rivenderlo sotto le pene contenute in d.i Capitoli, et in oltre di altri arbitrarie da applicarsi un terzo à [illegible]

170

Preso, et di altro tempo al Gabbelliero, e facendo il Gabelliero all'Accusatore per sua rata la terza; e perche è necessario per qualche anno provedersi del vino forestiero per accomodare il proprio, si permetta a Cittadini di far venire vino forastiero durante il tempo di durare detto il Mag.co di Senn.o con farne la solita assegna, pagante il solito quattrino alli Gabellieri, e li sottoponesse subito che sarà venuto e fatta d.a assegna sotto le pene suddette, et anche contenute nelli sud.i sopragiunti.

Et misso solemni partito sic fuit obtentum per Voti favorevoli lupini quaranta sette, nonostante suffragiis nigris duobus in contrarium repertis non obstantibus.

Capitoli

dell' Osteria della Città

Estratti dal Libro degl' Istromenti degl' Appalti conservato in questa Segreteria Consolare, che comincia dall' anno 1781. al 1788. sotto i fogli 117. e tergo, e seguenti.

Capitoli

da osservarsi dall' Appaltatore dell' Osteria di Norcia, come nell'Appalto dell'Osteria per gli anni 1732. 33 e 34., registra nel Libro degl' Istrumenti dal 1729 al 1733. a car. 117. a tergo, e seg.ti

Primo = Che d. Affittuario sia tenuto, ed obligato alloggiar tutti li Forastieri, e Paesani, ed alli med.i dare il commodo del Letto per gl' uomini e della stalla per le Bestie, e dar a mangiare a tutti alla ragione della Tassa da esprimersi in appresso, qual Tassa si riserva la Congregazione sopra i Proventi di accrescere, o diminuire secondo la contingenza.

2.° = Che d.o Affittuario debba pagare un Quattrino a Foglietta del Vino, che consumerà all' Appaltatore della Gabella del Quattrino a Foglietta, senza poter pretendere alcun defalco per qualsivoglia Caso, titolo, o ragione.

3.° = Che ne giorni delle Fiere di S. Benedetto, di S. Giovanni, e di S. Maria di mezz'Agosto, oltre la propria Osteria, debba aprire altre due Osterie, per commodo del solo mangiare, e bevere anche in Campagna con Frasche, o Tende nelli Luoghi più commodi per d.e Fiere, ed anche li sia lecito aprirne maggior quantità a suo arb.o

4.° = Che d. Appaltatore debba ritenere per servizio dell' Osteria Letti dieci, ed in tempo delle Fiere Letti quindici, rimettendosene la maggior quantità all' arbitrio del med.o sotto

172v

pena in mancanza di ciascheduna delle cose espresse di scudi dieci metà da applicarsi per la metà alla Cammera Norcina, e per l'altra metà all'Accusatore

5.° = Che non sia lecito ad alcuna persona sotto qualsivoglia pretesto, dar a mangiare a Forastieri o Paesani a conto, ed in pagamento nemmeno dargli commodo di vettovaglia a conto proprio, overo ricevere Bestie a stallatico, sotto pena di scudi venti per ciascheduno di d.i capi, d'applicarsi per metà all'Affittuario, o Appaltatore, e per l'altra metà da distribuirsi trà il Giudice, la Cammera Norcina, e l'Accusatore.

6.° = Che nessun Bettoliere, o altri, che vendesse il vino proprio, o mercanteggiato, possino dare a mangiare a Paesani, o Forastieri, ne dar commodo di apparecchio per la robba, che li medi portassero seco, sotto pena di ∓ 10. per ciascuno, e ciascuna volta, d'applicarsi, e distribuirsi come sopra. —

7.° = Che le Locande siano permesse semplicemente ne giorni precisi delle trè Fiere dell'anno espresse di sopra, cioè dal giorno prima della vigilia di ognuna delle trè Feste soprad.e sino a tutto il giorno dopo la Fiera, ma in altri tempi restino affatto proibite, sotto la sud.a Pena di ∓ 10: sì rispetto al Locandiere, che al Locandario, da distribuirsi come sopra, e in d.i tempi di Fiera venghi permesso

messo l'alloggio, e dar da mangiare alle Persone, sicome alle bestie di qualunque sorte, ma in altri tempi resti proibito. =

Tassa

da osservarsi dal sud.to Appaltatore

Per Piccione casalino arrosto, o allesso, l'uno	—: 10. —
Pollastro arrosto, o allesso p ciascuno	—: 10. —
Gallina allessa, o in altro modo	—: 20. —
Cappone d. to p ciascuno	—: 25. —
Tordi p ciascuno	—: 02. —
Minestra	—: 01. —
Insalata p una sola Persona	—: 01. —
Quarto di Agnello arrosto	—: 10. —
Quarto di Capretto arrosto	—: 12. ½
Letto p uno, che vuol dormir solo	—: 04.
Et p chi vuol dormire accompagnato, ancorche l'Oste ne avesse il Compagno	—: 02.
Stallatico p la notte di Cavallo, o Mulo	—: 10. —
Somaro	—: 05. —
Bove	—: 07. —
Li med.i frà notte, e giorno il B.o di più.	
Per Rinfresco il giorno di Cavallo, o Mulo	—: 02. ½
Somaro	—: 01. ½

Quali Bestie dovranno esser governate con fieno, e nel solo mese di Maggio

con

1731

con tela, et chi la vorrà, altrim.ti resti obligato
l'oste et il d. Fibro.

Prezzo per le Bestie per ogni mezza Prebenda
della misura norcina — — : 07 . 1

Con che possa il Padrone delle Bestie
provederlo a suo vantaggio, ne sia obli-
gato a prenderlo da d. Appaltatore.

Actum Nursiae in Palatio Cons.lis sito in Foro
publico juxta sua notissima fines, praesentibus Andrea Dea et
Ambrosio [illegible] ambobus de Nursia testibus.

Et ego Dominicus Ant.s Minicucci Not.s et Secr.s Cons.s

Si nota, che gli antescritti Capitoli furono fatti nella
Congregazione delli 2. Genno 1731., come al Li-
bro delle Congregazioni dal 1730. al 1733. a car-
te 15. a tergo, e segg.

Si nota, che inquanto alli Particolari è interdetto di vendere il vino dal primo di Marzo fino a tutto li 15. per potere esitare il vino delle dd. Anime del Purgatorio come per risoluz. Con-siliare sotto il dì 24. Giug. 1749. al Lib.° de Consegl. N.° 136. a 331; e 334. at.°

Si nota ancora, che essendo stato imposto, come nella Congne delli 27. Novre 1767. l'obbligo all'Appaltatore della Gabella del Vino, cioè della Foglietta, di doverlo far vendere, e mantenerlo in tutto l'anno continuamte, salvo però l'obbligo, che ne ha l'Appaltat.° dell'Osteria, quale debba rimanere in osser-vanza, fu risoluto nel Consiglio delli 5. Marzo 1769. col cons.° de' SS.ri Eccelsi, che la privativa in quanto agli altri per il sud.° tempo conceduto per le Anime del Purgatorio debba intendersi anche riguardo al d.° Appaltat.° della Gab.a della Foglietta, e che l'Oste nel sopraindicato tempo non possa vendere il Vi-no, se non ai Passaggieri, e ad altro, che andassero a mangiar-vi, sotto le pene comminate nell'Editto pubblicato sotto li 26. Feb.° pross.° pass.°, come al Libro de' Consegli, che principia dall'anno 1766. a car. 145. a tergo, e 146. a tergo; il qual Editto è del se-guente tenore.

Tenore del soprad.° Editto

Don Angelo de Principi Altieri Patrizio Romano, e nobile veneto, dell'una, e l'altra segnatura Referendario, e di Norcia, e Montagna Prefetto.

Essendo stato accordato per Statuto universale del Publico generale

Cons.°

174v

Consiglio delli 24. Giugno 1719. p. dare all'Anime del Purg.

con le Questue, che annualm.te si fanno in questa Città

suffragi più sollecitam.te che sia possibile, che a fine di

estrare il vino del Mosto questuato, e dato da benefat-

tori p. elemosina p. le medesime, senza prolunga-

zione, sia interdetto ad ogni Particolare di vendere

il vino dal primo Marzo a tutto il dì 15. dello stesso

mese d'ogni anno. Quindi è, che Noi ad istanza delli

SS.ri Consoli nostri dalle altre a loro fatte da' De-

putati p. le Anime predette desiderando, che tal

beneficio, conceduto come sopra abbia ad avere il

suo effetto, ~~tanto~~ più, che d.i SS.ri Consoli ci hanno rappre-

sentato averne avuto riguardo alli SS.ri Eletti il pieno

consenso de' Deputati di esse, inerendo all'enunciata

risoluzione Consiliere proibiamo, e strettam.te comman-

diamo, che durante la vendita del vino dell'Anime

del Purg.o dentro il d.o mese di quindici giorni, nessun

Particolare di q.a Città alla nostra Giurisdiz.e soggetta

si faccia lecito di vendere il vino, e molto meno

a tal fine tenere aperte bettole o Cantine, sotto

qualsivoglia pretesto, causa, o quesito colore, sotto pena

di scudi venticinque da applicarsi in tanti suffra-

gi p. le Anime stesse pred.e detratta una congrua

quota p. gli Esecutori, che ne faranno Invenzione, e

p. gli

175 r 188

agli atti, che accadessero fussi a nostro arbitrio ad ispese del mandato esecutivo, e di altre anche corporali in caso. Avvertendo ognuno ad ubidire, poichè altrimenti si procederà alle d.e pene irremissibilmente volendo che il presente affisso, e publicato ne soliti luoghi abbia ad avere il suo effetto, come se fosse stato a ciascuno intimato personalmente. In fede, Dato dal Palazzo Apostolico q.o di 16. Feb. 1769.

Angelo Altieri Prefetto Gle

Paolo Gentilucci Sost.o p il S.r Filippo Menghini Canc.re

Die d.a 16. Febr. 1769. Antecedens Edictum fuit publicatum ad sonum tubæ p Joannem Philippum Rea pub. Tubicinem, et deinde affixum in locis p Josephum Lappamella pub. Bajulum, prout ambo mihi retulerunt

Ita est pro R. Steph.o Binotti Secr.io Petrus Angelus de Petrangelis Not.s pub.s et Sedis Pub.s Rogatus

1 175

Riforma de Capitoli fatta avanti sua Eccza Rma Monsigr Prefetto sotto questo di 11 mago 1778, e come dal Conseglio;

Pmo = Che il Sigr Maestro di Cappella prò tempore debba continuare in modo, che le due chiese Collegiate di S. Maria e S. Giovanni siano servite in ora commoda per la Messa Cantata in ciascuno sabbato per l'obligo che nè hà questa Illma Commtà.

2ndo = Che il sudo Sigr Maestro sia in obligo di far scuola, ed insegnar gratis ad un giovane della Città, à disposizione dell'Illmo Magistrato, obligandosi il suo allievo portarlo nelle S. funzioni, come ancora non possa ricusare scolari, che abbino idea di acquistar cognizione di musica, combinando però coi medesimi del suo modesto emolumento.

Terzo = Che à norma degl'ordini della S. Congne del Buon Govo resta sciolta degli antichi oblighi col Monastero di S. Benedetto, e con l'Ono de PP. Filippini; Resta però obligato di andare à battere la solenne Messa, e vesperi per la festa del nostro Concittadino e Protettore S. Benedo portando le sue carte, ed il suo allievo, non potendo pretendere per se e per il suo allievo emolumento di sorte alcuna.

Quarto = che non sia lecito esentarsi do Sigr Maestro senza licenza dei Sri Consoli prò tempore nella festa di S. Benedo, Madonna della Misericordia, Corpus domini S. Giovanni, e Madonna Ssma addolorata, e le altre feste, che si fanno in Città dentro l'anno lasci l'organista per supplire al suo impiego.

Quinto = che non sia lecito al sudo Sigr Maestro d'esentarsi in Carnevale, quante volte vi sia opera

nel

1762 188

nel nostro Teatro, dovrà però esserne avvertito tré mesi avanti, altrimenti hà la libertà di andare in qualunque altro Teatro fuori di Città dove meglio gli piacerà; facendosi però in questo publico Teatro sarà obligato stare al Cembalo, e contentarsi di una ricognizione, ò regalo che gli farà l'impressario.

Sesto = Il Pagamento poi resta fissato ad annui scudi settantaquattro à norma dei sud.ti ordini di essa S. Cong.ne del B. Gov.o in data del p.mo maggio del corrente anno, restando à carico di esso Sig.r Maestro di riscuotere sc. 10. dal M.ro di S. Benedetto, e di sc. 30. dell' Or.io di S. Filippo.

Capitoli del Forno

P.º Che l'Appaltatore debba dare di Pane al baiocco oncie diece del bianco, oncie dodici di tutta farina, et oncie quattordici di sgaverratura

2.º Che la Pig.ne ò Risposta del Forno debba pagare in tutto Scudi Centocinquanta mta destinati fissamente à supplire le spese della Grascieria

3.º Ch'esso Appaltatore oltre li trè giulj del Macinato à Rubbio debba pagare all'Annona in quest'Appalto il Grano, che prenderà alla rag.e di scudi cinque, e ba.i settanta mta il Rubbio, con che dovendosi dalla Cong.e dell'Annona per la necessità de tempi crescere, ò diminuire la quantità dell'oncie del Pane, corrispondentem.e debbasi diminuire, ò crescere il prezzo sud.o secondo l'importo per ciascun'oncia calcolato nella Tariffa già sin ciò fatta da Deputati eletti, et esist.e nella Canc.ria Cons.e e registrata nel Libro delle Cong.ni incominciato del 1734. @ 25. e seg.ti, et in parte nell'Istro di tale Appalto dell'anno 1735. nel Lib.o dell'Istromenti à fogli ventiquattro, alla q.le

4.º che il med.o App.re doverà prendere del Grano di d.a Annona, e dalla med.a, e non altrove Rubbj quat-

178

trocento, e più, se bisognerà glo spiano, anche
l'uso de Pecorari di Massarie, di modo che non
prendendone tutta la quantità necessaria, ò
prendendone più di quello spianarà effettivamente,
ò vendendolo ad altri, ò commettendo alcun altra
fraude in pregiud.° della Grassceria incorrerà
nella Pena di scudi Cinquecento m.ta per ciascu-
na volta, et in ciascuno di d.i Casi, d'applicarsi
à tenore de soliti Capitoli, et in caso non
prendesse durante l'Appalto sud.° tutta la
quantità offerta di d.i Rubbj quattrocento, non
potrà dopo finito quello Levare la quantità
non presa, mà sarà tenuto pagare scudo uno
m.ta di pena p ogni rubbio non Levato, da
doverne esser imbollettato esso App.re, e darsi
ad esigere manu regia, et more Cam.li al
S. Dep.° à favore di d.a Annona dall' Ill.mo
Mag.to di Mont.le in cui finisce l'Appalto, sen-
za alcuna Intimazione.

5.° Che il Quarto con cui verrà misurato il Gra-
no al d.° App.re sarà il rinnovato alla mi-
sura di quello di Pietra della pub.a Piazza, e
con il modo della misura gen.le del Paese.

6.° Che d.° App.re debba riportare Bimestre p Bime-
stre all' Ill.mo Mag.to li Bollettini, ò ordini
del

del Pane, che dà à Carcerati poveri della
Città, e Contado, ritenuti p Cause Criminali,
altrimente non gli saranno buonificati, et
anderanno à danno d'esso Appaltatore.

179

1827/95

Copia de Capitoli p la Gabella del qnò à foglietta introduzzione del Vino Forastiere due qnd. p libra sulle Carni da macellarsi, e sulli porci p la Città Come dalla Risoluz. della Congne dei 18 Genn.o 1801 —

Quattrino à foglietta in Norcia, e Forastiere

1 = Ogni Soma di Vino di Norcia, e suo distretto, e Forastiere venduta p negozio debba pagare secondo il solito il qnò à foglietta ossia baj quaranta p soma di boccali cinquanta in mano ò dell' Esattore di qta. Illma Commta. ò pure dell' Appaltatore

2 = Che ogni oste, ò rivenderolo di Vino della Città, e suo distretto debba assegnare il Vino sud.o ò all' Esattore dell' Illma Commta. di Norcia ò all' Appalte. prima d'introdurlo nella Cantina ò Casa, ove lo venderà ed introdotto, e non assegnato cada irremissibilmente in frode, oltre la perdita del genere p ogni soma di Vino introdotta, e non assegnata [illegible] da ripartirsi un terzo all' Appalte. un terzo al Fisco, ed un altro terzo al denunciatore che si terrà segreto —

3 = Che dal d.o Dazio sia esente il Vino che dai Particolari della Città, e distretto si compra p proprio uso, e non mai p negozio, e quello che si farà anche vendere nelle Cantine delle proprie Case, quando però d.o Vino nel trasportarsi al luogo della vendita non oltrepassi la Strada ò sia Tettoja della Casa da dove si estrae mentre oltrepassando la Strada ò Tettoja sia sog-

al pagamento della Gabella come l'altro Secondo il
Solito, e non altrimenti, e non assegnato cada in fraude
4= Che il dario sud.o sia Sogetto il vino che si Stillerà dalli
osti, e Venderoli di Rosolj, e spiriti di qualunque
Sorte quale non assegnato come sopra caderà in
fraude, e sarà Sogetto all'antidetta pena d'aggiunta
come sopra —
5= Che Siano esenti dal dario tutti quei proprietarj che ri-
ducono il pro.o vino in Spirito o Rosolio, e quello ven-
dono nella pro.a Casa, mà trasportandolo altrove sia
sogetto al pagamento della Gabella come si è detto
di sopra rispetto al trasporto del vino, e sotto la med.a
pena da dividersi come sopra —
6= Che al pagamento di d.a Gabella saranno astretti tutti
anche previlegiati, e previlegiatissimi a forma del chi-
rografo di N. Sig.e dei 29 Marzo prossimo decorso, e
non altrimenti —
7= Che assegnato d.o vino sogetto alla Gabella, in caso
di renitenza delli assegnanti in non pagare il dovuto
Dario si spedirà à fav.e dell'esattore, e app.a il mandato
di mano regia contro Camuli Secondo il Solito —

Introduzione di Vino Forastiere

1= Che ogni Individuo anche previlegiato, e previlegiatissimo
sia oste, o Venderolo di Norcia, e suo distretto, volen-
do venire vino forastiere per negozio paghi il Dario
di Baj. ottanta ora corrente, e oltre da stabilirsi per

anno

anni avvenire con Legittima Autorità per ogni So=
ma di Boccali cinquanta in mano dell'Esattore
dell'Illma Comunità o dell'Appre di da Gabella
ed il Vino Forastiere s'intenda quello fuori di Lor=
cia, e suo Contado ————

2 = che debbano questi assegnare do Vino prima d'introdurlo
entro le Bettole, o Case ove lo venderanno, ed in=
tradotto, e non assegnato sia sogetto alla Fraude
di Scudi venticinque, e perdita del genere per ogni
Soma da ripartirsi come nelli antecedenti Capitoli
del quo a fagliette ————

3= che ogni Oste o Rivenderolo che prenderà Vino in Con=
tado possa essere astretto dall'Esattore della Illma
Commità o Appre del Vino Forastiere a prestare il giu
ramento da chi ha preso detto Vino, e che non sia ne
in tutto ne in parte fuori di Territorio, come ancora
potrà l'Esattore, ed Appe suddi obligare ad un tale
giuramento anche il Venditore del Vino ———

4= che li Particolari che faranno venire Vino Forastiere
per proprio uso siano obligati assegnarlo sotto pena
di Fraude di 15= e vendendolo o semplicemente
o mescolato con ddo Vino siano obligati a pagare
il Dazio, altrimenti cadino nella sudda pena da ripartirsi
come sopra ————

183v

5= Contro li Monofi in pagare il dazio del vino assegnato si spedita a fav. delli Esattori, e legg. il m.to di mano Regia, come l'emandatis ———

= Gabella delli due quinti per libra sulle Carni da macellarsi anche li p.po &c ———

1= Che ogni persona sia macellaro, o pure particolare della Città, e sue distretto anche previlegiato, e previlegiatissimo che ammazzerà Bovi, vacche vitella, castrati, pecore, castrobecchi, montoni capre, e qualunque altra carne da macello, eccettuati sempre li Abecchi, e capretti siano soggetti al pagamento della Gabella di quinti due per libra in mano delli Esattori, o Appaltatori di detta Gabella, attendere d.a carne serva per proprio &c

2= Che chiunque ammazzerà o farà ammazzare le sud.e bestie, prima di ammazzarle debba assegnarle all'Esatt.e delli Ill.mi Commissari o alli Offitiali cada nella pena di scudi venti cinque per ogni bestia ammazzata, e non assegnata oltre la perdita del genere da ripartirsi come nei capitoli del quinto a foglietta ———

3= Che l'Esattore, o Appaltatore, al quale saranno assegnate dette bestie debba pesarle, ed indi bollarle

Rando

tanto nelle Spalle, che nelli Cosci con il Bollo
che a med.a parerà, e dopo tale operazione potran-
no d.e Bestie, sia da Macellari, o Porcicolari
spezzarsi, e ritrovandoli spezzate, e non bollate
cadino in frode, ed alla penale come sopra

4 = Che p. d.a Gabella possa procedersi p. dunque li sud.i
anche obligando li venditori di qualunque sorta
de pellami a rendere conto della provenienza
di essi, med.te anche il di loro giuramento relati=
vamente alle pelli secche, ed in quanto poi alle
fresche dovrà renderne conto p. via di testimonj
comprovanti che la carne delle vend.e pelli fresche
non sia stata consumata p. vitto umano, mà è
p. causa di morte, o di sospetto di carne cattiva,
o bruciata, o sotterrata, o abbandonata p.
uso de cani, o altre fiere, e non giustifican-
si tutto ciò dai retentori di Pelli fresche, cada-
questi nelli avvidetta penale, e frode, e come
se avessero defraudata la carne delle Pelli fre-
sche ai med.i trovate. Ciò s'intenda però circa le
Pelli ~~[illegible]~~ provenienti dalla Città, e suo distretto
e non mai di quelle forestiere, sulle quali non avrà
alcun dritto l'Esattore, o Appaltatore

...na della pena di un
...al generale vol. 7 n. 8
...ti per Decreti come
sopra

5: Che non sia lecito ad alcuno introdurre nella Città, e suo
distretto carni fresche macellate nel contado ò altrove ed introducendole
dovranno allegarli e retrovarne sapere alla Gabella loro

Gabella de' Porci

1= Non sarà lecito ad alcuno siano Pizzicaroli, li-vendaroli Particolari, preti Legiati, e preti legiatissimi ammazzare o per comercio, o per proprio uso majali, se questi prima non vengano assegnati all'Amministratore, o Appaltatore, il quale averà il diritto di pesarli per esigerne il dazio a forma della Tariffa, sotto pena in caso di contravenzione di ₰ 15= da ripartirsi come è stato disposto di sopra

2= Che debba essere soggetto a detta gabella o dazio qualunque majale che fosse stato ammazzato fuori di questa Città, e suo distretto, e poi qui introdotto o intero, o spezzato tanto per negozio, che per proprio uso, altrimenti incorra il proprietario del majale, e specialmente quello presso cui si ritrova alla sud.a pena di ₰ 15. da ripartirsi come sopra
fuori si gira assegnato prima di venderlo, o in qualunque caso
eccettuata però la Carne secca, e salata

3= Per ovviare qualunque fraude dovrà l'Amministrat.re o App.re di d.a Gabella bollare li dd. Animali assegnati per maggior chiarezza della fraude per togliere così qualunque disputa che vi potesse nascere

4= Che chiunque individuo essendo moroso nel pagare

il dazio come sopra imposto su dd. Animali su-
sogetto al mandato di mano Regia, che si concede-
rà à fav.^e dell' Amministratore ò Appaltatore
di d.^a Gabella

Tariffa della Gabella de Porci giusto quello è stato riferito a
me Gregorio Bernardi odierno Seg.^rio Consolare ed ho ve-
duto in una nota di Carattere del Sig.^r Niccola Rosa
Segretario in tempo della formazione di detta Tariffa

Per un Majale sino a libre cento cinquanta si deve pagare
di Gabella baj: quindici ——— ₡ = 15 —

Per majale sino a libre ducento, baj: venti ₡ = 20 —

Per Majale di peso sopra le 200 - libre sino a
qualunque somma bajocchi trenta ₡ = 30 —

Nella Congregazione de' Proventi tenutasi li 5: 7bre 1815
circa alla Gabella de' Majali fu risoluto, che ~~rigu~~ circa i Partico-
lari, che ammazzaranno i Majali per uso proprio si osservi la
sopradescritta Tassa, e per i Pizzicaroli, ed altri, che li ammaz-
zaranno per negozio si accresca il doppio della sud.^a
Tassa, cioè = Per un Majale sino à ℔. 150 - si de-
ve pagare di Gabella ------- ₡ = : 30 =

Per un Majale sino à ℔. 200 ——— ₡ = : 40

Per un Majale di peso sopra le ℔. 200:
sino à qualunque somma - - ——— ₡ = : 60 —

Nella ~~F~~ormazione della Tabella per l'Anno 1817
circa alla Gabella de' Majali fu risoluto, che
i Particolari, che ammazzaranno i Majali
per uso proprio si soggetti al pagamento
di tal Gabella, come siegue, cioè Per

1351

Un Majale fino à ℔ 150 ——— =:07½
Per un Majale fino à ℔ 1100 ——— =:10
Per un Majale sopra le ℔ 1100:
fino à qualunque Somma ——— =:15
Per i Pizzicaroli, ed altri, che l'ammazza=
ranno per negozio si accresce la Tassa il
doppio, cioè
Per un Majale fino à ℔ 150 ——— =:15
Per un Majale fino à ℔ 1100 ——— =:110
Per un Majale sopra le ℔
1100: fino à qualunque somma ——— =:30

Nel Consiglio adunatosi li 16. Ottobre 1817. Fù risoluto, che per chiunque ammazzerà Majali per uso pro=prio debba pagare bajocchi venti per Majale; e per li Pizzicaroli, e venditori di Carne fresca, e sonkette bajocchi Cinquanta per Majale.

Nel Consiglio dei 16. 8bre 1817. Fù risoluto, che in vece di quattrini due à libra sulle carni da macellarsi sia la Gabella di bajocco mezzo à libra.

TASSE, ET ORDINI
DELLI TRIBUNALI DI NORCIA

Alli Molt' Ill. Signori li Signori Consoli

FULVIO GENTILE
CLAUDIO BERARDELLI } Avvocati, e Deputati.

IN FOLIGNO, MDCCXXXV.

Per Pompeo Campana Stamp. Vesc. Cam. e Pubbl.
Con licenza de' Superiori.

1

Un Majale fino à l. 150 — — : 07½
Per un Majale fino à l. 1100 — — : 10

GAUDIO CASTELLI

Dell' una, e l' altra Segnatura di N. S. Referendario; Di NORCIA, e Montagna Prefetto.

ANCORCHE per Brevi Apostolici, concessioni, e determinazioni del già Sig. Cardinale d' Urbino Legato dell' Umbria, e Governatore particolare di Norcia, e Lettere del già Sig. Cardinale Aldobrandino sopr' intendente dello Stato Ecclesiastico, registrate in questa pubblica Cancellaria siano state determinate diverse buone provisioni, per la manutenzione del buon Governo, sopra l'emolumenti, sportule, e mercedi del Tribunale suo, & altri da nominarsi, e reparazioni dell' estorsioni frequenti, che in materia tale si commettono; Nondimeno per maggior sicurezza, della lor'osservanza, che si è trovata assai negletta, & acciò che da nesuna persona se ne possa per l' avvenire pretendere ignoranza, in esecuzione delli detti Brevi, & Ordini prenominati, a richiesta anche particolare del Conseglio, e delli dui Signori Avvocati, specialmente da esso Conseglio deputati, ha voluto con il presente pubblico Editto, compendiosamente ridurre alla notizia di tutti le Tasse, & Ordini prenominati, e respettivamente in virtù di lettere dell' Illustris. e Reverendis. Sig. Cardinale Ludovisio Padrone delli 21. del Mese scorso aggiungerne nuovi, per supprimere l' abusi, e disordini introdotti.

Incaricando però specialmente le conscienze, & onore dell' Avvocato, o Procuratore de' Poveri, dell' Avvocato, Procuratore Fiscale, o vero Sindico della Communità, di tener occhio per l' osservanza sudetta.

Monsignor Prefetto, o suo Luogotenente.

LE transazzioni, o confiscazioni in cause Criminali, che spettino alle Communità, si pagaranno in mano del lor Tesoriero, e la porzione ovveniente a sè il Superiore la pigliarà dalle mani del medemo.

La porzione ovveniente in alcuni casi al segreto accusatore si pagarà, con mandato incominato del Superiore, con ricevuta del Cancelliero Criminale, per mezzo del medemo Tesoriero, o dello Sindico pubblico, o di un de' numerarj giurato di tenerne segreto il nome.

Et in caso d'Accusatore, o inventore palese, si pagarà dal medemo Tesoriero, con mandato del Superiore, e con ricevuta del recipiente.

A 2 Lo

2

Le sentenze si proferiranno in scritti al Tribunale, con pubblicazione alle parti, escluso l'abuso di sentenziare, prout in cedula, sotto pena di nullità ipso Jure.

Li salvi condotti, o non gravetur, o moratorie, non si concederanno senza le clausule solite, dummodo aliud non habuerit, non sit ditior Creditore, & Cameralibus, seù pubblicis exceptis, o vero data idonea sigurtà in forma di deposito di pagare in fine del tempo concesso.

Cause Criminali.

Sentenze Criminali condennatorie, etiam d'esilio s'esclude ogn'emolumento.

Sentenze, o decreti assolutorj, diffinitivi, o interlocutorj, o di forza simile.

Di pene d'ultimo supplizio scudi quattro

D'afflittive del Corpo scudo uno, e mezzo.

Di pecuniarie ad uso di cause civili da dirsi da basso, ma da non intendersi pecuniarie, ancorche di qualsivoglia maggior somma, dove sono congiontamente le pene sudette corporali.

Con dichiarazione, che se per dette sentenze, e decreti in cause venissero spediti più Rei, paghino a detta ragione, fino al numero di quattro.

Ma sopra al detto numero si moltiplichi per l'altri un quarto solo per persona, e ragguagliata la somma poi tra tutti da ciascuno si paghi per rata.

Abolizioni soliti di quà farsi in cause minime, come di dannidati, e d'altro genere giulj tre.

Con dichiarazione in dette minime intendersi tuttavia escluse, e da non procedersi le risse di Donne, e minori di 14. anni, già proibite da gl'ordini della Sac. Consulta, da osservarsi dall'Officiali dello Stato, dati li 3. di Gennaro 1595.

Sentenza de multa contro Rei, nella quale, come si dirà da basso si supprime l'osservanza introdotta dell'esazzioni di tre fiorini tra il Superiore, Cancelliero, & Esecutore solo per modo di giuramento fiorini mezzo per il Superiore, da notarsi in margine della sentenza, col solito recepi.

Con comminazione però precedente da farsene nella Requisitoria, e di questa da lasciarsene copia dal Balio, al quale acciò non commetta fraude, si permette esigere per detta Requisitoria, bolognini dui.

Esamine di Testimonj a difesa in capitale, bolognini otto, in afflittiva bolognini quattro, in pecuniarie bolognini dui, con la presenza, la metà senza presenza.

Nelle cause concernenti l'interessi fiscali, così nel diffinire, come nel procedere, si proibisce ogni emolumento onorario.

Cau-

Cause Civili.

COsì ordinarie, come delegate, & anche Comissarie, sentenze, o decreto diffinitivo, o interlocutorie della medema forza, fino a fiorini venticinque, carlini cinque; da venticinque a cento, carlini quattordici, da cento a duicento, carlini venti, da dui cento a trecento, carlini trenta, da trecento in infinito, per ogni cento carlini cinque.

Con dichiarazione ch'in caso di compromesso, permesso dalla forma delli Statuti, e di processo in contradittorio, & appellazione della parte chiedente il Compromesso si debba per la sentenza, e decreto la metà della sportula prenominata, ma senza processo, o senza tale appellazione gratis.

Summarie con contradittorie, o vero con processo, e qualche cognizione di causa, la metà di sportula di dett' ordinarie, ma senza contradizzione, o processo gratis.

Interposizione di Decreto in Contratti di Minori, e di Donne, in Palazzo, bolognini otto, fuori bolognini sedici.

Esamine di ciascun Testimonio, fatto dal Notaro, con la presenza bolognini quattro, de mandato bolognini dui.

Sigillo ne' precetti, o moratorie, Bollette, ancorche ad istanza di più, e contro più persone, per una medema causa bolognini quattro.

Ne suppliche, licenze d'armi, d'estrazioni, & altre graziose bolognini otto.

Accesso a luogo di differenza, dentro Norcia giulj dui, nel circuito, e distretto giulj cinque, in contado giulj diece il giorno, oltre le spese, e Cavalli.

Sindicato.

DI Monsignor Prefetto, si deve avanti il Prefetto successore, il Signor Vicario di Monsignor Vescovo, & il Sig. Capo Priore, con procedersi pro ut de Jure.

Del Signor Luogotenente, si deve avanti li Sindicatori, da elegersi dalla Communità di Norcia, secondo l'inveterato stile.

Avvocati.

CAuse capitali, & afflittive di corpo spedite formalmente, e con il lor scrivere in Jure, il medemo, che il Superiore.

Sen-

Senza scrivere in Jure, ancorche con fabricazione d' escezzioni, Articoli, e simili, la metà del Superiore.

Abolizione l' istessa metà.

Procuratori.

LA metà dell'Avvocati, in tutte le prenominate, ma si escludono li Procuratori vulgari.

Cancelliero Criminale.

NElle sentenze, e decreti assolutorj, diffinitivi, o di forza simile concernenti pena capitale, o afflittiva di corpo, o pecuniaria, il terzo di Monsignor Prefetto, Signor Luogotenente, con le dichiarazioni sopradette.

Abolizione nelle cause minime, la metà del Superiore.

Con la dichiarazione detta in esso delle cause escluse, e proibite da gli prenominati ordini della Sac. Consulta.

Nelle condennatorie Fiscali gratis.

Scritture, esamini, copie per il Fisco gratis.

Sentenza di multa per modo di giuramento, da esigersi nella maniera narrata bolognini dodici, da notarsi in margine, col recipi come sopra.

Esamine de' Testimonj a difesa, con la presenza del Superiore, o senza, la metà di quello, che s' è detto per il Superiore.

Comparsa, o risposta dell' inquisito, accusato, o processato, con promissione de stando Juri &c. bolognini quattro.

Promissione di rappresentarsi, di non partirsi di Palazzo, di non offendere, di non ingrediendum &c. bolognini quattro.

Comparsa del Reo, o suo Procuratore, ancorche per più persone, in una medema causa bolognini dui.

Copia dell' atti, o processo, bolognini dui la carta, di quindici virgole, & ogni virgola sei dizioni.

Pubblico di simil copia bolognini otto, per pubblico dell' atti, e per ciascun precetto, ancorche per più persone, in una medema causa, bolognini dui.

Cassazioni de Condennazioni capitali, in virtù de' Brevi, di Lettere della Sac. Consulta, e di suppliche del Prefetto, in virtù di esse reg. scudi uno.

Cassazione di qualsivoglia altro processo, in virtù di suppliche, col registro giulj cinque.

Inventario in cause de confiscazioni, dentro in Norcia bolognini otto.
Nel Contado, Fiorino uno.
Con dichiarazione l'Inventario per mettersi, e l'emolumento doversi, in caso de' Beni da pubblicarsi.
Accesso suo, o con Monsignor Prefetto, o Signor Luogotenente la metà del Superiore.
Accesso per esamine de' Testimonj a difesa, oltre la mercede sudetta bolognini ventiquattro per Testimonio.
Accesso per esamine, in servizio del Fisco, e della Corte, solo vittura di Cavallo, e spesa.

Barigello, & Esecutori.

Deve tener Sbirri, per servizio di Norcia numero e darne il Rollo ogni quindici giorni a Monsig. Prefetto, e Sig. Capo Consolo.
Cattura in Norcia de' processati di delitto capitale in caso d'assoluzione, Fiorini dui.
D' afflittiva di corpo fiorino uno.
Di pecuniaria bolognini sedici.
Fuori, ed in Contado, il terzo di più.
Ma non si pigliarà se non sia il Catturato condotto in carcere.
La consegna de' spontaneamente comparsi gratis.
L'adducatur ad presentiam de' Testimonj non contumaci gratis.
S'asterrà d'ogni cattura Criminale, senza mandato, fuor de' casi fraganti, di fuggire avanti la Corte, e di delazione d'armi.
Prigionia de' Rei, senza spese bolognini dui il giorno, fino a giorni venti, ancorche de' spontaneamente comparsi, e per altri giorni sopradetti venti niente.
Con dichiarazione, non doversi da' Testimonj non contumaci, nè da ritenuti per sigurtà di non offendere, de non ingrediendo, de redimendo, nè per qualsivoglia altra occasione criminale, e di non Rei, o civile.
Spese, o vitto di detti prigioni volendole essi, o ordinandoseli per urgente causa dal Superiore, carlini dui il giorno, con somministrazione però di fogliette due di vino puro, libre due di pane di forno, libra una di carne d'Agnello, o di Vaccina, secondo la stagione, con minestra la mattina, & insalata la sera.
Essecutori Civili personali, bolognini quattro, reali in Norcia bolognino uno, fino a fiorini diece, e da quello in su fino a qualsivoglia somma bolognini dui, e fuori il doppio da parteciparsi dal Balivo per porzione secondo il solito.
Sospetti di fuga bolognini dodici.
Con mandati di Monsig. A. C. secondo la Tassa di Sua Sig. Illustrissima.

La

Vide Epistola Reg.m in Libro ... Superiore a anno 1659. ad 1710. = sub dat. 13. Aug. 1698–

La mercede di un mandato pigliata una volta non la pigli più, ancorche di nuovo si facesse esecuzione.

Nè si pigliarà, se non sia fatta l' esecuzione reale sufficiente per il Creditore, o imprigionato il Debitore.

I pegni però da farsi, si depositaranno in Norcia appresso il Depositario della Communità, e nel Contado appresso li Sindici l' istesso giorno.

L' esecuzioni sudette non si faranno senza mandato del Giudice, e nell'esazione del Tesoriero della Communità senza lista sottoscritta da esso Tesoriero, o Cancelliero della medema Communità, e con mostrarle alla parte instante.

L' esecuzione solita rilassarsi in suo nome fino a cento soldi, passi per mano o di Notaro a tal' effetto da deputarsi, o suo Cancelliero abile da nominarsi nella sua famiglia.

Con dichiarazione, che non possa procedere, se non per debito, ch' effettualmente non sia maggiore della somma de' soldi cento, sotto pena al detto rilassator di mandato di tre tratti di corda in pubblico, & al Creditore di perdere il resto del credito, d' applicarsi la metà alla Communità Norcina, un quarto all' esecutore, & un quarto al debitore, o accusatore, da tenersi segreto.

La petizione, o instanza, che s' interporrà avanti detto Cancelliero quattrini tre.

L' esecuzione di bollette del Tesoriero, o altre fiscali gratis.

Di sentenza di multa per modo di gravamento, come sopra da eseguirsi, o da esso, o suoi Esecutori, o dal Balio bolognini quattro.

Accesso suo, o di Birri, in compagnia del Gancelliero, o Sustituti trasmessi ad esaminare in servizio del Fisco in luogo del territorio gratis, escluso anche la somministrazione di spesa, o vitto sotto qualsivoglia pretesto.

Sindicato.

DEl Cancelliero, e Del Barigello	Si deve avanti li Sindicatori della Communità Norcina, secondo l' antico stile.

Balivi Civili nella Terra.

Citazione quattrini dui

Intimazione Presentazione di copie Precetti, e Requisitorie.	quattrini quattro;
Citazioni Camerali. Monitorj. Inibizioni.	quattrini sei;

Fori;

Fori.

Alli Casali dell' Imagine di S. Tomasso verso Norcia;	Per ciascuna delle cose sudette.
Dalla Croce di Santa Scolastica.	
Dal Casale di Santa Chiara, e Misciano in giù	
Dal Casale di Feio Milli fiorini, e	

Dal Molino di Domenico Fantone in quà, quattrini 24.
Possesso nel distretto della Terra quattrini ventiquattro.

In Contado.

Citazioni, e qualsivoglia altra presentazione prenominata a ragione di bolognini dui per miglio.
Possesso, oltre alli dui bolognini per miglio bolognini quattro di più, per ciascun possesso.

Criminali.

PRecetti,	gratis.
Requisitorie,	
Citazione a rispondere all' Inquisizione,	
Et ogn' altra presentazione.	

Dalla presentazione in poi della Requisitoria a' Rei, per la quale servata però la forma della Tassa, se li concedono dui bolognini.
In ogn' altro caso non espresso gratis.
Osservaranno la presenre Tassa sotto pena di tre tratti di corda in pubblico.

Le presenti Tasse tanto il Cancelliero Criminale, quanto quello della Communità le tengano affisse in tavolozza, nell' una, e l' altra Cancellaria.
I medemi Cancellieri terranno parimente li ordini della Sac. Consulta, d'osservarsi dall' Officiali dello Stato Ecclesiastio in materia di sportule.
Nè il Cancelliere Criminale, anche con pretesto d' osservanza introdotta, escederà ne' casi appressi la precedente Tassa.
Anzi conforme all'ordini sudetti della Sac. Consulta, terrà un libretto da potersi vedere da ogn' uno, nel quale notarà, non solo le sportule, & altri emolumenti, che per le sue mani si dovranno al Prefetto, o Luogotenente, ma quel che per il suo terzo, & altri emolumenti Criminali, si doveranno a lui.
E parendo al Prefetto, o suo Luogotenente per tempo spedir alcun Reo,

sen-

5

ſenza difeſa, non pretenderà altro, del terzo onorario del Superiore.
Non darà fuori in alcun modo l' eſazioni de' quindici giulj introdotte per le multe, contro i Rei in qualſivoglia cauſa, benche grave, dichiarandoſi dette eſazioni onninamente ſoppreſſe.
Se bene per la mercede della ſentenza della mu'ta, e per un certo gravamento ſi permette l' eſazione di ſopra nominata.
Le Robbe de' Rei, ch' in qualſivoglia modo ſi portaranno in Corte, le notrà in proceſſo, con eſpreſſione, che rimangono appreſſo a lui, e mentre ſi daranno in conformità delle Sacre Coſtituzioni, in mano del Teſoriero, o Sindico Norcino, ne pigliarà ricevuta, nel medemo Proceſſo.
Non regiſtrarà Suppliche, ſenza precedente pagamento da compoſizione, nella Camera Norcina, o obbligazione di pagarla, in tempo conceſſo dal Superiore, o convenuto col Teſoriero.
In Cancellaria non ammetterà Suſtituti d' alcun luogo della Prefettura.
E ne' caſi di traſgreſſione, ſi procederà a pene arbitrariamente, tanto corporali, come pecuniarie, contro tutti i Traſgreſſori, & in particolare contro Procuratori, e Curiali, che daranno anſa all' inoſſervanza, e controvenzione. In fede &c. Dato in Caſtellina Norcina 8. Febraro 1623.

Gaudio Caſtelli Prefetto.

Placito Gemini Segr.

Riferte nel pubblico Conſeglio tenuto li 12. del medeſimo, dalli Signori Avvocati Fulvio Gentile, e Claudio Berardelli Deputati predetti, e lette dal pubblico Cancelliere, con reſoluzione di procurarne la perpetua oſſervanza per palle 64. non oſtante una in contrario.

Di fori. All' Ill. e Molto Rev. Sig. come Fratello. Il Prefetto di Norcia, laſciato il Sigillo di dentro. Illuſtre, e molto Rev. Sig. come Fratello. Li abuſi, eſtorſioni, che con l' accluſo Memoriale ſi fa intendere da Alfonſo Gentile, che comettono li Cancellieri Criminali di coteſta Corte, è parſo alla Sacra Conſulta, che arrivino alla notizia di V. S. acciò che ella inteſa la verità d' eſſi poſſa provederci come le parerà eſſer opportuno, & eſpediente, rimettendoſene la Sacra Conſulta alla prudenza ſua, e Dio la ſaluti. Di Roma li 21. di Gennaro 1623. Di V. S.
Come Fratello Il Cardinal Ludoviſi.

Seguita il tenor del Memoriale.

Illuſtriſſimi, e Reverendiſſimi Signori. Alfonſo Gentile Avvocato de' Poveri di Norcia l' eſpone, come quelli Cancellieri Criminali da un tempo in quà per eſſer ſtata detta Cancellaria in mano de' Suſtituti, e di perſone poco timorate di Dio, hanno introdotte molte eſtorſioni, e fra l' altre due notabili; quali ſono, che multano non ſolo li Teſtimonj, ma ancora li principali in cauſe legeriſſime, e nè meno degne d' eſſere meſſe in carta, come ſono turbative, danni dati, parole ingiurioſe tra gente baſſa, riſſe fra Donne, e di Ragazzi minori, ſenza che vi ſia ſangue, e d' altre bagattelle; l'al-

l'altra causa è, che non solo multano detti Minori, e Donne, ma ancora forzano a cassar le dette querele, e denunzie, contro ogni dovere, e la mente della Sac. Consulta. Per tanto il detto Oratore supplica VV. SS. Illustrissime a restar servite di scrivere una Lettera a quel Monsig. Prefetto, acciò con la sua solita prudenza remedj ad un inconveniente, & ordini al nuovo Cancelliero, quale si aspetta di giorno in giorno, che per l'avvenire tutti li principali in particolare non siano multati nelle sudette cause leggieri, e che le querele, e denunzie di risse tra Donne, e Minori senza sangue siano cancellate gratis ubiq; Ch' il tutto &c.

Di fori. All' Ill. e molto Reverendo Sig. Come Fratello Monsignor Castelli Prefetto di Norcia, lasciato il Sigillo di dentro. Ill. e molto Rev. Sig. come Fratello. Della lettera inclusa, scritta da' Consoli di Norcia, si è dato conto a N. Sig. com' anco delle Tasse, che vanno congiunte, le quali dalla Santità Sua sono state giudicate opportune, e però ha comandato, che si confermino, come si fa con la presente; e che si osservino, avendo nel particolare d'esse comendato assai la diligenza, vigilanza, e buona opera fattavi da V. S. alla quale non m' occorrendo altro in tal particolare col fine m'offero. Di Roma li x. Maggio 1623. Di V.S. Come Fratello
Il Cardinal Ludovisi.

Die Dominico 4. Junii 1623.

Illustrissimus, & Reverendissimus D. Gaudius Castellus V. S. SS. Ref. Nursiæ, & Montaneæ Præfectus, in ejus anticamera existens sedens &c. cupiens ad bonum publicum, & pauperum levamen exequtionem suarum taxarum de ordine SS. confirmatarum, & in hac Cancellaria Criminali in for. tipo impressa affixarum, & uberius in Cancellaria publica calamo confectarum dimissarum decrevit, & mandavit per me Canc. & successores meos fieri impensis tamen Ill. Com. Nursiæ librum in hujusmodi forma ligatum capitellatum, cartulatum, & Sigillo dictæ Communitatis roboratum librum, in quam specialem sententiarum multarum promulgan. contra reos hujus Terræ, & Territorii earum dicteq; multarum prohibuit in futurum essactiones juliorum quindecim introductum in quacunque causa, licet graviori declarando exactiones hujusmodi omnino suppressas.

Permisit tamen juxta earum dictarum taxarum tenorem exegi per modum gravaminis florenum medium pro Judice, bononenos duodecim pro Cancellario, & bononenos quatuor pro Exequtore, seu Bajulo notarii in margine sententiæ cum solito recipi Judicis, & Cancellarii.

Sed precedente Comminatione gravaminis hujusmodi facien. in requisitoria exequen. & dimicten. per baciul. ipsi Reo, seù domui illius.

 Cui

vide Lib. Cons. an. 1617. et 1618. fol. 91. et Legg. [illegible] A. S. D. Praefecti pro taxa [illegible] 45. pro multis, et Gravaminibus

Un Majale fino a' lb. 150 — :07½

Per un Majale fino a' lb. 200 — :10

Cui baciulo juxta dictas taxas ut non committat fraudem permisit exigere pro labore requisitoriæ hujusmodi bononenos duos.

Sed bononeni hi duo, nec possint per eum exegi, nisi fuerint exarati, sive annotati in calce ipsius Requisitoriæ formæ hujusmodi videlicet.

Citetur retroscriptus Reus ad comparen. ad primam diem, & allegan. ac dicen. causam quare non debeat condemnari, & multari in penam spreti præcepti, necnon contra eum exegi per modum gravaminis julios quatuor cum dimidio nempe florenum medium pro Judice, bononenos duodecim pro Cancellario, & bononenos quatuor pro Exequtore, seu Bajulo alias &c. In fide &c. Dat. &c. hac die.

Si paghino al Balio presentante bolognini dui per una volta sola.

Di fori. Al Molto Mag. Sig. Il Prefetto di Norcia lasciato il Sigillo di dentro. Molto Mag. Sig. Nella differenza tra la Communità di cotesta Terra, & il Renzi, sopra le Tasse della Cancellaria: dopo l' essersi uditi più volte i Renzi, è parso buono espediente, che si scriva a lei, che faccia osservare la Tassa speciale della medema Terra, fatta dal Cardinal d' Urbino di bo. mem. come Governatore particolare di Norcia, per la Terra di Norcia solamente, così eseguirà dunque, sino ad altro mio ordine, e Dio la feliciti. Di Roma li 22. di Maggio 1596. Al piacer suo

Il Cardinale Altobrandino.

Die Mercurii 29. Mensis Maii 1596.

Ill. & Adm. Ecc. D. J. U. D. Alexander Lucantonius Perusinus, Nursiæ, & Montaneæ Præfectus, Vacans exequtioni præsentium litterarum Illustriss. & Reverendissimi D. Cardinalis Altobrandini, vocare fecit Magn. DD. Consules Nursiæ, quos requisivit ad tradendum, & consignandum Taxam, de qua in dictis litteris, qui tradiderunt quedam librum reformationum Communitatis Nursiæ, in quo a car. 139. apparent descripta Capitula, & Taxa, super mercede Cancellarii Gubernii Nursiæ, quæ Capitula in dicto libro ad dictas car. descripta, præfati Magnifici DD. Consules Nursiæ, asserverunt esse Capitula, & Taxam à q. Illustrissimo, & Reverendissimo D. Cardinali Urbini, tunc Perusiæ, & Umbriæ Legato, & Nursiæ Gubernatore factam, & de quibus in dictis litteris, quæ, & quam, & juxta illorum seriem, & continentiam, vigore dictarum litterarum; Idem Ill. D. Præfectus servari mandavit per D. Ariodantem Francischinum de Massa, præsentem, & intelligentem, Conductorem principalem dictæ Cancellariæ Criminalis Nursiæ à D. Vincentio Rentio Dño, & Patrone dictæ Cancellariæ, sub poenis in dictis Capitulis contentis, & aliis arbitrio Illustriss. & Reverendiss. D. Cardinalis prædicti, & ità dixit, & decrevit non solum modo præfato sed, & omni alio meliori modo &c.

Di

Le Tasse del Card. di Urbino sono registrate nelli Capitoli sopra la Tiera della Mad. Ama della Quercia nel Lib. de Consi. 1561, e 15.. c. 139. e segg., ed c. 231.

Di fori. Al Prefetto di Norcia lasciato il Sigillo di dentro, Molto Mag. Sig. Avendo cotesta Communità fatto sapere quà, col mezzo dell'incluso Memoriale, che cotesto Barigello ricusa di osservare, per suoi emolumenti le Tasse particolari di essa Communità. Si è voluto dire a lei, che provegga in ogni modo, che detto Barigello osservi le Tasse presente, e Dio N.S. la contenti. Di Roma li 4. Aprile 1598. Al piacer vostro
Il Cardinal San Giorgio.

Seguita il tenore del Memoriale.

Illustrissimo, e Reverendiss. Signore. La Sacra Consulta ha ordinato, che li Giudici, e Cancellieri Criminali di Norcia osservino per li emolumenti suoi la Tassa particolare di quella Communità, e perche il Barigello di quella Corte ricusa, ora per quello, che concerne l'offizio suo, e suoi emolumenti, l'osservanza delle medesime Tasse particolare della detta Communità; la supplica per un'ordine simile, acciò il detto Barigello non ecceda la detta Tassa, e non gravi fuor di dovere quel Popolo, ch'il tutto si riceverà per grazia da V. S. Illustrissima, quam Deus &c.

Gaudio Castelli dell'una, e l'altra Segnatura di N. Sig. Referendario di Norcia, e Montagna Prefetto.

DOpo aver vista la resoluzione di questo Conseglio, tenuto sotto li 27. Decembre scorso, Circonscrittoria della terminazione fatta, nel medemo Conseglio li 9. Ottobre prossimo, aver inteso li Signori Deputati in esecuzione del detto Conseglio di Decembre, congiontamente con Signori Consoli, aver sentito collegalmente li Signori Dottori, & anche i Deputati, per la parte de' Signori Notarj, col presente Decreto, determina sopra l'aministrazione dell'Atti Civili le presenti Regole da osservarsi, sotto l'infrascritte pene, senza eccettuazione di persona alcuna.

Si farà una matricola di tutti li Notarj della Terra, e Contado, che mostraranno la loro creazione, con autorità Pontificia.

La matricola si proponerà in Conseglio, con ponersi tutti singolarmente a palle, e quelli che restaranno vinti per dui terzi, s'imbossolaranno,

Il Bossolo si farà, e si conservarà sotto il Sigillo, nel modo di quello de' Signori Consoli.

Da esso si estraeranno in Conseglio, nell'istesso modo, dui Notarj, per il suo Tribunale, & uno per il Tribunale del Signor Capitano dell'Appellazione ogni sei mesi, un mese anticipatamente.

Con peso a' Signori Consoli, di notificare l'estrazioni, anche all'assenti, e far registrare dal pubblico Cancelliero la notificazione, che si farà, o inviarà.

E di rimbossolare l'assenti, non accettanti, & estraere li presenti, in luogo di

Un Majale fino à ₿ 150: — = :07½
Per un Majale fino à ₿ 200 — = :10

di quelli, nel medemo Conseglio, o avanti Monsig. Prefetto, e notificarlo anche a questi, sotto pena in ciascheduna caso, di scudi diece, d'applicarsi, per la metà all'Ill. Communità, un quarto all'Esecutore, & un quarto all'Accusatore da tenersi segreto.

Li così estratti, incominciaranno ad esercitar l'offizio il primo giorno del semestre, sotto pena di perderselo durante il Bossolo.

Daranno primo dell'ingresso la solita sigurtà, di fedele aministrazione, e di render conto de' caposoldi alla Communità, e Signori Avvocati, sotto la medesima pena.

Esercitaranno per detto spazio di sei mesi, per se stessi, escluso ogni Sustituto, fuor che in caso sopraveniente, dopo l'estrazione, d'infermità, o ingresso di Magistrato, e durante l'impedimento sotto pena, come sopra.

E l'aministrazione in detti casi d'impedimento, la faranno per mezzi di Sustituti, compresi nella matricola, & approvati nel Bossolo, i quali Sustituti saranno tenuti alle medeme pene in ciascheduno delli prescritti casi.

Nell'ingresso riceveranno i libri, filze, e tutte le scritture per Inventario, dal pubblico Cancelliero, da renderne buon conto a fine di sei mesi, per le mani del medemo sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi come sopra.

I Libri li riceveranno da' Signori Consoli a spese pubbliche, ligati, incollati, capitolati, cartulati, e merchiati col Sigillo pubblico, non usandoli d'altra sorte sotto la medema pena.

In essi abborriranno le cassature, e rimesse, & in caso di necessità, le faranno con ogni manco sospezione, e col solito approbo del Notaro, sotto pena di falsità.

Ne' medemi Libri, andaranno facendo tavola distinta, e fedele de' nomi, e cognomi dell'Instanti, de fidejussori, e d'altri comparenti da settimana, in settimana, sotto pena d'un scudo per volta d'applicarsi come sopra.

Ne' loro pagamenti attenderanno l'osservanza delle Tasse, così con quelli della Terra, come del Contado, sotto le pene in dette Tasse contenute, & anche altre corporali ad arbitrio.

A persone miserabili, esercitaranno l'offizio loro in forma pauperum, sotto pena di un scudo per ciascheduna volta, d'applicarsi come sopra.

Nè introdurranno pagamento alcuno in cause d'Appellazione reciprocamente da un Tribunale all'altro, per la trasportazione dell'atti, ma le somministraranno gratis sotto la detta pena.

Assisteranno li giorni giuridichi, per due ore la mattina, e due la sera, avanti l'udienza, & in giorni non giuridichi, per un ora la mattina, & una la sera, sotto pena di un scudo per ciascheduna volta, d'applicarsi come sopra.

Non esercitaranno in nesuna causa civile pendente nelli loro atti, la parte di Procuratore.

Non faranno cause, non scriveranno atti, nè esamini di Testimonj, dove intervenga Procuratore, Interprete, o assistente alcun Dottore, Notaro, o altro Curiale, all'Attuario, che si roga, attinente in primo grado, e primo, e secondo congionto, sotto pena di scudi venticinque, applicati come sopra.

Non

Non s'inmischiaranno li dui del suo Tribunale, nell'esercitare l'Attuario Civile, del Sig. Capitano, del Sig. Vicario Episcopale, nè ministerio d'Archivio, nè Notariato di Sindicato de suoi Superiori, e versa vice, farà il medemo quello del Sig. Capitano.

Con dichiarazione, che l'Attuario del Capitano, possa in quel Tribunale essercitar il suo Gancelliero, di quelle cause criminali, o miste, ch'a quel Tribunale sono permesse.

Nella stanza del loro offizio, non ammetteranno giuochi, mangiar, o bevere a qualsivoglia persona, e molto meno per se stessi, sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi come sopra.

In fine de' sei mesi consegnaranno detti libri, filze, e scritture per inventario, come sopra, non cancellati, nè in alcuna parte resi sospetti, e i libri intieramente intavolati, come sopra, sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi come si è detto.

Faranno secondo l'antico stile, il registro delle bollette pubbliche, senza alcuna recognizione, con suppressione delli scudi ventiquattro, che se li dava nel passato. Dato nella Castellina li 26. Gennaro 1623.

Gaudio Castelli Prefetto.

Placito Gemini Secr. m.

NEl pubblico Conseglio tenuto li 29. Gennaro letti, e proposti con resoluzione, per palle 19. non ostante quattro contrarie, di procurarsene la confirmazione della Sac. Consulta, per la perpetua osservanza.

Benedetto Mazzaroni Canc. Pubbl. Mand.

Di fori. All'Ill. e molto Rev. Sig. come Fratello. Il Prefetto di Norcia. lasciato il Sigillo di dentro.

Ilustre, e molto Rev. Sig. come Fratello. Gli ordini fatti da V. S. e da lei trasmessi quà in materia de cotesti Notarj sopra l'amministrazione delli atti civili, si sono visti in Sac. Consulta, quale li ha giudicati buoni, così li ha confirmati, & ha voluto che si rimettono a lei con la presente, acciò che possa farli osservare conforme a che eseguirà. E Dio la conservi. Di Roma li 22. di Febraro 1623. Di V. S.

Come Fratello, Il Cardinal Ludovisi.

Loro Emolumenti.

ATto, e risposta un bolognino per ciascuno, ma le repliche gratis.
Esamine de' Testimonj bolognini quattro.
Sequestro, Precetto, Requisitoria bolognini dui per ciascuno.

Esi-

Esibita bolognino uno.
Accesso la metà del Superiore.

Rogito di

Mandato di Procura, Attoria, Sindicato, Sicurtà di stare a ragione, o altro Instromento spettante all' atti, bolognini quattro.
Sentenza diffinitiva bolognini otto.
Decreto diffinitivo, o di simil forza bolognini quattro.

Copia di

Petizione, o libello bolognino uno.
Esamine de' Testimonj, Instrumenti, sentenze, & altri atti in forma d'originali, ma semplici bolognini dui per carta, virgulata, e filabata a guisa della carta detta del Cancelliero Criminale, in pubblica forma bolognini quattro, ma il pubblico gratis.

Con dichiarazione

Di detti Emolumenti dupplicati in cause Commissarie.
Li medesimi Attuarj non permetteranno, che in detti libri vi scrivano altri Notarj, Procuratori, Avvocati, o altra persona, atti di alcuna sorte. E questi parimente si asterranno di farlo sotto reciproca pena di falsità. E la pubblicazione del presente Editto fatt' una volta sola, a' luoghi soliti, legarà tutti, come solenne, e personale intimazione. Idem Præfectus.

Placito Gemini Secr.

27. Aprile, Pubblicati a' luoghi soliti per Virgilio di Maturino pubb. Tr.

Gaudio Castelli, dell' una, e l' altra Segnatura di N. Sig. Referendario, di Norcia, e Montagna Prefetto.

Le medeme, e maggior ragioni, che l' hann' indotto a compendiosamente dedurre per particolare Editto alla notizia di tutte le Tasse, Provisioni, & ordini da osservarsi in materia di emolumenti, e sportule nel suo Tribunale, l' inducono per l' Editto presente alla medema notificazione delle provisioni, che qui si narrano per il Tribunale del Signor Capitano dell' Appellazione, & altri da nominarsi, ordinandone l' osservanza nell' istesso modo, forma, e regola, e con le dichiarazioni narrate nel prenominato Editto fatto per il Tribunale suo. Dato nella Castellina di Norcia li Febr. 1623.

Signor

Signor Capitano dell'Appellazione.

NOn s'intrometterà nelle cause d'invenzioni spedite dalli Sign. Consoli. E le denunzie pervenutele senza notizia della causa introdotta avanti a' Signori Consoli le spedirà gratis, avendo fede del Cancelliero pubblico della pendenza, o spedizione.

Nelle turbative, o altre simili permessели, che non arrivino a pena afflittiva di corpo, procederà per via ordinaria per cedula, coll'inserzione dell' Inquisizione, o querela.

Con dichiarazione, che sopra dui inquisiti, o querelati per la medesima causa, si paghi tra tutti il medesimo, che per dui.

Non riponerà, nè assolverà in cause spedite per condennazione, se non precedente la restituzione del Condennato ad fatalia.

Si asterrà da ogni gravamento in qualsivoglia, benche debol somma, e qual si sia causa, ad effetto di far cassare processi, ma procederà all'espedizione di quelli per assoluzione, o condennazione per giustizia, e secondo i Statuti Norcini.

Cassazione in qualsivoglia de predette cause bolognini cinque.

Esamine de Testimonj a difesa, o in civile, bolognino uno.

Accesso in luogo di differenza, nella Terra, o distretto bolognini venti.

Nel Contado fiorino uno, oltre il Cavallo, e spesa.

Notaro, o Attuario suo.

ACcesso dentro, e fuori, nel distretto bolognini diece.

Nel Contado bolognini venti, oltre il Cavallo, e spese.

Qualsivoglia Atto, ancorche per più, e contro più persone, per la medema causa bolognino uno.

Produzzione di qualsivoglia scrittura, bolognino uno.

Risposta all'Inquisizione, o querela ne' casi prenominati, con il rogito della sicurtà bolognini dui.

Esamine de' Testimonj a difesa, & in Civile bolognino uno.

Copia di processo bolognino uno la carta, ancorche per più persone, e che sia di quindeci virgole, c ciascuna virgola di sei dizioni.

Cassatuaa di qualsivoglia processo bolognini cinque.

Esecutori.

De' mandati, & ordini suoi, osservaranno le Tasse determinate per il Barigello, & Esecutori del Tribunale di Monsignor Prefetto.

Di fori. Al Mag. e mio Amantissimo. Il Capitano di Giustizia di Norcia, lasciato il Sigillo di dentro.

Magn. mio amantissimo. La vostra lettera, con le fede mandate, intorno a quello, che si è costumato di pagare alli vostri Antecessori per l'Accesso fuori della Terra, è stata vista in Consulta, la quale riputando eccessivo tal pagamento è venuta in risoluzione, che nell'avvenire, nel particolare del detto Accesso dobbiate osservare la Tassa della Communità, senza farvi pagar di più di quello, che si dispone in essa, non ostante qualsivoglia abuso introdotto in contrario, con provedere, che si registri la presente in Cancellaria, affinche resti a memoria perpetua, per potersi osservare inviolabilmente sempre il contenuto di essa dalli vostri Successori; Si che così eseguendo ne darete avviso, e state sano. Di Frascati li 8. di Maggio 1613.

Vostro il Cardinal Borghese.

PIETRO, per Divina misericordia di San Nicolò nel Carcere Tulliano di Santa Romana Chiesa, Diacono Cardinale Altobrandino, dello Stato Ecclesiastico Generale sopraintendente.

TRoppo gravi sono gli eccessi da noi uditi, delle spese giudiziali, le quali anco le persone innocenti, non avendo tal volta forza di soffrire, o presenti in giudizio vanno di sotto o assenti, perche la necessità li constringe, si lasciano a torto condennare; Volendo noi adunque provedere a quest' inconvenienti; Ordiniamo, e commandiamo, che nell'avvenire non si debbano dare sportule, se non in caso, che nel Processo siano indizj, secondo la qualità del Delitto sufficiente ad inquirere: l'istesso dichiariamo, che debba osservarsi quando sarà stato proceduto per accusa, o per querela.

E dove si averanno a pagare sportule: Ordiniamo, che debbano osservarsi le Tasse stabilite da noi, o da nostri Predecessori, non ostante qualsivoglia consuetudine, o per meglio dire corruttela.

E perche le male qualità de tempi, è stato necessario di raffrenare la temerità degli Uomini, con pene più gravi, acciò che quel, che si è fatto per sicurtà, e conservazione della Pace fra sudditi, non sia loro più oltre cagione di ruina, e di perdita di facoltà: Dichiaramo, e vogliamo, che le sportule, & altre mercede de Giudici, o di loro qualsivoglia Sustituti, & Esaminatori, se pure per l'esaminare si dovrà pagar cosa alcuna, & anco di Barigelli, & altri, quali se siano Esecutori debbano regolarsi, e moderarsi dalle pene delle Constituzioni della Marca, in quei luoghi dove esse sono in uso, o dagli Statuti, che al presente sono in osservanza, o dalla raggione commune. E s'agitarà solamente in virtù di qualche Bando, si paghi solo la metà di quel che si pagarebbe rispetto alla pena del Bando.

Nelle cause, nelle quali si tratterà di pena arbitraria, purche non si trovi espressa certa pena dalla legge, o dalla consuetudine si paghino le sportule nell'istessa maniera, che se fusse proceduto a pena pecuniaria, purche non eccedano tre scudi.

Nelli

Nelli delitti leggieri, come sono risse di femmine, o di giovani minori di 14. anni senza sangue, si astenghino affatto dal prendere cosa alcuna.

Questo medemo generalmente vogliamo, che si osservi nelle cause di qualsivoglia persone miserabili.

Et in niun caso vogliamo, che si possano raddoppiare, o in qualsisia minima somma accrescere le sportule, sotto colore, che la causa sia Commissaria, ancorche la commissione fusse Apostolica, non ostante qualunque consuetudine, o altro che facesse in contrario.

Dichiarando, che non intendiamo con le presenti nostre innovare, o alterare cosa alcuna in quei luoghi, ne' quali i Giudici non pigliano sportule, o son soliti d'osservare modo, o Tassa più leggiera, o a Popoli più favorevole.

Ne' casi, che solevano già spedirsi per abol zioni senza citazione di parte, e con molto poca spesa, ancorche al presente non possano spedirsi, per la constituzione di Sisto Qu nto di f. mem. senza citare il Fisco; Ordiniamo, che le sportule, e le mercedi de' Giudici, e de' Notari, & altri, quali si siano, non eccedano la somma per l'addietro dovuta, secondo le Tasse, o la solita, dove non sono Tasse; E se per avventura sarà in ciò particolarmente in fin'ad ora introdotto qualche abuso, ordiniamo, che debba ridursi a gli antichi termini, come con effetto lo riduciamo: E se alcun Giudice pigliarà qualche cosa contra, o di vantaggio del modo sopradetto in alcuno de' casi predetti, ancorche sia una volta sola, che pigli da persona, che paghi di sua spontanea volontà; Vogliamo, che incorra del decuplo, cioè di diece volte altretanto, d'applicarsi al fisco, oltre all'interesse della parte, la seconda volta nella pena di cento scudi, e della privazione dell'ufficio, e dell'inabilità ad ottener quello, o altro nel tempo avvenire, le quali seconda, e terza pena abbiano luogo, benche per lo primo, o secondo eccesso respettivamente il Giudice non fosse stato in niuna maniera etiam Dio estrajudicialmente avvertito. E l' istesse pene s'intendano imposte ancora al Notaro, il quale pigliarà in deposito le dette sportule, o in altro modo cooperarà al Giudice in alcuno de casi sudetti.

Et affinche questi nostri ordini si mandino ad effetto, con maggior agevolezza: Vogliamo, che la Tassa, sì de Giudici, come de Bargelli, & altri si tenga in lingua volgare appiccata nelle Segretarie, e Cancellarie in luogo tale, che possa esser veduta, e letta da tutti, sotto pena al Segretario, e Cancellieri principali, i quali in questo caso doveranno esser tenuti anco per la colpa, e difetto di Sustituti di scudi venticinque la prima volta, che mancaranno, in seconda di cinquanta, e la terza di cento, e della privazione dell'uffizio, le quali seconda, e terza pena s'incorrano, ancorche per lo primo, e secondo mancamento non fussero stati puniti, o ammoniti in verun modo.

Se per avventura in alcun luogo non si trovarà Tassa confermata per autorità Apostolica; Vogliamo che si faccia fra un mese, da incominciarsi dal giorno della publicazione delle presenti, chiamati, e radunati i Priori, e Sindici delle Città, e de luoghi, & il Priore, e lo Sindico del Colleggio de Dottori, dove sarà, e dove non saranno, in vece loro dui di più vecchi

10

Dottori, e Procuratori, e con il loro parere, e che fra diece altri giorni si mandi in mano nostra, sotto pena della nostra disgrazia.

Et in tutti li predetti casi, il Giudice non pigli sportule, se non di mano del Notaro della Causa, e sottoscritta, e pubblicata, o avrà la sentenza, o vero fatta almeno, che averà espressa, o tacita conclusione in causa, o dato in scritti i Dubbj, se saranno addimandati, & anco in questi casi debba il Notaro notare il deposito delle sportule, & il pagamento di esse fatto al Giudice, in libro da tenersi pubblicamente, e da mostrarsi senza replica a chiunque vorrà vederlo: il qual Giudice debba subbito dietro all'istessa cedula della sentenza scrivere di propria mano tutto quello, che averà ricevuto di sportule in questa maniera.

Accepi pro sportulis scuta tot, seu julios tot, soggiungendo la soscriptione del proprio Nome, del Cognome, e del Magistrato; E se per alcuna cagione forsi darà la sentenza gratis, scriva l'istesso, nel luogo che si è detto, con questa parola gratis, & il medesimo si osservi ne' decreti di qualsivoglia sorte, per li quali si paghino sportule, o altre mercedi, sotto pena al Giudice, & al Notaro, che contraverranno ad alcuna delle cose già dette, di scudi cento per la prima volta, e del doppio d'applicarsi alla parte; alla quale vogliamo che si presti fede, se l'annotazione non sarà fatta come di sopra. E la seconda volta sotto pena d'altretanti scudi, e della privazione dell'ufficio, & altre a nostro arbitrio, ancorche della prima contravenzione non si sia trattato in giudizio in nessun modo.

Il medesimo, che si è detto de' Giudici, intorno al fare ricevuta delle sportule, e mercedi a coloro, che le pagaranno; Vogliamo per l'istesse, anzi maggior ragioni, che si osservi da qualsivoglia Cancellieri, e Notarj, quanto alle mercedi delle cose giudiciali, e da Barigelli, & Esecutori, non ostante qualunque stile, o consuetudine, sotto le medesime pene.

Et acciò che questi ordini si mettano ad esecuzione, come si desidera; Vogliamo, che da simili difetti si dia avviso a noi, almeno nel tempo del Sindicato, tolta a' Sindicatori la facoltà di pronunciare sopr'alcuna di queste cose, senza prima averne dato conto a noi, o a nostri Successori, sotto la medesima pena, a' Sindicatori, e Notaro del Sindicato s'avvertirà, che alcuno di essi in pronunciare, o in scrivere attentino qualche cosa, contro quel che di sopra si è detto. Oltre a ciò avvertiamo li medesimi Giudici, che per desiderio di guadagnare sportule, non si pongono a travagliare gl'innocenti, o ad assolvere li colpevoli, ma veramente avendo Dio nostro Signore avanti a gli occhi, amministrino loro giustizia con bilancia eguale, percioche se eglino faranno altrimente, non anderanno anco a questo capo senza la debita punizione.

Vogliamo, che tutti questi ordini abbino luogo in tutto lo Stato Ecclesiastico, e si osservino inviolabilmente, & acciò che siano manifesti a tutti, e durino nel loro valore in perpetuo, & a poco a poco non si dimentichino: Ordiniamo, che s'affighino ad una tavola, e così affissi s'attacchino in luogo pubblico in tutte le Cancellarie di ciascuna Città, Terra, Castello, e luogo del detto Stato, & anco che si registrino, e scrivano ne' libri

bri delle medesime Cancellarie a perpetua memoria, non ostante qualsivoglia stile, o più tosto abuso, o altro che facesse in contrario. Dato in Roma nel Palazzo Apostolico, nella Sacra Consulta a 3. di Gennaro 1595. l'Anno terzo del Pontificato del SS. Sig. N. Clemente, per divina providenza Papa Ottavo.

Pietro Cardinale Altobrandino. Luogo ✝ del Sigillo. In Roma appresso li Stampatori della R. C. Apostolica 1595.

Cristoforo Castelletti Segretario.

Depositario de' Pegni.

PRimo, il Depositario sia obligato dare idonea sicurtà di bene amministrare, e render buon conto di tutta la sua amministrazione, quale sicurtà si dovrà approvare in pubblico Conseglio.

2. Al Depositario se gli debba rivedere il conto ogn'Anno a Gennaro da duì Deputati, da elegersi dalli Signori Consoli del detto mese di Gennaro.

3. Sia obligato pagare fiorini dui ogn'anno a ciascuno Deputato fatto per rivedergli i conti, oltre a quello, che averà offerto pagare alla Tromba.

4. Sia obligato tenere, e ricevere tutti i Depositi de' denari, che alla giornata gli si vorranno depositare, senza premio alcuno; e renderne buon conto esso Depositario, e sua sicurtà.

5. Sia obligato a notificare alli Signori Consoli per li tempi, sapendo, che l' Esecutori mettano, e diano a tener i Pegni fuori della Depositaria, e li Sindici, che non portano li pegni in termine di tre dì al Depositario conforme allo Statuto nella Rubrica 72. del terzo libro, e notificare anco i pegni, che non saranno portati, quali assegna detta Rubrica, acciò li detti Signori Consoli ci possano provedere.

6. Sia obligato render buon conto de' pegni, che andaranno in detta Depositaria, e delli restituiti, o per ordine del Giudice, o del principale Creditore, o di qualsivoglia altra persona, e mostrarne il Bollettino, o ricevuto, altrimente non se gli debba credere, nè menarsegli buono.

7. Vendendosi detti Pegni, il Depositario sia obligato renderne buon conto per dare, e per avere, e di quelli, che avanzarà a chi è stato venduto il pegno, ogn'anno dalli detti Revisori se ne debba fare una lista, e darla alli Signori Consoli, quali debbano farlo intimare a' padroni, acciò venghino a pigliare detto avanzo.

8. Il Depositario non debba vendere, nè far vendere pegno alcuno portato in Depositaria, se prima non vi apparisce il Decreto del Giudice competente, o bollettino delli loro Attuarj.

9. Il Trombetta non ammetta forastieri, non Abitanti nella Terra, e Territorio di Norcia, alla compra di pegni, e se per inavertenza, o per non cognoscerli gli ammettesse, in tal caso, il Trombetta non possa pretendere

Per un Majale fino a' B. 150. — = :07½
Per un Majale fino a' B. 1100 — = :10

re emolumento alcuno, & il Depositario non glie li debba consegnare, e consegnandoli sia tenuto del suo proprio interesse.

10. Il Depositario alla fine del suo offizio, debba riconsegnare tutti i Pegni, Denari, e Depositi, & altro, che per ragione di dett' offizio gli fusse capitato nelle mani alla presenza delli dui Revisori di conti, al suo Successore, il quale conforme, che averà ricevuto, e così si debba notare in principio del suo libro, con farne ricevuto del tutto al Depositario vecchio, e fatta detta restituzione siano, detto Depositario vecchio, e sua sigurtà lib rati.

11. Il Depositario sia obligato far bandire i pegni, che vi saranno stati nella Depositaria tre Anni, con partecipazione delli Signori Consoli, e notare il dì, nome del Debitore, e Creditore, e prezzo conforme allo Statuto, e darà poi la lista alli Signori Consoli, acciò possino farlo intimare alli Creditori, e Debitori, affinche possino venire a pigliare il lor credito, e sopravanzo respettivamente.

12. Per li sopradetti Capitoli non s' intenda derogato alli capitoli contenuti, nello Statuto, e particolarmente alla Rubrica 12. del terzo libro, nè alla consuetudine, che il Debitore possa ricuperare il pegno fra tre giorni, dal dì, che sarà stato venduto.

Salaro di Norcia.

PRimo, la metà del Sale, che si deve portare da ciascun luogo del Contado, si porti per tutto Aprile, e Maggio, l' altra metà si porti per tutto Settembre, e Ottobre.

2. Tutti quelli, che portano il Sale per il Contado, debbano portare a registrare li Bollettini, che se gli fanno dal Salaro di Norcia nella Cancellaria della Communità, dove se ne deve tener conto dal Cancelliero di detta Communità.

3. Essendo più persone a portare il Sale, da Tolentino, sopra una bolletta, si facciano dal detto Salaro di Norcia far tutt' un peso unito, e si facciano menar buoni dui bolognini per cento di calo, di tutta la somma della bolletta.

4. E se il Sale cala più di bolognini dui per cento, a pesare la bolletta, come di sopra, il Salaro non possa ritenere niente senza licenza de' Signori Consoli.

5. Se il Salaro non intima alli Signori Consoli la mancanza del Sale a Tolentino, sia obligato menar buoni a quelli, che sono tornati scarichi, a ragione di bolognini dui per cento di sale, cioè per Bestia Asinina libre dui cento, e per Bestia Mulina, o Cavallina libre trecento, e però li Contadini non potendo caricare il sale a Tolentino, ne portino fede autentica.

6. Il Salaro non possa mandar Commissario in Contado, se non lo notifica per otto giorni prima alli Signori Consoli. E mandando Commissarj, non pos-

Corrie gioiele Amorgrie

possa mandare altri, che Sbirri di Castellina, & in difetto di quelli possa mandare altri, con il placet del Sig. Prefetto.

7. Li detti Commissarj faccino il giorno di ventiquattr'ore, da computarsi dall'ora, che sarà partito da Norcia, finche sarà levato.

8. Però detti Commissarj, arrivando in qualche luogo, si debbano presentare al Sindico, o Massari, e farsi fare la presentata dietro alla Commissione, con l'annotazione del giorno, & ora, che sarà arrivato.

9. La provisione di detti Commissarj sia a ragione di dui giulj il giorno, per il viatico, e dui altri per le spese, con questo, che se un Commissarlo visitarà più di un luogo, gli sia pagato detto viatico, e spese a ragione, e pro rata delli luoghi visitati.

10. Non sia persona alcuna, nè Università di detto Contado, per il Sale, che hanno da portare, che si concordino con il Salaro, con dargli denari, perche lui glie lo rimetta, ma gli obligati faccino con effetto loro la rimessa del sale, sotto pena, tanto al Salaro, quanto a detta Università, o particolari, che si concordassero, di scudi diece per ciascheduno, e ciascuna volta.

11. Il Salaro nella prima rimessa di Aprile, e Maggio non possa pigliar Sale per servizio suo, da nessuno del Contado, che avesse portato sale, dovendosi di quello servire l'Università, e particolari di detto Contado, che non hanno commodità di mandarci, sotto pena tanto al Salaro, quanto alli Vetturali.

12. Nella seconda messa poi di Settembre, & Ottobre, il Salaro possa pigliare il sale a conto suo, di quelli Vetturali però, che non vorranno metterlo per l'Università, nè particolari del Contado.

13. Nella prima messa d'Aprile, e Maggio, essendosi portata la metà del sale da tutto il corpo del Contado, non possa il Salaro molestare in specie li Castelli, e Ville, nè mandarli il Commissario.

14. Da un paolo in su, il Salaro sia obligato a vendere il sale alla Statiera grossa.

A Tergo Rever. Nobis in Christo Præfecto Nursiæ omissis Tribus Sigillis; Intus vero. Miseratione Divina Episcopi Præsbyteri, & Diaconi S. R. E. Card. Rev. Nobis in Christo salutem. La domanda dell'Avvocato de' Poveri di cotesta Terra, che contiene l'accluso memoriale, è paruta giusta, e però si vvole, che non venghino astretti li Rei a pigliare le copie de' Processi, mentre non vi sia proceduta la loro instanza. In questa conformità dunque obedirete, se non aveste cosa più che rilevante in contrario, nel qual caso darete avviso con rimettere il medesimo Memoriale. Dat. Romæ in Palatio Apostol. & Conclavi, sub Sigillis trium nostrum in ordine Deputatorum die 2. Augusti 1623.

M. Riccerius Secr.

Te-

12

Tenor Memorialis. Illustriss. e Reverendiss. Signori . La Sac. Consulta hà
più volte ordinato a' Governatori dello Stato, che non si astringhano i
Rei a pigliare, e pagare copie de' Processi, mentre essi non le vogliono,
& ultimamente al Governatore di Todi con lettera delli 11. di Gennaro
passato, che si dà aggiunta; L'Avvocato de' Poveri, nella Terra di Nor-
cia, supplica ora per il medesimo ordine, in questa Prefettura, dove li
Rei vengano giornalmente astretti da questo Cancelliere Criminale a pa-
gare le copie di quei Processi, che essi non hanno avute, nè domandate,
che tutto &c. Quam Deus.

REFORMA
DELLE
TASSE
DI NORCIA,
E SUA
PREFETTURA.

13

1281

Un Majale fino à lb 150 — = :07½

Per un Majale fino à lb 200 — = :10

ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO

MONSIGNORE
PREFETTO.

1 LA Communità di Norcia per rimediare ad alcuni abuſi, che ſi fanno da Cancellieri Criminali per non eſſer ſpecificate molte coſe nelle Taſſe già fatte, ſupplica V. S. Illuſtriſſima provedere conforme alla reſoluzione della Congregazione già fatta preſſo V. S. Illuſtriſſima. Che il tutto &c. Quam Deus &c.

Che quando i Cancellieri ſudetti vanno in Cavalcata debbano pigliar ſolo paoli diece per la vettura del Cavallo, e vitto, eccetto quando ſi và per ſervizio del Fiſco, che ſi piglino giulii otto conforme al ſolito, ſenza pretendere altre cibarie.

Che nell' aggiuſtamento delle cauſe non forzino i Rei a pigliare il Proceſſo, nè farſi pagar la recognizione di quello, mentre il Reo non voglia dette copie, conforme alli ordini reiterati della Sac. Conſulta.

Che li Cancellieri non poſſano ricuſare di dar copie di Proceſſo, o di ſentenza di condennazione, o d' aſſoluzione per qualſivoglia cauſa etiam capitale con farſi pagar ſolo per copia publica di ſentenza capitale ſcudo uno, e mezzo. Di Galera ſcudo uno, e nelle altre paoli cinque. Per Regiſtro de Brevi di grazie ſpediti da Signori Superiori di Roma, come ſopra, compreſoci però il banno, e rebannimento; & il ſimile delle copie delle Preſentate.

Copie di ſentenze di Confiſcazioni in publica forma, & altre ſentenze in cauſe civili nella Prefettura non ſi poſſa pretender più di un ſcudo.

Che il Cancelliere debba ritener lo Sportulario nella Cancellaria, conforme è ſtato ſolito, & ordine della Sac. Conſulta, e delli Signori Superiori, in un libro da conſegnarſeli dallo Sindico della Communità bollato con il Sigillo della medema, conforme alla diſpoſizione delle Taſſe.

Che per l' Inventario, che ſi fà alli Rei, non ſi poſſi da Cancellieri pigliare, ſe non paoli tre dentro la Città, e ſei per il Territorio.

Che li Capitoli della Depoſitaria ſi oſſervino inviolabilmente.

14

Attentis narratis, ac habita super præmissis matura informatione, visisque literis Sac. Consultæ nobis emanatis inferius registran. sub die 19. Januarii 1650. Supradicta Capitula, ac omnia, & singula in eis contenta confirmamus, & approbamus, stante facultate nobis concessa à dicta Sac. Consulta, ac pro confirmatis, & approbatis haberi volumus, ac in perpetuum in futurum inviolabiliter observari mandamus quibuscumque non obstantibus. Dat. Nursiæ in Castellina nostræ solitæ Residentiæ hac die 25. Januarii 1650.

L. ABBAS BETTUS PRÆF. ET COMM. APOST.

Logo † Sigilli

Petrus Santes de Piersantis Canc.

Tenor literarum Sac. Consultę. Foris All' Illust. e Molto Reveren. Sig. come Fratello Il Prefetto di Norcia.
Loco † Sigilli.

INtus Illustre, e Molto R.Sig. come Fratello. Si rimandano a V.S. li Capitoli da lei trasmessi per la riforma degl' abbusi introdotti da Cancellieri di cotesta Corte per le cavalcate, che si trasmettono per cotesta Giurisdizione, rimettendo la Sac. Consulta la confirmazione di essi all' Arbitrio di V.S. Si vaglia della facoltà per esseguire quanto le parerà espediente. E Dio la prosperi. Roma 19. Gennaro 1650.

Di V.S. Come Fratello

IL CARD. LANTE

Prospero Muti Secretario.

Norcia. Prefetto-cavalcante.

CA-

CAPITOLI

Aggionti per l' Offizio della Depositaria d' ordine dell' Illustriss. e Rev.mo Marcello Melchiorre dell' una, e l' altra Signatura di N. S. Referendario di Norcia, e Montagna Prefetto in virtù del Decreto del Conseglio tenuto li 28. di Ottobre 1641.

2 PRimeramente, che il Depositario ritenghi un libro intitolato Libro de pegni, & essecuzioni, ben ligato, cartolato, & bollato in qualsivoglia foglio con il bollo solito della Città, nel quale fedelmente descriva la quantità de pegni, e Bestiami si portaranno, e condurranno in Depositaria, e l' identità de medemi con il giorno, e mese, & anno di detta asportazione, e conduzzione.

Item che il Depositario, che sarà per li tempi, non debba pagare sopra un pegno più che un essecuzione.

Item che il Depositario non debba pagare per essecuzione de pegni fatti ad instanza del Sig. Tesoriere più di tre quatrini per pegno per qualsivoglia somma, & che s' intendi un pegno solo ancorchè siano più capi di robba.

Item che il Depositario non debba pagare per represaglia più di bolognini due per scudo, e che la represaglia s' intenda per equivalenza di quello pretenda il Sig. Tesoriere, & essendo la cosa represagliata di minor prezzo, non si paghi più per l' essecuzione se non per il prezzo predetto alla detta ragione di bolognini dui per scudo.

Item che il Depositario non debba pagare a Sbirri, & Essecutori per rimessa de Bestiami di qualsivoglia sorte cosa alcuna, ma solo la semplice essecuzione, che di ragione li sarà permessa dalle tasse, nè meno possi pretenderla esso Depositario, eccetto come nel seguente Capitolo, e l' Essecutore non possi pigliar pegno per la sua essecuzione quando quella non segua effettivamente o reale, o personale, e nel caso sudetto detta essecuzione non si paghi, se non mostrarà il mandato rilasciato con la sottoscrizzione del Giudice, con notare il mandato da qual Giudice sia stato relassato.

Item che il Depositario non possi pretender tutto stallatico delle bestie, che non pernotteranno nella sua Depositaria, ma pro rata temporis, cioè che lo stallatico di bestia grossa, come cavallina, mulina, e bovina debba pagarsi al Depositario un giulio per qualsivoglia delle dette bestie pernottando, senza che possi pretender altro per la consegna, e la bestia somarina pernottando un carlino, e non pernottando dette bestie gli si paghi dui bolognini per bestia, e le bestie minute, con le quali si comprendino anco li porci, si paghino quatrini tr per capo pernottando, e non pernottando bajocchi quindeci per Mandria, intendendosi la Mandria sopra il numero di vinticinque, & essendo di minor numero si paghino quatrini dui per capo.

Item che il Depositario non debba dar credito al libro dell' essecutore circa

la

la quantità per la quale farà l' effecuzione , ma debba vedere il mandato del Giudice , o ordine del Creditore a tergo del mandato relaſſato dal Giudice , con il quale avrà eſſeguito , ſe della ſomma di eſſo non abbia ricevuta parte , e ſe detto Creditore ciò non ſpecificaſſe poſſa il Debitore repetere il più pagato alla giuſta eſſecuzione , non ſolo contro l' Eſſecutore , ma anco contro il Creditore .

Item il detto Depoſitario non poſſi pigliar più di tre quatrini per pegno per ſua mercede , ancorchè ſi traſatti alla tromba , & il trombetta per il bandire a detta tromba un bolognino per pegno .

Item che il Depoſitario tenghi il Rolo de Soldati tanto a piedi , come a cavallo per minuir l' eſſecuzione alli Soldati .

Item che il Depoſitario tenghi affiſſe le taſſe di Monſig. A. C., di Monſig. Prefetto , e Sig. Vicario foraneo per dar la giuſta eſſecuzione conforme a quelle alli Eſſecutori , e trovando alcuna coſa dubioſa non paghi ſenz' ordine de Signori Superiori .

E perche li Depoſitarj molte volte per laſciar fuggir il tempo a ripigliare il pegno , e beſtiame in Depoſitaria , o per intereſſe , o altri riſpetti non ſtanno aſſidui alla Depoſitaria , maſſime in tempi ſimili di neceſſità , in tal caſo poſſino quelli vi hanno intereſſe ricorrere da Signori del Magiſtrato , & appreſſo al Cancelliere di eſſo fare il depoſito de denari per ripigliare i pegni , e Beſtiami , & per la mercede del ſtallatico , o far altra iſtanza opportuna per la reſtituzione , e pagare per mercede di detto Cancelliere un bolognino per l' atto , & un bolognino per il depoſito da ſcriverſi in un libro da farſi a detto effetto , & per il ſtallatico doppo detta comparſa caſo anco fortuito de beſtiami doppo eſſa determinazione , o altro poſſa ſuccedere di detti pegni , e mercede da darſi al detto Cancelliere , vadi a danno , ſpeſe , & intereſſe di detto Depoſitario , da liquidarſi manu regia da detti Signori del Magiſtrato ſenza alcuna oppoſizione , e ricorrendo da Monſig. Prefetto non poſſi eſſer ſentito ſe non fa l'attual depoſito appreſſo detto Cancelliere della Communità per detta cauſa , quale in ſeconda inſtanza debba deciderſi ſommariamente , & ſola facti veritate in ſpecta .

Li quali Capitoli debbano inviolabilmente oſſervarſi , & adempirſi da Depoſitarj ſudetti pro tempore , e tenerſi affiſſi nella Depoſitaria ſotto le pene oltre la refettione del pagato , & altro eſſeguito da lui contro il tenore delli ſudetti capitoli , e de danni , ſpeſe , & intereſſe delle parti gravate , anche de ſcudi diece da applicarſi la metà a Monſig. Prefetto , un quarto all' Accuſatore , che ſarà tenuto ſegreto , & un altro quarto a luoghi Pii ad arbitrio de Signori del Magiſtrato, & altre pene etiam afflittive ad arbitrio di detto Monſig. Prefetto ſecondo la qualità de caſi.

In quorum fidem &c. Dat. ex Caſtellina ſolitæ habitationis hac die 15. Decembris 1641.

Gio. Battiſta Vecchi Locotenente , & Pro Prefetto .

Gio. Battiſta Lamponi Canc. M.

CON-

CONTE GIO: FRANCESCO BENTIVOGLIO

Dell'una, e l'altra Signatura di N. S. Referendario di Norcia, e Montagna Prefetto.

ESsendosi avuto più volte a Noi ricorso dalle Communità soggette a questa Prefettura di quanto si deve pagare nell' occasioni, che si trasmettono le Cavalcate in quei luoghi per i delitti, che si commettono, il che dopo avendo significato alla Sacra Consulta si fu ordinato dalla medesima, che facessimo sopra di ciò una tassa particolare siccome da Noi è stato eseguito, e trasmessa alla medesima Sacra Consulta, è stato dall' istessa commandato, che si osservi come per lettere sotto li otto del presente. Onde Noi in esecuzione di tal' ordine, e per maggior fermezza l'abbiamo fatta stampare, & ordinare tanto al nostro Cancelliere criminale, quanto agli altri Cancellieri di detti luoghi della Prefettura ne debbano tenere una affissa nella Cancellaria in luogo palese a tutti sotto pena ad arbitrio &c. Comandando la totale osservanza di quelle conforme l'ordine sopradetto. In fede. Dat. nella Castellina di Norcia questo dì 13. Aprile 1634.

T A S S A

Per le Cavalcate nella Prefettura.

LUogotenente, o Commissario per provisione, vitto, vettura di cavallo, e spese in tutto due scudi il giorno.

Cancelliero, o Sostituto in tutto, e per tutto un scudo, e bajochi trenta il giorno.

Bargello, o suo Luogotenente per le spese cibarie bajocchi trenta il giorno.

Sbirri privati bajocchi quindici il giorno per ciascheduno.

E se alcuno delinquente pretendendo non esser indiziato sufficientemente domandasse ricorso al Prefetto, il Luogotenente, o Commissario sia tenuto a concederlo, e soprasedere intanto nell' esazzione, finche dal medesimo sarà giudicato di ragione, e fatto però l'attual deposito delle mercedi come sopra.

Non si astringano parenti de delinquenti a pagar viatici, e spese con pretesto de cessioni de ragioni, o altro se non si potranno essigere le mercedi, e spese sopradette per la povertà de delinquenti, della quale dovrà prima costare legitimamente, o vero, che fusse forastiero se li paghino dal

De-

Depositario della Camera de danari-ritratti dalle pene de maleficii, ma solo la metà della Tassa sopradetta.

Il Cancelliere per Inventario abbia un scudo.

Il Bargello bajocchi cinquanta, dichiarando, che non possino pretender queste mercedi, mentre sia stato fatto per prima l' Inventario dall' Offiziale del luogo.

Et occorrendo esser più delinquenti d' un medesimo delitto in una medesima Cosa, che vivano in commune, non si conseguisca detta mercede se non per uno.

Occorrendo far pegni per le mercedi, e spese sopradette in caso, che non si possa aver da delinquenti, si annoti tutto in processo, e si portino al Depositario, nè possino vendersi senza ordine del Prefetto, o Luogotenente.

E perche da alcuni Prefetti si è spedito per Luogotenente, o Commissario in cavalcata il Cancelliero, e sopra di questo è stato avuto ricorso dalle Communità narranti il pregiudizio, che ne ricevono, non solo perche il Cancelliere in questo caso pretende esser pagato come Commissario, e come Cancelliero, ma anche perche avendo l' arbitrio in mano ne nasce, ne nasce la fabricazione di un processo più cartoloso, che necessario alla Corte, oltre gli altri pregiudizj, per questo non si possa mandare sotto titolo di Luogotenente, o Commissario il Cancelliere, ma solo come Notaro a far la causa, e non possa pretender altro, che le sue sopradette mercedi, o salario.

Nel resto della giurisdizione fuori de luoghi della Prefettura non si prendi, altro che le spese cibarie, le vitture, e spese de cavalli, & inventarj, come è stato essercitato fin ora. Avertendo alli Prefetti pro tempore, che non si trasmettano cavalcate se non in cause gravi.

GIO: FRANCESCO BENTIVOGLIO PREFETTO.

Giulio Barzottini Segr.

Come fratello Amorevolmo:

Colle gratie de Dio haveremo mandato il [illegible] de Antonio
nostro figliuolo et haveremo mandato per [illegible]
et altri modi bisognare pregar collo Comod.o che vi sarà
[illegible] modi diritto de farlo, de quali bisognare pregar
e tutto [illegible] modi [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] modi potere pregarli in [illegible] Rosfarello
[illegible] de [illegible] [illegible] nostro Comod.o et [illegible]
ne haveremo [illegible] grand.o servitio che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

185/bis

Pizzicheria

Capitoli Nuovi

Che il Proventiere, ò Proventieri non possano regolare da se sotto qualsivoglia pretesto il prezzo dell'Oglio, mà questo debbasi tassare dall'Ill.mo Mag.to prò tempore, secondo calarà, ò salirà d° prezzo sotto pena di scudi venticinque mta per ciascuna volta d'applicarsi all'Ill.ma Comtà di Norcia

Che sia lecito à due Proventieri l'offerire à tal'Appalto, e trovandosi l'offerta d'un solo Obblatore si prenda, con che rinvenendosi altri debba ciascuno pagare la rata della Risposta et esercitare il Provento per tutto l'intiero Triennio sud.o

Che li Proventieri siano obbligati tenere à suo tempo il Lardo nuovo non salato, e venderlo à minuto bai. trè, e quattrini trè per libra

Che debbano dd. Proventieri osservare l'infratta Tariffa de prezzi delle robbe da vendersi, cioè

Salame la libra — :02.	Salciccia Fresca la lb — :04
Lardo, Ventresca, e Barbaglia salati la lb — :04.	Carne Fresca non lavorata la libra — :04
Strutto la libra — :04	Mortatella la libra — :03
Presciutto à taglio la lb — :05	Cascio nuovo di Settimana — :03

186

Cascio vecchio dal Mese d'Ottobre à tutto Magg., e dopo d.° Mese di Maggio s'intenda p vecchio quello fatto nello stesso Anno nella p.ma staggione, cioè di Marzo, et Aprile baj. cinque la libra —:05–

Ricotta secca la lib. —:03	Robbe, che non è obligato il Pizzicarolo tenere, e tenendole si vendano agl'infri prezzi
Salmone la lib. —:06–	Presciutto coll'osso la lib. —:04.2
Merluzzo francese —:05	Salcicce secche la lib. —:04.4
Merluzzo Inglese —:04.2	Cascio rifatto, et asciutto —:04–
Caviale da tenersi in tempo di Quaresima —:15–	Cascio Parmigiano la lib. —:12–
Saracche l'una —:00.3	Butiro la libra —:15–
Aringhe l'una —:01–	Cascio Vaccino la lib. —:10–
Tarde trè al baj. —:01–	Provature Marzoline —:08–
Alice trè al baj. —:01–	d. fresche l'una —:02.2
Tonnina la libra —:05–	Ricotta fresca la lib. —:02–
Tarantello la lib. —:10–	Mossimmano la lib. —:15–
	Anguilla salata la lib. —:06–
	Sardine 4. al baj. —:01–

Capitoli vecchi

P.o Che quello, ò quelli apriranno Botteghe ad uso di Pizzicherie à libertà spettanti all'Ill.ma Comm.tà di Norcia debbano esser tenuti, et obligati di continuare p tutto l'anno venturo 1718. sotto pena di ℥ 50. d'applicarsi all'Ill.ma Comm.tà di Norcia in caso &c.

2.° Che non sia lecito ad alcuna Persona vendere, ò far vend

uendere sotto qualsisia pretesto l'infratti Capi
di robba, fuorche à quelli, ò quelle apriranno
esse Botteghe, e haranno l'obligo di continuare
aperte, le averanno dal p.° Genn.° à tt.° Dec.le
1718. corr.te sotto pena in caso di ☧ 25. d'appli-
carsi, come sopra

3.° Che così, e sia lecito agl'Ogliarari Forastieri
Vender l'Olio second'il solito, che li med.i condu-
cono di fuori à Minuto, e all'ingrosso, si p Nor-
cia, come nella pub.ca Piazza in ogni tempo, et
in ogni Luogo, mà però sopra la Bestia

4.° Che quello, ò quelli apriranno esse Botteghe deb-
bano, e siano tenuti, et obbligati tenere l'
Olio, e quello debba tassarglesi dall'Ill.mo Ma-
gistrato gli tempi, secondo calarà, ò salirà di
prezzo, e contrauenendo cadano nella pena di
bai. sessanta p ciasuno, e ciasuna uolta d'ap-
plicarsi, come sopra

5.° Che non sia lecito à persona aluna uendere ò far
uendere nella pub.a Piazza ne in tempo di Mer-
cato, ne di fiere, e nemmeno in altro tempo rob-
ba Porcina ò sia salata ò fresca, nemmeno For-
maggio à taglio sotto pena di Scudi 25. d'applicarsi
come sopra, eccettuatene però le Porchette cotte
al Forno, sia bensi lecito ad ogn'uno in d.o

187v

tempi di Mercato, ò di Fiera solam.te vendere, e far vendere Salumi d'ogni sorte, e non altrove sotto la med.ma pena d'applicarsi, come s.a

6.a Che quello, ò quelli apriranno esse Botteghe ad uso di Pizzicheria siano tenuti, et obbligati tenere, e rispett.te vendere l'infr.e robbe à chiunque le vorrà, e che siano di buona qualità, et alli prezzi infratti, sotto pena di sc. sessanta per ciascuna volta, e per ogni caso d'applicarsi, come sopra, con pigliare la Tariffa, e tenerla affissa nella Bottega à vista di tutti.

Guadalquivirejo:

118
8
9440
1880

Capitoli sulla nuova Gabella addizionale del quattrino a libra sulla Carne di Majale, che si macellerà, e venderà dai publici Pizzicaroli, ed altri Negozianti di Carne Porcina tanto all'ingrosso, che a minuto.

1.º Che ogni Bottegaro, Pizzicarolo, o Negoziante qualunque, che alla fine dell'anno corrente 1809 avrà ne' suoi Magazzeni residuo di Carni porcine tanto fresche, che salate e insaccate di qualunque genere esse siano compresi anche i strutti dovrà pagare all'Appaltatore di tal Gabella alla ragione di un quattrino per libra nella sua totalità.

2.º Chiunque della Classe sudetta ammazzerà Majali, dovrà questi far dal primo Gennaro 1810 a tutto l'anno sud.º riconoscere, e pesare dal publico Appaltatore, che a scanzo di equivoci ad ognuno de' Majali sudetti dopo pesati apporrà il suo bollo, e sù di essi dovrà pagare indispensabilmente la detta Gabella di un quattrino a libra. Gl'interiori non saranno compresi nella d.ª Gabella

3.º Ogni Individuo tanto di questa Commune, che fuori si ponerà a vendere Carne di Majale fresca, o salata, o in porchetta sarà soggetto alla sudetta Gabella.

130v

4.° Che non sia lecito ad alcuno de' suddetti Macellari, Pizzicaroli, o altri Negozianti spezzare verun Majale se non riconosciuto, pesato, e bollato dall' Appaltatore, e contravenendo alle dette disposizioni sarà condannato all' emenda di cento franchi oltre la perdita del Majale, o Majali ammazzati.

5.° Che ogni negoziante su dette Carni di Majali benche non abbia publica bottega, e spaccio ma facesse incetto di queste, o di presciutti per rivendere sia soggetto alla medesima Gabella da pagarsi in mano dell' Appaltatore nell' atto della vendita, che non potrà effettuare senza la presenza del medesimo, altrimenti sarà soggetto alla perdita del genere, e alla penale come sopra.

6.° Ogni penale proveniente da qualunque frode su detto oggetto dovrà come il genere dividersi in tre parti, una delle quali da applicarsi a vantaggio della Comune, altra a vantaggio del denunciatore, e l'altra a profitto dell' Appaltatore.

7.° Che in fine dell' Appalto la robba, che rimarrà sarà sgabellata dall' Appaltatore vecchio, ed ingabellata dal nuovo.

Il presente publicato, ed affisso ne' soliti

191

luoghi dovrà obbligare ciascuno all'Osservan=
za. Dato dal Palazzo della Mairia que=
sto dì 9 - Decembre 1809 -

Capitoli sulla Tabella delle Castagne, e Frutti

1.º Chiunque vorrà introdurre dal primo Genna=
ro 1810 - a tutto li 31 - xbre di dett'an=
no nella Commune di Norcia Frutti di qua=
lunque sorte sarà soggetto, oltre alla solita
regalia, alle qui stabilite Tabelle qualora i
frutti provenghino dal Territorio, fuori
del Cantone.

Su le Castagne baj: quattro al quarto, su i
Maroni baj: sei al quarto, Pera al quarto
baj: otto, Mela baj: sei, Fichi, Cerase, e
qualunque altra sorte di Frutti bajocchi
trenta la soma.

2.º Sono esclusi da qualunque Tabella tutti i
Frutti secchi, Limoni, Portogalli, Aranci,
Cocommeri, e Meloni.

3.º Prima di esporre alla vendita i Frutti, che
cadono in Tabella sarà ognuno tenuto a

chiamare l'Appaltatore, e pagare la Gabella stabilita, e quante volte trasgredisse alla Legge stabilita caderà nella pena di trè giorni di Carcere, o ad un'emenda equivalente da ripartirsi in trè terzi, un terzo all'Appaltatore, un terzo al delatore, ed un terzo alla Comune oltre il pagamento dell'intera Gabella all'Appaltatore.

La presente pubblicata, ed affissa riservatane sempre l'approvazione della Consulta Straordinaria obligarà ciascuno alla piena osservanza. Dato dal Palazzo della Mairia 31 Decembre 1809 ——

Capitoli sulla Gabella del Pesce

A contare dal primo giorno di Gennaro 1810 a tutto il dì 31 Decembre del detto anno chiunque introdurrà in questa Commune pesce fresco sì di mare, che di Lago qualunque comprensivamente all'Anguilla e Seriola sarà soggetto, oltre alla solita regalia, al pagamento di baj: cinquanta, ed

ogni Cento libre da pagarsi immediatamente all'Appaltatore di questa Gabella; nel caso poi l'introduttore non vendesse tutto il suo genere gli sarà lecito sgabellare quel tanto che porterà fuori della Commune, e l'Appaltatore sarà obbligato a sgabellarlo; e chiunque contraverrà sarà soggetto alla pena di tre giorni di lavoro, o all'equivalente da dividersi frà l'Accusatore, la Commune, e l'Appaltatore, oltre il restar soggetto al pagamento del sud.o Dazio.

Il presente pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi dovrà obbligare ciascuno all'osservanza. Dato dal Palazzo della Mairia questo dì 13 Decembre 1809

132

Capitoli sulla tabella dell' Introduz.e dell' Oglio

A contare dal primo Gennaro 1810 – a tutto il dì 31 – Decembre di dett' anno Chiunque introduce Oglio in questa Commune † per vendere si a minuto, che all' ingrosso tanto ai particolari per proprio uso, quanto a' Bizzicaroli, o Rivendaroli sarà soggetto al pagamento di bajocchi venti per ogni centinaja di libre senza alcuna eccettuazione, e detti bajocchi venti da pagarsi immediatamente all' Appaltatore di questo Dazio.

† tanto per uso proprio, che

I Bizzicaroli, Negozianti di Oglio, rivendaroli dovranno il giorno 31 – Decembre del corrente anno 1809 assegnare all' Appaltatore dell' anno ventturo tutto l' Oglio, che riteranno nelle loro Bizzicherie, Magazzeni, e Botteghe per essere ingabellato, e pagare il Dazio sopradetto. Nell' anno poi avvenire nel dì 31 – Decembre di ciascun anno l' Appaltatore vecchio dovrà sgabellare tutto l' Oglio, che si ritroveranno i Bizzicaroli, e venditori di tal genere, e resterà ingabellato all' Appaltatore dell' anno seguente, e l' Oglio, che si riportarà fuori

della Commune si dovrà sgabellare.
Chiunque contraverrà sarà soggetto alla pena di cento franchi per qualunque quantità di Oglio, che si troverà in frode, oltre la perdita del genere, da distribuirsi un terzo per il delatore, un terzo per l'Appaltatore, e l'altro terzo per la Commune.
Il presente publicato, ed affisso ne' luoghi soliti dovrà obligare ciascuno all'osservanza. Dato dal Palazzo della Mairia questo dì 3 Decembre 1809

Capitoli sulla Gabella del Bollo, Pesi, e misure.

1.° A contare dal 1.° giorno di Gennaro 1810 rimangono aboliti tutti i segni, e bolli vecchi indicanti esattezza di peso, e giustezza di misura; nel sud.° giorno rimarrà autorizzato l'Appaltatore, o sia deliberatario della detta Gabella a porre i nuovi Bolli in qualunque misura sia di vino, che da Oglio, che dagl'Osti, Bettolini, pizzicaro

ed altri Bottegari si ufassaro per la publica ven=
dita di detti generi, l'appaltatore sudetto do=
vra presentarsi nelle osterie, bettole, publi=
che Pizzicharie, ed altri Luoghi, ove seguisse
lo spaccio degli indicati generi, ad apporre i
nuovi bolli alle rispettive misure coll'emolu=
mento da pagarsi al med.o dai venditori in
bajocchi due per ogni misura da Vino, e
bajocchi tre per ogni misura da Oglio senza
che possa allegarsi alcun pretesto alla
presente disposizione.

n.o Similmente detto Appaltatore rimane autoriz=
zato presentarsi in tutte le publiche Botte=
ghe sia di mercanti, che di altri negozianti
tanto a minuto, che all'ingrosso, quali ab=
bino magazzeni, e botteghe sulle piazze, e
strade publiche, ad ivi bollare ogni, e
qualunque pezzo indicante da libra una si=
ta da oncia mezza fino alle sei no a libre dieci, e siano i pesi della bilancia
a cavalletto, quali prima di detta operazione
dovrà esattamente combinare sulla matricola.
Sperimentare colla detta matricola ogni bi=
lancia detta a mano, o sia bilancione non
oltrepassante la tirata del peso di libre
cento ~~cinquanta~~, e confrontare come sopra ogni
qualunque altra bilancia eccedente il detto

peso fino a qualunque limite, ad esigerà per suo
emolumento bajocchi tre per ogni peso dalla libra
una alle libre dieci,+ bajocchi dieci per ogni Statera
a mano, o bilancia fino alle libre cento, bajocchi
trenta per le bilancie oltrepassanti detto limite,
e qualunque altra Statera, come anche dovrà
confrontare, e bollare tutte le mezze Canne, o
bracci, colle quali si vendono merci publicamen=
te ne' sudetti indicati luoghi da chi si sia
con sua mercede di baj: sette, e mezzo per o=
gni mezza Canna, o braccia.

+a bajocco mezzo dall'oncia mezza alle sei inclusivamente

3.° Ogni misura, sia quarto, mezzo quarto, probenda,
e mezza probenda, caldarello da Oglio, o mez=
zo caldarello, barile da Vino, o mezzo barile
colle quali voglia esporsi un genere alla ven=
dita ne' publici luoghi, magazzeni, o Botteghe
fissati come si è detto dovranno essere con=
frontate, e bollate dal sud.° Appaltatore
dovendosi per sua mercede, o sia emolu=
mento bajocchi dieci per ogni quarto, bajocchi
cinque per ogni mezzo quarto, bajocchi due, e
mezzo per probenda, e quattrini sei per ogni
mezza probenda. Chiunque poi vorrà servir=
si delle publiche misure di pietra non sarà
obligato ad alcun pagamento. Chiunque vorrà
servirsi del Caldarello, e misura dal Vino,
che sarà consegnato all' Appaltatore sud.°

134v

da questa Commune dovrà pagare al Delibe=
ratario baj: cinque per ogni sol volta che sarà
chiamato non ostante, che dovesse far più
misure.

4.° S'intendono anche abolite le antiche nappe,
e mezze nappe, che tengono i Molinari, e queste
non potranno di medesimi più servire per la
percezzione delle moliture, quante volte non
vengano visitate, e bollate dall'Appaltatore
sud.° che dovrà fissarle alla tenuta di libre
tre, e mezza l'una per ogni quarto, compresa
la sua accolmatura, e così s'intenda della
mezza nappa per il mezzo quarto della sua
tenuta in proporzione a quanto si è detto.

5.° Chiunque contraverrà alle sud.e disposizioni
e si troverà aver venduto, misurato, e pesato
con misure, bilancie, e statere non ricono=
sciute, sperimentate, e bollate nella manie=
ra, e forma di sopra indicata, come anche
quei Molinari, che si servissero delle nappe,
e mezze nappe, che saranno obligati a tene=
re per la percezzione della molitura dei
quarti, e mezzi quarti non riconosciute, e
bollate come si è detto sarà soggetto, o sog=
getti rispettivamente alla pena di giornate tre
di carcere, o all'equivalente da dividersi in
tre terzi, uno per la Commune, uno per l'

1952

Appaltatore, ed una il delatore oltre l'emenda del danno.

6.° Che dette misure, pesi, e statere riconosciute sperimentate, e bollate come si è detto di sopra siano servibili per tutto l'anno indicato 1810 – salvo il caso, che si venissero a guastare, nel quale dovrà essere richiamato l'Appaltatore a risperimentarle, e bollarle, e ritrarne la metà dell'indicato emolumento ogni volta, che le bollerà.

Il presente publicato, ed affisso ne' soliti luoghi dovrà obligare ciascuno all'osservanza. Dato dal Palazzo della Mairia 3. Decembre 1809 ————

1871